

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 150° — Numero 24

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 giugno 2009

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081**

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 173. Sentenza 22 aprile - 11 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prove - Supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Svolgimento di un'udienza camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, distruzione immediata dei documenti e redazione di verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione - Denunciata violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio tra le parti e nella formazione della prova e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112.

Processo penale - Prove - Supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Svolgimento di un'udienza camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, distruzione immediata dei documenti e redazione di verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione - Denunciata violazione del diritto di azione e di difesa, del principio del contraddittorio tra le parti e nella formazione della prova e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* delle norme censurate - Inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112.


Processo penale - Prove - Supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Svolgimento di un'udienza camerale *ex art. 127* cod. proc. pen. dinanzi al giudice per le indagini preliminari, con partecipazione meramente eventuale delle parti, ed immediata esecuzione del provvedimento di distruzione - Omessa previsione dell'applicazione, per la disciplina del contraddittorio, dell'art. 401, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - Violazione dei principi del giusto processo nonché eccessiva limitazione dei diritti di difesa e di azione e dell'effettivo esercizio dell'azione penale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Cod. proc. pen., art. 240, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112.

Processo penale - Prove - Documenti, supporti e atti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Redazione di un verbale delle operazioni di distruzione - Divieto di fare in esso riferimento al contenuto dei documenti di cui è disposta l'eliminazione - Mancata esclusione dal suddetto divieto del riferimento alle circostanze inerenti all'attività di formazione, acquisizione e raccolta dei citati documenti, supporti e atti - Violazione dei principi del giusto processo nonché eccessiva limitazione dei diritti di difesa e di azione e dell'effettivo esercizio dell'azione penale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Cod. proc. pen., art. 240, comma 6.
- Costituzione, artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112.

Pag. 11



n. 174. Sentenza 10 - 11 giugno 2009.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Referendum - Referendum abrogativi in materia elettorale indetti per il 21 e 22 giugno 2009 - Trasmissioni della RAI dedicate alla campagna referendaria - Disciplina deliberata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Conferma dell'ammissibilità del conflitto, già dichiarata, in via deliberativa, con ordinanza n. 172 del 2009.

- Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 maggio 2009, artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 21, 48 e 75; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 2, lett. d), in combinato disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.


Referendum - Referendum abrogativi in materia elettorale indetti per il 21 e 22 giugno 2009 - Trasmissioni della RAI dedicate alla campagna referendaria - Disciplina deliberata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie - Dedotta possibilità che lo spazio comunicativo spettante alla parte favorevole all'approvazione dei quesiti referendari venga riservato ai gruppi parlamentari, con esclusione dei rappresentanti del Comitato promotore - Evenienza smentita nei fatti dal calendario delle tribune referendarie approvato dalla RAI - Conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla doglianza - Improcedibilità del ricorso per la parte relativa.

- Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 maggio 2009, art. 5, commi 4 e 7.
- Costituzione, artt. 21, 48 e 75; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 2, lett. d), in combinato disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Referendum - Referendum abrogativi in materia elettorale indetti per il 21 e 22 giugno 2009 - Trasmissioni della RAI dedicate alla campagna referendaria - Disciplina deliberata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie - Dedotta menomazione delle attribuzioni dei Comitati promotori, sul presupposto che questi non siano compresi tra i «soggetti politici» cui la delibera assicura parità di trattamento - Interpretazione priva di fondamento - Necessità, in assenza di espressa disposizione preclusiva, di ritenere beneficiari della garanzia anche i Comitati promotori - Spettanza alla Commissione parlamentare del potere di adottare la disciplina in tali sensi interpretata.

- Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 maggio 2009, art. 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 21, 48 e 75; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 2, lett. d), in combinato disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; legge 22 febbraio 2000, n. 28, artt. 1, comma 2, e 4.

Referendum - Referendum abrogativi in materia elettorale indetti per il 21 e 22 giugno 2009 - Trasmissioni della RAI dedicate alla campagna referendaria - Disciplina deliberata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie - Denunciata possibilità che i rappresentanti dei Comitati promotori vengano esclusi dai particolari programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni ed opinioni - Erroneo presupposto interpretativo - Necessità di ritenere che i Comitati non possano essere discriminati rispetto ai gruppi politici - Spettanza alla Commissione parlamentare del potere di adottare la disciplina in tali sensi interpretata.



- Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 maggio 2009, art. 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 21, 48 e 75; legge, n. 28, art. 4, comma 2, lett. d), in combinato disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; legge 22 febbraio 2000, n. 28, artt. 1, comma 2, e 4.

Pag. 21

N. 175. Ordinanza 10 - 11 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso della Regione Veneto - Impugnazione di diverse disposizioni della legge finanziaria 2008 - Trattazione della questione relativa all'art. 3, comma 79 - Riserva a separata pronuncia della decisione sulle altre questioni.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 79 (che ha riformulato l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
- Costituzione, artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119.

Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Disciplina dell'utilizzo dei c.d. contratti flessibili di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni - Ricorso della Regione Veneto - Genericità e apoditticità della motivazione posta a sostegno dell'impugnazione della norma censurata, a fronte della disomogeneità delle disposizioni in essa contenute - Inottemperanza all'onere di illustrare adeguatamente le ragioni della dedotta violazione dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 79 (che ha riformulato l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
- Costituzione, artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119..... » 27

N. 176. Ordinanza 10 - 11 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Inappellabilità della sentenza pronunciata in primo grado - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Questione già dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile - Mancata prospettazione di argomenti diversi od ulteriori, sussistenza delle medesime lacune argomentative già rilevate, omessa considerazione della discrezionalità legislativa in materia - Manifesta inammissibilità della questione.


- Cod. proc. civ., art. 616, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma. » 29

N. 177. Sentenza 10 - 12 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare concessa a condannata madre di prole di età inferiore ad anni dieci che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni - Allontanamento dal domicilio - Punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. - Irragionevole mancata limitazione al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, sul presupposto (di cui all'art. 47-*quinquies*, comma 2, legge n. 354/1975) che non sussista concreto periodo di commissione di ulteriori delitti - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-*ter*, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8.
- Costituzione, art. 3..... » 31



N. 178. Sentenza 10 - 12 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Misure alternative alla detenzione - Competenza a decidere sull'istanza - Sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona - Mancata previsione che la competenza a decidere resti attribuita al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che al momento della presentazione dell'istanza era competente per l'esecuzione - Dedotta violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge, della ragionevole durata del processo e del buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa verifica, da parte del rimettente, della praticabilità di interpretazioni idonee a superare i dubbi di costituzionalità ed inosservanza dell'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata - Inammissibilità delle questioni.

- Cod. proc. pen., art. 656, comma 6.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma.

Pag. 36

N. 179. Sentenza 10 - 12 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio - Possibilità di nomina di un curatore d'ufficio nell'ipotesi di mancato esercizio della potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il quarto grado o del pubblico ministero - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza nonché dei principi di tutela e di protezione del minore - Insufficiente descrizione della fattispecie - Difetto di motivazione sulla rilevanza per omessa verifica di norme internazionali - Inammissibilità della questione.

- Cod. civ., art. 336.
- Costituzione, artt. 3, 30 e 31.

» 44

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 33. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 maggio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Comuni, province e città metropolitane - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Istituzione del Comune di Ledro mediante la fusione dei Comuni che hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valle di Ledro - Gestione transitoria del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali - Attribuzione agli organi dell'Unione dei Comuni della Valle di Ledro, che sostituiscono il sindaco, la giunta e il consiglio comunale dei Comuni interessati - Lamentata incidenza su compiti e funzioni dei sindaci quali Ufficiali di Governo, disciplinati dalla legislazione statale - Contrasto con lo Statuto speciale che prevede la nomina di commissari straordinari «quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare» - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie dell'ordine pubblico e sicurezza, della cittadinanza, dello stato civile e anagrafe, della legislazione elettorale, esorbitanza dalla competenza statutaria della Regione e violazione dello statuto.

- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 13 marzo 2009, n. 1, art. 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h), i) e p); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 54, n. 5).

Pag. 49




- N. 162. Ordinanza della Commissione tributaria regionale per il Veneto del 12 settembre 2008.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso in appello proposto da contribuente destinatario di cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza della ritenuta sanatoria delle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, sotto il duplice profilo dell'ingiustificata violazione del principio di irretroattività della legge e dell'irrazionale esercizio di attribuzioni riservate all'amministrazione - Asserita disparità di trattamento dei contribuenti discriminati in ragione della data di consegna dei ruoli agli agenti della riscossione - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio del contribuente - Incidenza sui principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di giusto processo.
 - Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo [*recte*: decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31].
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.

Pag. 52

- N. 163. Ordinanza della Commissione tributaria regionale per il Veneto del 22 gennaio 2009.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso in appello proposto da contribuente destinatario di cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza della ritenuta sanatoria delle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, sotto il duplice profilo dell'ingiustificata violazione del principio di irretroattività della legge e dell'irrazionale esercizio di attribuzioni riservate all'amministrazione - Asserita disparità di trattamento dei contribuenti discriminati in ragione della data di consegna dei ruoli agli agenti della riscossione - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio del contribuente - Incidenza sui principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di giusto processo.
 - Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo [*recte*: decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31].
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.

» 55

- N. 164. Ordinanza della Commissione tributaria regionale per il Veneto del 22 gennaio 2009.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso in appello proposto da contribuente destinatario di cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza della ritenuta sanatoria delle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, sotto il duplice profilo dell'ingiustificata violazione del principio di irretroattività della legge e dell'irrazionale esercizio di attribuzioni riservate all'amministrazione - Asserita disparità di trattamento dei contribuenti discriminati in ragione della data di consegna dei ruoli agli agenti della riscossione - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio del contribuente - Incidenza sui principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di giusto processo.



- Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo [*recte*: decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31].
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. Pag. 59

N. 165. Ordinanza del Tribunale di Biella del 6 marzo 2009.

Procedimento civile - Interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di fallimento di parte costituita - Termine di sei mesi per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto - Decorrenza dalla data dell'interruzione determinata, ai sensi dell'art. 43, comma terzo, della legge fallimentare, dall'apertura del fallimento - Eccepita estinzione del giudizio per intempestività della riassunzione effettuata dalla parte interessata - Decorrenza del termine per la riassunzione del processo, ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (ovvero diversa dai soggetti che comunque abbiano partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento), dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura del fallimento ex art. 43, comma terzo, della legge fallimentare, anziché dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo - Ingiustificata disparità di trattamento tra il fallito (e i creditori partecipanti alla fase prefallimentare) e la parte in lite nel processo interrotto, che sia rimasta estranea alla procedura prefallimentare - Incidenza sul diritto di difesa della parte interessata alla prosecuzione del giudizio e, tuttavia, esposta alla sanzione dell'estinzione pur nell'incolpevole ignoranza dell'evento interruttivo - Asserita violazione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura civile, art. 305.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111. » 63

N. 166. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 28 gennaio 2009.


Disabile - Figlio convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza per il diverso trattamento rispetto al genitore, con riferimento al beneficio della detenzione domiciliare, per effetto della sentenza n. 350/2003, e al coniuge convivente con il portatore di handicap grave, per effetto della sentenza n. 158/2007 - Violazione del diritto al lavoro, del principio di tutela della famiglia, dei principi di tutela della salute e di tutela del lavoro.

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.
- Costituzione, artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35. » 67

N. 167. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce del 23 marzo 2009.

Comuni, province e città metropolitane - Regione Puglia - Modifica della circoscrizione territoriale dei comuni - Modifica effetto di permuta e/o di cessione di terreni tra contermini - Adozione con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale - Referendum consultivo delle popolazioni interessate - Mancata previsione - Contrasto con il principio della consultazione delle popolazioni interessate sancito dalla Costituzione.

- Legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26, art. 5, quarto alinea, come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 28.
- Costituzione, art. 133, comma secondo; legge 22 maggio 1971, n. 349, art. 63. » 71



N. 168. Ordinanza del Tribunale regionale giustizia amministrativa di Bolzano del 16 marzo 2009.

Maso chiuso - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Svincolo del maso chiuso - Presupposti per lo svincolo - Attribuzione alla commissione locale per i masi chiusi del potere di revocare la qualifica di maso chiuso, su richiesta del proprietario o della proprietaria o di chiunque ne abbia interesse, qualora il reddito del maso, a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze, subisca una riduzione permanente tale da non garantire nemmeno la metà del reddito medio annuo - Obbligo della detta commissione di disporre, contestualmente all'atto di revoca, l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi, salvi casi eccezionali e debitamente fondati - Previsione dell'obbligatoria aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi anche nell'ipotesi in cui l'interessato non sia proprietario di altri masi chiusi - Irragionevolezza - Violazione della libertà di iniziativa economica privata - Incidenza sul libero godimento della proprietà privata - Lesione della tutela garantita al diritto di proprietà dall'art. 1 del primo Protocollo CEDU e dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, art. 36, comma 3 [*recte*: comma 1], come sostituito dalla legge provinciale 23 giugno 2007, n. 6, art. 34, comma 3 [*recte*: legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6, art. 33, comma 3].
- Costituzione, artt. 3, 41, 42, 97 e 117; protocollo n. 1 alla convenzione europea per i diritti dell'uomo, art. 1; carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 17.

Pag. 75

N. 169. Ordinanza del Tribunale di Pistoia del 6 novembre 2008.

Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata del contratto di lavoro subordinato - Previsione, per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e in favore del lavoratore di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento di fattispecie identiche discriminate in ragione della pendenza o meno di un giudizio alla data di entrata in vigore della legge censurata - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi del giusto processo - Violazione dei vincoli derivanti dalla CEDU.

- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 21, comma 1-*bis*, della legge 6 agosto 2008, n. 133 [*recte*: art. 21, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133].
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma.

» 78





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 173

Sentenza 22 aprile - 11 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prove - Supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Svolgimento di un'udienza camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, distruzione immediata dei documenti e redazione di verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione - Denunciata violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio tra le parti e nella formazione della prova e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112.

Processo penale - Prove - Supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Svolgimento di un'udienza camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, distruzione immediata dei documenti e redazione di verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione - Denunciata violazione del diritto di azione e di difesa, del principio del contraddittorio tra le parti e nella formazione della prova e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* delle norme censurate - Inammissibilità della questione.


- Cod. proc. pen., art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112.

Processo penale - Prove - Supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Svolgimento di un'udienza camerale *ex art. 127* cod. proc. pen. dinanzi al giudice per le indagini preliminari, con partecipazione meramente eventuale delle parti, ed immediata esecuzione del provvedimento di distruzione - Omessa previsione dell'applicazione, per la disciplina del contraddittorio, dell'art. 401, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - Violazione dei principi del giusto processo nonché eccessiva limitazione dei diritti di difesa e di azione e dell'effettivo esercizio dell'azione penale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Cod. proc. pen., art. 240, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112.

Processo penale - Prove - Documenti, supporti e atti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Redazione di un verbale delle operazioni di distruzione - Divieto di fare in esso riferimento al contenuto dei documenti di cui è disposta l'eliminazione - Mancata esclusione dal suddetto divieto del riferimento alle circostanze inerenti all'attività di formazione, acquisizione e raccolta dei citati documenti, supporti e atti - Violazione dei principi del giusto processo nonché eccessiva limitazione dei diritti di difesa e di azione e dell'effettivo esercizio dell'azione penale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Cod. proc. pen., art. 240, comma 6.
- Costituzione, artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259 (Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con ordinanza del 30 marzo 2007, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del 21 maggio 2007 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con ordinanza del 13 dicembre 2007, rispettivamente iscritte al n. 508 del registro ordinanze 2007 ed ai nn. 50 e 84 del registro ordinanze 2008, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2007 e nn. 11 e 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Udito nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza del 30 marzo 2007 (r.o. n. 508 del 2007), ha sollevato — in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259 (Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281.

Il rimettente è investito del procedimento incidentale promosso dal pubblico ministero, in applicazione delle norme censurate, per la distruzione di supporti digitali recanti informazioni acquisite illegalmente, sequestrati e trattenuti dallo stesso pubblico ministero, con produzione per l'udienza di documenti cartacei che descrivono quanto in sequestro.

Il giudizio principale concerne il rapporto associativo asseritamente instaurato tra soggetti in diverse condizioni professionali: dirigenti e dipendenti di società riferibili ad un gruppo operante nel settore della telefonia, dirigenti e dipendenti di agenzie di investigazione privata, appartenenti o già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, al Sismi. Scopo dell'associazione criminosa sarebbe stata la raccolta illegale di informazioni riguardanti i più vari soggetti, con accesso a banche dati riservate per il tramite di pubblici funzionari corrotti o di dipendenti delle società di telefonia sopra citate. I dati sarebbero stati raccolti per conto dei responsabili delle agenzie di investigazione, in vista della remunerazione loro versata dai committenti delle attività investigative.

Le contestazioni elevate dal pubblico ministero — secondo quanto riferisce il rimettente — attengono al delitto previsto dall'art. 416 del codice penale, ed inoltre prospettano fatti di corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio (art. 319 cod. pen.) e di rivelazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.).

L'udienza camerale è stata promossa dal pubblico ministero con esclusivo riguardo ai documenti concernenti quattro delle numerose persone assoggettate ad illecite attività di indagine. Il giudice *a quo* riferisce che, in apertura dell'udienza medesima, questioni di legittimità costituzionale della disciplina concernente l'immediata distruzione dei supporti contenenti le informazioni acquisite illegalmente sono state prospettate dal rappresentante della pubblica accusa, dai difensori di tre delle quattro persone offese, ed anche dalla difesa di una delle persone soggette alle indagini.



1.1. — Allo scopo di motivare il proprio giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, il rimettente ricostruisce i tratti essenziali del procedimento regolato dal nuovo testo dell'art. 240 cod. proc. pen. In particolare, viene posto in luce come il pubblico ministero debba formulare richiesta di distruzione del materiale informativo entro quarantotto ore dall'acquisizione (comma 3), come il giudice debba fissare l'udienza camerale entro le successive quarantotto ore e non oltre il decimo giorno dalla richiesta (comma 4), come l'eventuale provvedimento di accoglimento debba essere deliberato e pronunciato nell'udienza medesima, con contestuale ed immediata esecuzione (comma 5).

Sebbene sia chiaro che la sequenza deve muovere da un accertamento ragionevolmente sicuro della peculiare qualità del materiale da distruggere, l'intera struttura del procedimento esprime, a parere del rimettente, il carattere precoce e preliminare dell'adempimento, in armonia del resto con la *ratio* della previsione, che mira ad elidere in radice il rischio della pubblicazione di notizie riservate ed acquisite in modo illecito.

Sarebbe evidente inoltre, sempre secondo il giudice *a quo*, come la procedura di distruzione debba essere avviata anche quando le informazioni riservate coincidano con l'oggetto dell'attività delittuosa cui si riferisce il procedimento principale (nel caso di specie, la rivelazione del segreto di ufficio concernente dette informazioni).

1.2. — Il Tribunale ritiene che le norme censurate contrastino, anzitutto, con il secondo comma dell'art. 24 Cost., data l'illegittima compressione che ne deriva circa il diritto di difesa del soggetto indagato o imputato nell'ambito del procedimento principale.

In particolare, il rito camerale disciplinato dall'art. 240 cod. proc. pen. — anche attraverso il richiamo al modello generale dell'art. 127 — non varrebbe ad assicurare garanzie adeguate rispetto alla funzione cui la procedura è deputata, cioè la produzione di una prova, con valenza dibattimentale, della provenienza illecita delle informazioni recate dal documento destinato alla distruzione. La sola possibilità per il giudice di approfondire aspetti del fatto, data anche la forzata celerità del procedimento, consisterebbe nell'audizione delle parti presenti, e detta presenza, d'altro canto, sarebbe del tutto facoltativa (anche per quanto concerne i difensori tecnici e lo stesso pubblico ministero). In altre parole, la precostituzione della prova d'accusa sarebbe rimessa ad un contraddittorio solo eventuale e comunque sommario, il che varrebbe ad integrare l'ulteriore violazione dell'art. 111, primo, secondo e quarto comma, Cost.

Il rimettente precisa che non intende mettere in discussione la scelta legislativa per una formazione anticipata della prova rispetto alla sede dibattimentale. Tuttavia tale anticipazione dovrebbe riguardare anche le forme dell'accertamento dibattimentale, come avviene per l'incidente probatorio, in guisa da garantire l'effettivo contraddittorio tra le parti e la pienezza del loro diritto alla prova.


Peraltro, secondo il Tribunale, il disposto costituzionale sarebbe comunque violato per effetto della disciplina che concerne il verbale cui resta rimessa — a norma del comma 1-*bis* dell'art. 512 cod. proc. pen. — la prova delle attività illecite connesse alla formazione od acquisizione del materiale da distruggere. È infatti prescritto (comma 6 dell'art. 240 cod. proc. pen.) che il giudice «dia atto» della condotta illecita riscontrata e delle relative modalità, ed elenchi le persone interessate, ma è precluso ogni riferimento «al contenuto» dei «documenti, supporti e atti», e dunque alle informazioni la cui acquisizione sarebbe stata illegittima.

Ciò comporta, secondo il rimettente, che il giudice del merito non possa prendere diretta cognizione della prova, e limita la possibilità per l'accusato di difendersi, ad esempio negando il carattere segreto della notizia raccolta o la sua acquisizione con modalità illecite. Il riscontro delle tesi in questione resterebbe precluso, infatti, dopo la distruzione del supporto. Inoltre, quand'anche fosse raggiunta la prova di colpevolezza, il giudice sarebbe privo di informazioni essenziali per una adeguata quantificazione della pena, che non potrebbe prescindere dalla natura delle informazioni acquisite.

In sostanza, a parere del giudice *a quo*, «la procedura di distruzione non è solo una modalità di anticipazione nella formazione della prova — pure realizzata con modalità che non garantiscono il diritto di difesa — ma anche di anticipata eliminazione definitiva della prova, con diretto pregiudizio del diritto di difesa».

1.3. — La disciplina censurata implicherebbe conseguenze negative, con specifica violazione del primo comma dell'art. 24 Cost., anche nei confronti della persona offesa dal reato integrato con l'illecita acquisizione delle informazioni. Il diritto al risarcimento del danno sarebbe pregiudicato, infatti, dalla dispersione della prova necessaria per documentarne la sussistenza e la rilevanza in termini quantitativi, che dipende anche dalla natura dell'informazione carpita. In breve — e considerato che la prova circa il fondamento della pretesa risarcitoria deve essere fornita da colui che l'avanza — sarebbe pregiudicato proprio quel diritto alla riservatezza che la legge censurata vorrebbe garantire con la massima efficacia.

1.4. — Il giudice *a quo* prospetta, ancora, una violazione dell'art. 112 Cost., perché la distruzione della prova pregiudicherebbe l'esercizio del potere-dovere di perseguire, da parte del pubblico ministero, i reati finalizzati all'acquisizione illegittima delle relative informazioni. Il verbale «sostitutivo» prescritto dal legislatore, per le ragioni già



indicate, potrebbe infatti risultare insufficiente. La precocità della distruzione, rispetto allo stesso sviluppo delle investigazioni preliminari, varrebbe d'altra parte a pregiudicare l'identificazione e la punizione di tutti i responsabili del fatto accertato.

1.5. — L'ordinanza di rimessione prospetta, in conclusione, una «irragionevolezza di fondo della normativa in oggetto, in comparazione con i valori che essa vuole proteggere». In sostanza, il legislatore non avrebbe compiuto un corretto bilanciamento tra le esigenze contrapposte, sacrificando completamente, in favore del diritto alla riservatezza, i valori connessi all'accertamento del fatto, tra i quali primeggia, per altro, proprio la tutela (in chiave sanzionatoria) del diritto di riservatezza della persona offesa.

2. — Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 21 maggio 2007 (r.o. n. 50 del 2008), ha sollevato — in riferimento agli artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 259 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 281 del 2006.

Il rimettente è investito del procedimento incidentale promosso dal pubblico ministero, in applicazione delle norme censurate, per la distruzione di materiali pertinenti ad informazioni acquisite illegalmente. Si tratta, nella specie, del supporto digitale contenente documenti sonori, asseritamente relativi a conversazioni intrattenute da una persona di sesso femminile nell'abitacolo della propria vettura. I colloqui, stando alle contestazioni elevate dal pubblico ministero, sarebbero stati captati mediante l'uso di una microspia collocata nel veicolo dal marito dell'interessata. Quest'ultimo avrebbe minacciato di diffondere pubblicamente il contenuto delle conversazioni registrate se la donna non avesse rinunciato al giudizio di separazione da lei promosso ed al versamento della somma mensile già assegnata dalla competente autorità giudiziaria.

Nel giudizio principale si procede, quindi, per i delitti di cui all'art. 615-*bis* (Interferenze illecite nella vita privata) ed agli artt. 56 e 629 (Estorsione tentata) del codice penale. Il supporto digitale indicato è stato prodotto nel corso dell'udienza preliminare dalla persona offesa, cui l'imputato l'aveva fatto pervenire per mezzo di un intermediario. Dopo l'acquisizione, la polizia giudiziaria ne ha verificato il contenuto, comunicando che si tratta di conversazioni scarsamente intelleggibili, anche tra più persone, con forti rumori di traffico sullo sfondo. Il pubblico ministero, di conseguenza, ha promosso il procedimento incidentale regolato dalle norme censurate.


Nel corso dell'udienza camerale, peraltro, lo stesso pubblico ministero ha chiesto sollevarsi una questione di legittimità costituzionale con riguardo alla procedura avviata, ed alla richiesta si sono sostanzialmente associati i difensori della persona offesa e dell'imputato.

2.1. — In punto di rilevanza il rimettente osserva, anzitutto, come il materiale del quale è richiesta la distruzione costituisca il corpo del reato di cui all'art. 615-*bis* cod. pen., oltre che il mezzo per l'esecuzione del tentato delitto di estorsione. Lo stesso rimettente, tuttavia, pone un diverso problema circa l'effettiva applicabilità dell'art. 240 cod. proc. pen. alla fattispecie oggetto del giudizio.

La questione nasce dal tenore della norma censurata, che prescrive la distruzione «dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti». La lettera della legge, secondo il Tribunale, non comprende le comunicazioni tra presenti, e non potrebbe essere forzata fino al punto di ritenere che la specificazione circa l'uso di strumenti telefonici o telematici riguardi unicamente i «dati», con la conseguenza che il riferimento alle «conversazioni o comunicazioni» si estenderebbe anche ai casi di scambi comunicativi captati nell'ambiente in cui si svolgono.

Tuttavia, sempre a parere del Tribunale, la normativa sarebbe applicabile al caso di specie per il mezzo dell'analogia, che l'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile preclude per le sole leggi penali od eccezionali. Le previsioni censurate non sarebbero riconducibili ad alcuno dei due concetti. Per legge eccezionale, in particolare, dovrebbe intendersi una disposizione che, stante una disciplina generale per un dato fenomeno, introduce per alcune fattispecie una «interruzione della conseguenza logica» di tale disciplina. Nel caso in esame, secondo il rimettente, non esisterebbe una regola di portata generale rispetto alla quale le disposizioni censurate possano porsi in rapporto di deroga.

2.2. — Un primo profilo di illegittimità costituzionale è individuato dal giudice *a quo* nella violazione del diritto di difesa dell'indagato. Pur dovendo culminare la procedura camerale nella formazione di una prova circa l'illecita acquisizione dei dati, è adottato un modello procedimentale di forma semplificata, che non contempla accertamenti su iniziativa delle parti o del giudice e non prescrive la partecipazione necessaria del difensore dell'accusato. In sostanza, la procedura vorrebbe emulare quella dell'incidente probatorio, senza però riprodurre il carattere anticipatorio delle forme e delle garanzie dibattimentali, e dunque violando il secondo comma dell'art. 24 e l'art. 111, primo, secondo e quarto comma, Cost.



D'altra parte, il verbale la cui redazione è prescritta al giudice deve necessariamente omettere la descrizione delle informazioni acquisite illegalmente, ed è dunque inidoneo alla piena verifica dei fatti, che resta preclusa irrimediabilmente dopo la distruzione del supporto cui si riferisce il procedimento.

Proprio tale circostanza, secondo il rimettente, vale a documentare la violazione concomitante dell'art. 112 Cost., atteso che la precoce ed irrimediabile eliminazione della prova del reato contraddirebbe il principio del perseguimento obbligatorio del reato medesimo. In effetti la procedura regolata dalle norme censurate non è finalizzata ad accertare la responsabilità dell'indagato e, d'altra parte, nella sede deputata a tale accertamento, la prova necessaria non sarebbe più disponibile. La disciplina censurata, dunque, non varrebbe ad assicurare un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di protezione della riservatezza e l'interesse, di rango costituzionale, al perseguimento dei reati.

Infine, a parere del rimettente, sussiste una violazione del primo comma dell'art. 24 Cost. in relazione al diritto della persona offesa di ottenere un risarcimento per il torto subito, dato che la distruzione della prova pregiudica la possibilità di documentare in giudizio il fondamento della relativa pretesa. Giudizio che, nella specie, è lo stesso finalizzato alla verifica della responsabilità penale dell'imputato, posto che la vittima dell'illecita captazione si è costituita parte civile e si è opposta, non casualmente, all'applicazione di regole che pure dovrebbero tutelare il suo diritto alla riservatezza.

3. — Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza del 13 dicembre 2007 (r.o. n. 84 del 2008), ha sollevato — in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 259 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 281 del 2006.

Il rimettente è investito della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero in un procedimento per falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), relativamente alle dichiarazioni rese, dal dirigente di una grande azienda multinazionale, nel giudizio civile che un dipendente della stessa azienda aveva promosso impugnando il proprio licenziamento. Tale dipendente, nell'opporsi ex art. 410 cod. proc. pen. all'accoglimento della richiesta di archiviazione, ha riferito tra l'altro di comportamenti vessatori dell'azienda, che si sarebbero spinti fino allo svolgimento di illecite attività di indagine sulla sua vita privata.

Secondo quanto riferito dal giudice *a quo*, le indagini in questione sarebbero state commissionate ad una delle agenzie investigative coinvolte nel procedimento ove è stata deliberata l'ordinanza r.o. n. 508 del 2007 (*supra*, § 1). Nel contesto di tale procedimento, sempre secondo il rimettente, sarebbe stato rinvenuto e sequestrato, tra gli altri, un incartamento relativo al dipendente poi licenziato.


Il Tribunale riferisce d'aver respinto una prima volta la richiesta di archiviazione, ordinando il compimento di ulteriori indagini, una delle quali consistente nell'acquisizione del dossier commissionato dalla società convenuta nella causa di lavoro cui già si è fatto cenno. Il pubblico ministero avrebbe dato corso alle altre richieste, facendo però constatare la giuridica impossibilità di procedere all'acquisizione dei documenti recanti le informazioni illegalmente raccolte con riguardo all'odierno opponente.

Tali informazioni infatti — sempre stando alle indicazioni poi riprese dal rimettente — sarebbero state acquisite mediante la corruzione di pubblici ufficiali. Il relativo materiale di supporto sarebbe dunque oggetto, a norma del comma 2 dell'art. 240 cod. proc. pen., di un divieto assoluto di utilizzazione e di riproduzione, ivi comprese le attività necessarie per «travasare» ed apprezzare gli elementi di prova nel procedimento in corso avanti al giudice rimettente.

Il Tribunale prosegue riferendo d'aver celebrato, a questo punto, una nuova udienza camerale, «per prendere cognizione della situazione», e che nel corso di tale udienza pubblico ministero ed indagato avrebbero insistito per l'accoglimento della richiesta di archiviazione, mentre la persona offesa avrebbe sollecitato un provvedimento di «imputazione coatta» con riguardo all'ipotizzato delitto di falsa testimonianza. Nessuna di tali soluzioni, però, risulterebbe «soddisfacente». Per un verso, infatti, la prova del dolo di falsa testimonianza non sarebbe allo stato adeguata. Essa potrebbe essere integrata, però, alla luce delle informazioni desumibili dal dossier (lo stesso rimettente riferisce, per altro, che il dirigente chiamato a testimoniare nella causa di lavoro, su circostanze pertinenti al rendimento del dipendente licenziato, era stato assunto dall'azienda in epoca successiva all'esaurimento delle «attività di spionaggio»).

A questo punto il giudice *a quo*, dato atto che nel procedimento concernente l'acquisizione illegale di informazioni (condotto da altro magistrato del suo stesso Ufficio) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 cod. proc. pen. (*supra*, § 1), assume che, nell'ambito del procedimento di archiviazione che lo riguarda, sarebbe «necessario muoversi nella medesima direzione».

3.1. — Le questioni di legittimità sono prospettate, in sostanza, attraverso una sintesi del *petitum* e degli argomenti che caratterizzano l'ordinanza r.o. n. 508 del 2007.



Venendo al caso per cui procede, il Tribunale evidenzia in particolare la compressione «dei diritti del denunciante e opponente alla richiesta di archiviazione». Infatti, il procedimento per falsa testimonianza sarebbe «collegato» a quello che concerne l'illecita raccolta delle informazioni, e la «testimonianza e l'atteggiamento soggettivo» dell'indagato potrebbero essere «illuminati e meglio compresi proprio disponendo di una conoscenza completa degli episodi assai inquietanti che l'avrebbero preceduta e cioè lo "spionaggio" illegale in danno del dipendente poi licenziato». La vittima delle illecite attività investigative potrebbe poi subire un pregiudizio, in vista della tutela della propria onorabilità, per la mancata conoscenza di dettaglio delle informazioni acquisite in suo danno, poiché il relativo supporto potrebbe essere stato riprodotto e distribuito a terzi prima dell'intervenuto sequestro.

Per tali ragioni la questione di legittimità dell'art. 240 cod. proc. pen. sarebbe rilevante anche nel giudizio *a quo*. In particolare, «pur apparendo di più diretta rilevanza, per le caratteristiche del caso in esame, con riferimento alla prospettabile violazione dell'art. 24 comma primo della Costituzione e quindi dei diritti delle persone offese», la questione dovrebbe essere sollevata per tutti i profili già evocati con l'ordinanza r.o. n. 508 del 2007, in forza di una loro asserita «inscindibilità».

Considerato in diritto

1. — Con le tre ordinanze indicate in epigrafe, i Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Milano e Vibo Valentia sollevano questioni di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259 (Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281.

Le disposizioni vengono censurate in quanto stabiliscono che i supporti recanti dati illegalmente acquisiti a proposito di comunicazioni telefoniche o telematiche, o informazioni illegalmente raccolte, debbano essere distrutti in esito ad una udienza camerale celebrata dal giudice per le indagini preliminari, e che in proposito debba essere redatto un verbale, nel quale si dia «atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita», nonché «delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati», e tuttavia venga omissivo qualsiasi «riferimento al contenuto» dei documenti, supporti ed atti concernenti le informazioni raccolte.

Anzitutto la disciplina contrasterebbe con gli articoli 24, secondo comma, e 111, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione. Infatti la procedura prescritta dalle norme censurate, pur essendo finalizzata alla distruzione del corpo del reato concernente l'illecita acquisizione dei dati, e pur dovendo culminare nella formazione di un verbale destinato alla lettura in sede dibattimentale, si svolge in forma camerale, alla presenza solo eventuale delle parti e dei difensori, senza possibilità di approfondimenti istruttori, e dunque con esercizio solo eventuale del diritto di difesa e del contraddittorio.

Gli stessi parametri costituzionali risulterebbero violati anche in una diversa prospettiva: la distruzione dei supporti recanti le informazioni acquisite illegalmente, e la concomitante assenza di riferimenti all'oggetto ed alla natura di tali informazioni nel verbale destinato alla lettura dibattimentale, sarebbero pregiudizievoli per il diritto di difesa ed il diritto alla prova del soggetto accusato dell'illecita raccolta, impedendo la verifica del carattere riservato delle informazioni e, comunque, della loro acquisizione mediante modalità illecite.


Viene prospettata, ancora, una violazione del primo comma dell'art. 24 Cost., poiché la distruzione dei supporti di cui si tratta, e la concomitante assenza di riferimenti all'oggetto ed alla natura delle informazioni illegalmente acquisite nel verbale destinato alla lettura dibattimentale, pregiudicherebbero il diritto della persona offesa di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.

Sarebbe infine vulnerato il principio sancito nell'art. 112 Cost., in quanto la soppressione della prova del reato connesso all'illecita acquisizione dei dati comprometterebbe l'efficace esercizio dell'azione penale in relazione a tale reato, anche con riferimento ai fattori che rilevano per la quantificazione della pena in caso di condanna.

2. — In via preliminare, data la sostanziale identità delle questioni proposte dai Giudici rimettenti, è opportuno disporre la riunione dei relativi giudizi.

3. — La questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia (r.o. n. 50 del 2008) è inammissibile.

Il rimettente ha posto in adeguato rilievo la circostanza che, nel caso sottoposto alla sua valutazione, non si discute dell'intercettazione di comunicazioni telefoniche o telematiche, ma dell'illecita captazione di colloqui tra persone presenti (trascurando, per altro, il problema della qualificazione penalistica di intercettazioni effettuate da soggetti privati nell'abitacolo di veicoli, la cui considerazione come luoghi di privata dimora è da lungo tempo controversa). Lo stesso



giudice *a quo*, in particolare, ha osservato come il secondo comma dell'art. 240 cod. proc. pen. — cioè la norma che delimita l'oggetto della procedura regolata dalle disposizioni immediatamente successive — si riferisca a «dati e contenuti» concernenti comunicazioni relative a «traffico telefonico e telematico», e ne ha dedotto che la previsione non comprende la captazione di conversazioni attuate senza l'ausilio di mezzi tecnici di teletrasmissione. Tale opinione, che trova riscontro nella lettera della norma censurata, è stata significativamente anticipata nel corso della discussione parlamentare culminata con l'approvazione della legge n. 281 del 2006 ed è condivisa, inoltre, da molti degli studiosi che hanno commentato la disciplina in esame.

Senonché, proprio in aderenza alla conclusione cui perviene il rimettente, deve constatarsi l'irrelevanza della questione sollevata, posto che il materiale preso in esame nel giudizio *a quo* non è compreso nell'ambito dei documenti assoggettabili alla procedura di distruzione. Non può condividersi, in particolare, l'assunto secondo cui l'elencazione contenuta nel comma 2 dell'art. 240 cod. proc. pen. sarebbe suscettibile di estensione in via analogica, secondo il disposto dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. L'interpretazione analogica è preclusa tra l'altro, a norma dell'art. 14 delle disposizioni appena citate, per le cosiddette leggi eccezionali. Si comprende facilmente, pur senza accedere ad una ricostruzione di dettaglio delle norme sull'utilizzazione processuale e sulla destinazione delle cose in sequestro, che la procedura di distruzione immediata dei materiali in discussione costituisce, per una molteplicità di profili, una deroga a disposizioni di carattere generale.

La durata del sequestro cosiddetto probatorio, quando non ricorrono i presupposti per la restituzione della cosa sequestrata all'avente diritto, coincide con la durata del relativo procedimento penale (art. 262 cod. proc. pen.), fatta eccezione per alcune ipotesi che, a loro volta, sono derogatorie d'una regola generale. Gli stessi documenti anonimi, alla cui disciplina il legislatore del 2006 ha voluto accostare la normativa censurata in questa sede, sono distrutti solo dopo cinque anni, sempre che non si tratti di corpo del reato e che non provengano comunque dall'imputato, nel qual caso sono acquisiti agli atti del procedimento (art. 240, comma 1, cod. proc. pen., e art. 5 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, approvato con decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334).

Si deve ribadire, dunque, che la disciplina censurata presenta carattere eccezionale e come tale va applicata secondo regole di stretta interpretazione. Da ciò deriva che il rimettente non è chiamato a fare applicazione delle norme da lui stesso sospettate di illegittimità costituzionale. La questione sollevata, di conseguenza, è inammissibile per difetto di rilevanza.

4. — Ad una conclusione analoga si deve pervenire con riguardo alla la questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con l'ordinanza r.o. n. 84 del 2008.

Risulta infatti, con chiarezza, che il rimettente non deve fare alcuna applicazione delle norme oggetto di censura, non essendo giudice di una procedura incidentale regolata dai commi 3 e seguenti dell'art. 240 cod. proc. pen.


Le doglianze del rimettente si concentrano, in sostanza, sulla preclusione dell'accesso ad una prova raccolta in un diverso procedimento. Senonché tale preclusione scaturisce, per il divieto di utilizzazione e comunque per l'impossibilità di formare copie del materiale sequestrato, dal secondo comma dell'art. 240 cod. proc. pen., norma che lo stesso rimettente non ha censurato. Egli ha inteso riprendere, piuttosto, rilievi concernenti la procedura finalizzata alla distruzione dei supporti recanti le indagini asseritamente compiute a carico dell'opponente, cioè disposizioni procedurali che, nella sua prospettiva, sono del tutto irrilevanti. La questione dei diritti e delle garanzie spettanti alla vittima della presunta acquisizione illegale di informazioni ha motivo di porsi solo nella procedura incidentale finalizzata alla distruzione dei relativi supporti, e questo vale per qualunque conseguenza possa derivare, in via di fatto, dall'accoglimento della relativa richiesta.

5. — La questione di legittimità costituzionale proposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con l'ordinanza r.o. n. 508 del 2007 è fondata, nei limiti di seguito precisati.

5.1. — Le ragioni delle censure del rimettente nei confronti delle disposizioni oggetto del presente giudizio poggiano sulla ritenuta irragionevole sproporzione tra la tutela apprestata per il diritto alla riservatezza e quella assicurata al diritto di difesa, al diritto di azione ed ai principi del giusto processo e di obbligatorietà dell'azione penale. Nel bilanciamento tra i suddetti diritti e principi fondamentali, il legislatore avrebbe sacrificato pressoché interamente i secondi in favore del primo. Da questa considerazione il giudice *a quo* fa discendere il *petitum* dell'atto introduttivo, consistente nella richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

5.2. — L'assunto del rimettente può essere condiviso solo in parte, proprio per l'esigenza, dallo stesso sottolineata, di mantenere nella disciplina in materia un corretto equilibrio tra diritti e principi fondamentali.

Deve preliminarmente porsi in rilievo che la normativa oggetto della presente questione è stata approvata per porre rimedio ad un dilagante e preoccupante fenomeno di violazione della riservatezza, che deriva dalla incontrollata diffusione mediatica di dati e informazioni personali, sia provenienti da attività di raccolta e intercettazione legalmente



autorizzate, sia — fatto più grave, che riguarda direttamente il presente giudizio — effettuate al di fuori dell'esercizio di ogni legittimo potere da pubblici ufficiali o da privati mossi da finalità diverse, che comunque non giustificano l'intrusione nella vita privata delle persone.

La preoccupazione del legislatore è stata quella di evitare che la doverosa osservanza delle norme che impongono la pubblicità degli atti del processo possa risolversi in un ulteriore danno per le vittime delle illecite interferenze, le quali, oltre ad aver subito indebite intrusioni nella propria sfera personale, rimarrebbero esposte, per un lungo periodo, al rischio che il frutto dell'attività illegale di informazione e intercettazione possa diventare strumento di campagne difamatorie e delegittimanti nei loro riguardi. Il pericolo è apparso aumentato per la constatazione, di comune esperienza, che non è garantita, nelle condizioni normative ed organizzative attuali, una adeguata tenuta della segretezza degli atti custoditi negli uffici giudiziari, come purtroppo dimostrano le frequenti «fughe» di notizie e documenti.

L'intento di prevenire tali possibili abusi ha indotto lo stesso legislatore ad introdurre una disciplina derogatoria rispetto alla normativa ordinaria sulla conservazione del corpo di reato: i documenti, i supporti e gli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati e acquisiti, devono essere distrutti, per disposizione del giudice per le indagini preliminari, al più presto possibile, nell'ambito di un procedimento incidentale molto rapido, che deve precedere la chiusura delle indagini preliminari.

6. — Ritiene questa Corte che la finalità di assicurare il diritto inviolabile alla riservatezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione, tutelato dagli artt. 2 e 15 Cost. (*ex plurimis*, sentenze n. 366 del 1991, n. 81 del 1993, n. 463 del 1994, n. 372 del 2006), cui deve aggiungersi uguale diritto fondamentale riguardante la vita privata dei cittadini nei suoi molteplici aspetti, non giustifichi una eccessiva compressione dei diritti di difesa e di azione e del principio del giusto processo. La limitazione in eccesso deriva dall'aver delineato il procedimento incidentale, volto alla distruzione del materiale sequestrato di cui sopra, secondo il modello processuale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., nella parte in cui configura un contraddittorio solo eventuale.

Peraltro lo stesso comma 5 dell'art. 240 cod. proc. pen. fa riferimento all'obbligo per il giudice di sentire solo le parti «comparse» e rende in tal modo incontrovertibile il carattere tendenzialmente sommario della procedura.


A ciò si deve aggiungere che il provvedimento con cui il giudice ordina la distruzione del corpo di reato (a prescindere dalla sua discussa impugnabilità) determina, in forza dell'immediata esecuzione materiale, la conseguenza che qualunque violazione dei diritti delle parti, derivante dall'imperfezione del contraddittorio, diviene irreparabile.

6.1. — L'irreparabilità delle eventuali violazioni dei diritti delle parti non è compensata dalla sostituzione dei documenti, atti e supporti fisicamente eliminati con il verbale di cui al comma 6 dell'art. 240 cod. proc. pen., giacché il divieto di inserire nel verbale alcun riferimento al contenuto dei predetti documenti, supporti e atti e l'espressa limitazione della descrizione alle «modalità e ai mezzi» con cui il materiale è stato acquisito, determinano, nel seguito del procedimento, una condizione di estrema difficoltà nell'esercizio del diritto di difesa degli imputati, del diritto al risarcimento dei danni delle parti offese e nell'effettivo esercizio dell'azione penale, da parte del pubblico ministero.

Inoltre, una restrizione del contraddittorio nell'ambito di un procedimento che, per il fatto di culminare nella distruzione di corpi di reato, incide fortemente sullo svolgimento successivo del processo, costituisce, di per sé, una violazione dei principi del giusto processo, dettati dall'art. 111 Cost. La medesima restrizione produce pure, come conseguenza inevitabile della prima illegittimità, una eccessiva limitazione dei diritti di difesa e di azione e dell'efficiente esercizio dell'azione penale. Sulla base di questa considerazione, lo scrutinio di costituzionalità si deve appuntare sull'effetto combinato della norma che limita il contraddittorio nel procedimento incidentale *de quo* e di quella che prescrive la formazione di un verbale — come si vedrà meglio appresso — troppo povero di contenuti.

Nel corso dei lavori parlamentari, che hanno preceduto l'approvazione delle norme censurate, è stato sottolineato che, a causa del contenuto troppo limitato del verbale sostitutivo, si introduceva una «prova diabolica», che le parti non sarebbero state in grado di sostenere. A tal proposito, si deve ricordare che questa Corte ha affermato e ribadito nella propria giurisprudenza che non è sufficiente l'astratta previsione del diritto di difesa (e, più in generale, dei diritti delle parti nel processo), ma è necessario che sia garantito il suo effettivo esercizio (*ex plurimis*, sentenze n. 212 del 1997, n. 62 del 2008, n. 20 del 2009). La determinazione, per effetto di previsioni normative, di situazioni di grave difficoltà nel normale esercizio del diritto delle parti alla prova incide sulla sua effettività ed è, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza citata, costituzionalmente inaccettabile.

6.2. — D'altra parte, la pressante esigenza di dare al diritto fondamentale alla riservatezza una tutela più intensa, rispetto a quella, rivelatasi insufficiente, del recente passato, induce a ritenere non irragionevoli particolari modalità di trattamento del materiale probatorio, che riescano a contemperare tutti i diritti e principi fondamentali coinvolti in questa delicata materia. Le modalità di bilanciamento tra i suddetti diritti e principi sono molteplici e non spetta a questa Corte, ma al legislatore, individuare possibili soluzioni nell'ambito della disciplina del processo penale. Nel presente giudizio le valutazioni che il giudice delle leggi è chiamato ad esprimere sono necessariamente limitate dall'oggetto



della questione ed in questa cornice deve essere ricercato il punto di equilibrio tra le diverse e potenzialmente opposte esigenze, tutte costituzionalmente protette, che vengono in rilievo. Diversi e migliori equilibri possono essere individuati dal legislatore — dotato di poteri innovativi non istituzionalmente attribuiti a questa Corte — nel rispetto dei diritti e dei principi evocati nel presente giudizio.

Se si parte da questo presupposto, si deve escludere che la caducazione totale delle norme censurate dal rimettente possa essere idonea a restaurare l'equilibrio alterato dalle stesse. Ad uno squilibrio infatti se ne sostituirebbe un altro, giacché, come sopra detto, le regole del processo e l'insicurezza della tenuta del segreto degli atti custoditi negli uffici giudiziari esporrebbero le vittime ad un pericolo di divulgazione contrario alla misura minima di tutela della riservatezza delle persone in un ordinamento liberale e democratico, dove le ragioni di giustizia devono trovare adeguati strumenti processuali di realizzazione, senza però sacrificare eccessivamente ed inutilmente i diritti delle vittime incolpevoli di gravi interferenze nella loro vita privata, per di più con la motivazione che si vogliono tutelare proprio i loro interessi.

Ove fossero introdotte nell'ordinamento processuale precauzioni sufficienti ad impedire che la pubblicità del dibattimento determini inevitabilmente la pubblicazione di tutto il materiale probatorio, come, ad esempio, attualmente si verifica nei casi in cui il codice di rito prescrive l'udienza a porte chiuse; ove si avesse, inoltre, la ragionevole certezza che la custodia dei materiali relativi ad illecite interferenze nelle comunicazioni e nella vita privata fosse circondata da misure organizzative efficaci e presidiata da norme rigorose sulla tracciabilità dei percorsi dei materiali stessi e sull'individuazione dei soggetti istituzionalmente responsabili, anche a titolo di *culpa in vigilando*, allora drastiche misure di salvaguardia, come quelle introdotte dalle norme censurate, potrebbero non essere considerate indispensabili. Nell'attuale situazione di incertezza sull'effettività della tutela del diritto alla riservatezza, non è possibile cancellare, puramente e semplicemente, le norme che impongono la distruzione dei documenti, supporti e atti illecitamente acquisiti. Si devono invece ricondurre tali norme, nei limiti del possibile, al rispetto sia dell'equilibrio costituzionalmente necessario, sia della *ratio* emergente dalle medesime.


7. — Il risultato prima delineato si può conseguire recidendo il legame, istituito dal comma 4 dell'art. 240 cod. proc. pen., tra la procedura speciale di cui ai commi 3 e seguenti dello stesso articolo e l'art. 127 cod. proc. pen., nella misura in cui il richiamo a tale norma fa ricadere sulla procedura medesima le limitazioni del contraddittorio che connotano il modello generale del rito camerale. D'altronde, lo stesso legislatore ha manifestato in modo chiaro l'intenzione di dettare una normativa mirata alla formazione di una fonte di prova anticipata rispetto alle successive fasi del processo. Ne consegue che tale scopo deve essere perseguito nel rispetto dei principi del giusto processo, del diritto di difesa e di azione e dell'effettivo esercizio dell'azione penale, che si concretizzano in una rigorosa prescrizione del contraddittorio tra le parti, come quella contenuta nell'art. 401, commi 1 e 2, cod. proc. pen., che disciplina l'udienza relativa all'incidente probatorio. Tale ultima normativa deve naturalmente estendersi ad una fattispecie processuale, come quella oggetto del presente giudizio, per effetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 Cost.

Il contraddittorio è garanzia insostituibile nell'ordinamento processuale di uno Stato di diritto e i potenziali aggravii di lavoro — in presenza di procedimenti con molte parti — si devono fronteggiare con idonee misure organizzative e di gestione dei processi, non certo con la irragionevole compressione dei diritti garantiti dalla Costituzione.

8. — Il secondo fattore che contribuisce all'effetto combinato di illegittimità costituzionale — di cui s'è detto al paragrafo 6 — si deve individuare nella insufficiente attitudine del verbale sostitutivo, quale prefigurato dal censurato comma 6 dell'art. 240 cod. proc. pen., a rappresentare i fatti, dai quali il giudice del merito dovrà trarre le sue valutazioni. Il rimettente pone a base di uno dei motivi addotti per sostenere l'illegittimità costituzionale di tale norma la considerazione che la stessa introdurrebbe una sorta di giudizio anticipato, destinato a condizionare indebitamente la pronuncia del giudice del merito. Si deve osservare, in proposito, che la lettura della suddetta disposizione porta a conclusioni diverse.

La legge prescrive che nel verbale in questione si dia «atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti», anzitutto in considerazione del fatto che l'atto deve documentare le conclusioni delle parti. Il verbale non può esplicitare alcuna efficacia valutativa che non sia strettamente circoscritta alla decisione di distruggere il materiale, e, nella propria funzione concomitante (e primaria) di prova «sostitutiva» del corpo di reato, non può esercitare alcun condizionamento sulla decisione da assumere nell'ambito del procedimento principale.

Proprio la necessaria natura descrittiva del verbale sostitutivo impone che lo stesso non si limiti a contenere i dati relativi alle «modalità e ai mezzi» usati ed ai soggetti interessati, ma debba altresì contenere tutte le indicazioni utili ad informare il giudice e le parti del successivo giudizio in merito alle circostanze da cui si possano trarre elementi di valutazione circa l'asserita illiceità dell'attività contestata agli imputati. La semplice descrizione delle modalità e



dei mezzi utilizzati per raccogliere informazioni può non essere sufficiente a consentire un adeguato successivo controllo giudiziale, nel contraddittorio delle parti, sulla liceità o non della condotta degli imputati. Né questi ultimi, né le parti offese, né il pubblico ministero disporrebbero, nel giudizio di merito, di dati obiettivi sufficienti a suffragare le rispettive posizioni, difensive o accusatorie. Ecco perché è costituzionalmente necessario allargare le potenzialità rappresentative del verbale in questione, includendovi anche tutte le circostanze che hanno caratterizzato l'attività diretta all'intercettazione, alla detenzione ed all'acquisizione del materiale per il quale il pubblico ministero ha chiesto l'avvio del procedimento incidentale *de quo*. Il giudice del merito deve poter disporre di tutti gli elementi necessari per valutare, senza alcun condizionamento derivante dalla decisione presa nel procedimento incidentale, e nel contraddittorio tra le parti, se l'assunto accusatorio del pubblico ministero abbia o non fondamento.

L'inserimento nel verbale della descrizione delle circostanze relative all'attività asseritamente illecita di cui sopra comprende, ove sia necessario, soltanto i dati conoscitivi sulla natura e sulle caratteristiche formali dei documenti, supporti ed atti (con esclusione, ai sensi del comma 6, di ogni riferimento alle informazioni in essi contenute), da cui, in correlazione alle circostanze di luogo, di tempo e di contesto della loro acquisizione, si possono trarre elementi di giudizio sulla liceità dei comportamenti degli imputati.

La correttezza e l'obiettività del verbale sostitutivo sono garantite dalla formazione dello stesso nel contraddittorio tra le parti. Il rischio che nel corso di tale procedura possa verificarsi una illecita divulgazione delle notizie riservate, in ipotesi illegalmente acquisite, è attenuato dal divieto di effettuare copia in qualunque forma degli stessi, contenuto nel comma 2 dell'art. 240 cod. proc. pen.; sarà cura degli uffici giudiziari e dei responsabili degli stessi prevenire ogni violazione di tale divieto.

Per le ragioni sopra esposte, questa Corte ritiene di dover accogliere solo parzialmente la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente, per ripristinare un corretto equilibrio tra i parametri costituzionali evocati. È appena il caso di ripetere che l'equilibrio così raggiunto non è l'unico in assoluto possibile, ma è l'unico realizzabile tenendo conto della legislazione data e dei limiti costituzionali di intervento del giudice delle leggi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 240, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, dello stesso codice;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 240, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l'attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, in riferimento agli artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 50 del 2008);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 84 del 2008).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.


Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA



N. 174

Sentenza 10 - 11 giugno 2009

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Referendum - Referendum abrogativi in materia elettorale indetti per il 21 e 22 giugno 2009 - Trasmissioni della RAI dedicate alla campagna referendaria - Disciplina deliberata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Conferma dell'ammissibilità del conflitto, già dichiarata, in via deliberativa, con ordinanza n. 172 del 2009.

- Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 maggio 2009, artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 21, 48 e 75; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 2, lett. d), in combinato disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Referendum - Referendum abrogativi in materia elettorale indetti per il 21 e 22 giugno 2009 - Trasmissioni della RAI dedicate alla campagna referendaria - Disciplina deliberata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie - Dedotta possibilità che lo spazio comunicativo spettante alla parte favorevole all'approvazione dei quesiti referendari venga riservato ai gruppi parlamentari, con esclusione dei rappresentanti del Comitato promotore - Evenienza smentita nei fatti dal calendario delle tribune referendarie approvato dalla RAI - Conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla doglianza - Improcedibilità del ricorso per la parte relativa.


- Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 maggio 2009, art. 5, commi 4 e 7.
- Costituzione, artt. 21, 48 e 75; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 2, lett. d), in combinato disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Referendum - Referendum abrogativi in materia elettorale indetti per il 21 e 22 giugno 2009 - Trasmissioni della RAI dedicate alla campagna referendaria - Disciplina deliberata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie - Dedotta menomazione delle attribuzioni dei Comitati promotori, sul presupposto che questi non siano compresi tra i «soggetti politici» cui la delibera assicura parità di trattamento - Interpretazione priva di fondamento - Necessità, in assenza di espressa disposizione preclusiva, di ritenere beneficiari della garanzia anche i Comitati promotori - Spettanza alla Commissione parlamentare del potere di adottare la disciplina in tali sensi interpretata.

- Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 maggio 2009, art. 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 21, 48 e 75; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 2, lett. d), in combinato disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; legge 22 febbraio 2000, n. 28, artt. 1, comma 2, e 4.

Referendum - Referendum abrogativi in materia elettorale indetti per il 21 e 22 giugno 2009 - Trasmissioni della RAI dedicate alla campagna referendaria - Disciplina deliberata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie - Denunciata possibilità che i rappresentanti dei Comitati promotori vengano esclusi dai particolari programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni ed opinioni - Erroneo presupposto interpretativo - Necessità di ritenere che i Comitati non possano essere discriminati rispetto ai gruppi politici - Spettanza alla Commissione parlamentare del potere di adottare la disciplina in tali sensi interpretata.

- Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 maggio 2009, art. 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 21, 48 e 75; legge, n. 28, art. 4, comma 2, lett. d), in combinato disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; legge 22 febbraio 2000, n. 28, artt. 1, comma 2, e 4.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'approvazione della delibera del 14 maggio 2009 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i *referendum* popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009», promosso da Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico, nella loro qualità di promotori e presentatori di tre richieste di *referendum* popolare, con ricorso notificato il 3 giugno 2009, depositato in cancelleria il 4 giugno 2009 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito;


Udito nella udienza pubblica del 9 giugno 2009 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato Francesco Saverio Marini per Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ritenuto in fatto

1. — I signori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico, nella loro qualità di promotori e presentatori delle tre richieste di *referendum* elettorali indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009, hanno presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per la dichiarazione che non spettava alla predetta Commissione adottare le disposizioni contenute negli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera del 14 maggio 2009 della medesima Commissione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 2009, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i *referendum* popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009», in quanto lesiva delle attribuzioni costituzionali di cui agli articoli 21, 48 e 75 della Costituzione, come attuati dall'art. 4, comma 2, lettera *d*), della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) in combinato disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

I ricorrenti, in particolare, affermano che l'art. 5, commi 4 e 7, riguardante la disciplina delle tribune referendarie e le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica diverse dalle tribune «eventualmente disposte dalla RAI», non prevederebbe la partecipazione di rappresentanti del Comitato promotore dei *referendum*, assicurandone e garantendone la presenza «soltanto nella eventualità in cui alla trasmissione prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto».



I rappresentanti del Comitato promotore lamentano poi che l'art. 7, commi 1 e 3, concernente i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento, pur stabilendo il criterio della «parità di trattamento fra i diversi soggetti» politici, non contemplerebbe tra i soggetti beneficiari di siffatta parità di trattamento il Comitato promotore, prevedendo invece che «sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione».

In particolare, i ricorrenti lamentano che i predetti articoli 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, violerebbero le attribuzioni costituzionali loro spettanti in base agli articoli 21, 48 e 75 Cost. e alle loro norme attuative, ovvero l'art. 4, comma 2, lettera d), della legge n. 28 del 2000 in combinato disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

La legge n. 28 del 2000 stabilisce, per quanto riguarda la comunicazione politica radiotelevisiva, che «per il *referendum* gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario», mentre l'art. 52, secondo comma, legge n. 352 del 1970 prevederebbe, per la medesima comunicazione radiotelevisiva, che ai promotori del *referendum* debba essere riconosciuta una posizione pari a quella attribuita «ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento».

Le due norme attuative del principio del pluralismo dell'informazione determinerebbero una «indubbia posizione di garanzia» dei promotori del *referendum* nell'attività di comunicazione politico-referendaria. In particolare, l'art. 52, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, secondo i rappresentanti del Comitato promotore, recherebbe una garanzia di accesso a spazi pari a quelli riservati ai rappresentanti dei gruppi parlamentari favorevoli al *referendum*, che non possono considerarsi idonei a sostituire i promotori dei *referendum*.

La delibera della Commissione parlamentare agli art. 5, commi 4 e 7 e 7, commi 1 e 3, sarebbe illegittima laddove non prevede che ai promotori del *referendum* debbano essere destinati spazi comunicativi e informativi uguali e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto rispetto a quelli che l'emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici favorevoli al *referendum*.

I ricorrenti non contestano la mancata previsione della contestualità della presenza dei rappresentanti dei gruppi e di quelli del Comitato promotore nell'ambito della stessa trasmissione, ma la mancanza nella delibera della Commissione della previsione di una concreta partecipazione dei rappresentanti del Comitato promotore che deve essere «almeno equivalente, sebbene non necessariamente contestuale, a quella dei rappresentanti dei gruppi politici parlamentari favorevoli al *referendum*».


La parità degli spazi da garantire ai rappresentanti del Comitato promotore rispetto agli esponenti politici deve essere intesa, secondo i ricorrenti e alla luce degli artt. 21, 48 e 75 Cost., in senso concreto e sostanziale e non già meramente formale; parità che non si raggiungerebbe con la previsione di un eguale numero di partecipazioni dei rappresentanti del Comitato promotore e di quelli dei gruppi politici favorevoli al *referendum* se gli spazi concessi fossero tutti «secondari», in termini di collocazione oraria nel palinsesto o di indici medi di ascolto. Parità di partecipazione che le disposizioni della delibera oggetto di conflitto non sarebbero in grado di garantire vista la mancanza di specifiche previsioni di dettaglio.

La parità di partecipazione e trattamento ai programmi televisivi di informazione e comunicazione politico-referendaria, nel senso sopra esposto, sarebbe da considerare, secondo i ricorrenti, puntuale attuazione dei principi di cui all'art. 75 Cost. che disciplina l'istituto referendario considerato «pressoché unanimamente» quale correttivo del sistema parlamentare.

I ricorrenti chiedono, quindi, che la Corte dichiari che non spettava alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare le disposizioni contenute negli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera adottata nella seduta del 14 maggio 2009 e che annulli conseguentemente le disposizioni impugnate, nella parte in cui esse non prevedono che ai promotori del *referendum* debbano essere complessivamente destinati i medesimi spazi comunicativi e informativi e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto, di quelli che l'emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici parlamentari favorevoli al *referendum*.

2. — Con ordinanza n. 172 del 2009 il conflitto è stato dichiarato ammissibile e l'udienza pubblica è stata fissata al 9 giugno 2009, previo riconoscimento della inapplicabilità dei termini processuali previsti dagli artt. 25 e 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto l'osservanza di essi avrebbe prodotto una irrimediabile lesione dei diritti costituzionali coinvolti.

3. — Si è costituita in giudizio la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile, quanto all'art. 5, commi 1 e 4, ed infondato, quanto all'art. 7, commi 1 e 3.



In ordine all'art. 5, la difesa della Commissione parlamentare osserva che il calendario delle tribune referendarie approvato dalla RAI assicura la presenza di un rappresentante del Comitato promotore a ciascuna di esse, sicché sarebbe venuto meno l'interesse dei ricorrenti a coltivare, per tale parte, il ricorso.

Quanto all'art. 7, la Commissione parlamentare ritiene che l'espressione «soggetti politici» che vi ricorre debba ritenersi riferita anche ai promotori del *referendum*, ai quali sarebbe perciò garantita parità di trattamento.

Infine, sarebbe priva di fondamento la pretesa dei ricorrenti di godere dei medesimi spazi assegnati ai gruppi parlamentari «anche nella programmazione destinata all'informazione e all'approfondimento dei temi cui si riferiscono i quesiti referendari».

L'art. 52 della legge n. 352 del 1970 avrebbe ad oggetto, infatti, i soli «spazi di propaganda», ovvero le tribune referendarie e i messaggi autogestiti, mentre i programmi disciplinati dall'art. 7 della delibera della Commissione parlamentare debbono uniformarsi al solo principio costituzionale inteso a realizzare il pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie.

In assenza di disposizioni di legge, perciò, la Commissione parlamentare godrebbe di ampia discrezionalità in materia, nei limiti della idoneità e della congruità della scelta rispetto al fine da perseguire.

Considerato in diritto

1. — Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico, quali promotori e presentatori delle tre richieste di *referendum* abrogativi indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009, hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai fini dell'annullamento degli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera del 14 maggio 2009, con cui la Commissione ha disciplinato forme e modi della programmazione radiotelevisiva della RAI dedicata alla campagna referendaria.


Tali disposizioni sono giudicate lesive delle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti, di cui agli articoli 21, 48 e 75 della Costituzione, come attuati, a parere dei ricorrenti, dall'art. 4, comma 2, lettera *d*), della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), in combinato disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), «nella parte in cui non prevedono che ai promotori del *referendum* debbano essere complessivamente destinati i medesimi spazi comunicativi e informativi e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto, di quelli che l'emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici parlamentari favorevoli al *referendum*».

2. — Preliminarmente va confermata l'ammissibilità del conflitto, già affermata in via di sommaria delibazione nell'ordinanza n. 172 del 2009.

Infatti, quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta, anche in relazione alle attività preordinate all'esercizio del voto referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di *referendum* abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria *ex art. 75 Cost.*, sia la competenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a dichiarare definitivamente, in materia che attiene agli indirizzi per l'informazione e la propaganda attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (sentenze n. 502 del 2000 e n. 49 del 1998).

Inoltre, deve ritenersi sussistente anche il profilo oggettivo del conflitto, poiché gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo sono intesi ad assicurare, in tale servizio, la realizzazione del principio del pluralismo (sentenze n. 420 del 1994 e n. 112 del 1993) e sono pertanto espressione di una attribuzione costituzionale, sì che ogni limitazione della facoltà di partecipare ai programmi radiotelevisivi sui *referendum* che dovesse risultarne, potrebbe, in astratto, ledere l'integrità delle attribuzioni che spetta ai Comitati promotori tutelare.

3. — L'art. 5, comma 4, della delibera della Commissione parlamentare di cui si tratta stabilisce che «qualora alle tribune» referendarie «prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore», mentre il comma 7 di tale disposizione estende quest'ultimo precetto alle «ulteriori trasmissioni di comunicazione politica».



I ricorrenti lamentano che, per effetto di ciò, essi avrebbero la garanzia di intervenire «soltanto nella eventualità in cui alla trasmissione prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto», mentre, in caso contrario, sarebbe consentito alla RAI escludere i rappresentanti del Comitato promotore, riservando interamente ai gruppi parlamentari lo spazio che spetta alla parte favorevole all'approvazione dei quesiti referendari.

Nel costituirsi in giudizio, la Commissione parlamentare ha chiesto che il ricorso, per tale parte, sia dichiarato improcedibile, poiché il timore paventato dai ricorrenti si sarebbe rivelato smentito dai fatti: il calendario delle tribune referendarie approvato dalla RAI ha, infatti, previsto la presenza di un rappresentante del Comitato promotore in tutte tali tribune.

All'udienza pubblica la difesa dei ricorrenti ha aderito espressamente a tale richiesta, dichiarando che non persiste più il proprio interesse a contestare l'adozione, da parte della Commissione parlamentare, dell'art. 5, commi 4 e 7.

Pertanto, essendo venuto meno nella pendenza del giudizio l'interesse alla doglianza, questa Corte deve dichiarare improcedibile il ricorso, per la parte ad essa relativo.

4. — L'art. 7, comma 1, della delibera della Commissione parlamentare stabilisce che «nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici».

I ricorrenti ritengono che le proprie attribuzioni siano menomate, poiché non vi sarebbe modo di ricomprendere i promotori del *referendum* tra i «soggetti politici» cui tale disposizione assicura «parità di trattamento».

Tale convincimento parrebbe basarsi sul testo dell'art. 3 della delibera in questione, che espressamente distingue il Comitato promotore dai «soggetti politici che costituiscano gruppo» parlamentare. Tuttavia, questa interpretazione è priva di fondamento ove si consideri il complessivo quadro normativo, essenzialmente caratterizzato dalla legge n. 28 del 2000.

Infatti, l'art. 1 di questa legge, che promuove e disciplina l'accesso ai mezzi di informazione garantendo parità di trattamento «a tutti i soggetti politici», anche con riguardo alle campagne referendarie (art. 1, comma 2, della legge n. 28 del 2000), si riferisce espressamente ai Comitati referendari come naturali protagonisti di esse (ciò è reso evidente nell'art. 4 della legge n. 28 del 2000).

Inoltre, questa Corte ha già affermato che «l'essenza del principio desumibile in materia dalla Costituzione, [...] è la necessaria democraticità del processo politico referendario e l'esigenza che in esso sia offerta dal servizio pubblico televisivo la possibilità che i soggetti interessati, anche attraverso organizzazioni costituite in vista della consultazione referendaria, partecipino alla informazione e alla formazione dell'opinione pubblica» (sentenza n. 49 del 1998).

Pertanto, in difetto di un'espressa previsione contraria, non vi è modo per contestare la qualità politica dell'azione esercitata dai Comitati promotori, in quanto finalizzata alla promozione dei quesiti presso il corpo elettorale.

Si deve conseguentemente ritenere che la Commissione parlamentare all'art. 7, comma 1, della delibera si sia uniformata al linguaggio del legislatore, includendo i Comitati promotori del *referendum* tra i «soggetti politici», cui spetta parità di trattamento.


Così interpretato l'art. 7, comma 1, della delibera della Commissione non reca alcuna menomazione delle attribuzioni dei ricorrenti.

«Quanto poi all'art. 7, comma 3, questa disposizione prevede la possibilità anche di programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni ed opinioni»: in questo caso, si prescrive che vi «sia assicurato l'equilibrio ed il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto».

La scelta in tal modo operata dalla Commissione parlamentare non può peraltro consentire che tali programmi di «approfondimento» sfuggano alla applicazione delle regole ispirate al principio del pluralismo informativo, concernenti l'accesso alle trasmissioni anche dei diversi soggetti di cui all'art. 3 della delibera parlamentare, salva solo la possibile limitazione del numero dei partecipanti al dibattito (art. 7, parte finale del comma 3 della delibera).

Non solo il comma 3 dell'art. 7 deve interpretarsi, in accordo con quanto stabilito in via generale nel precedente comma 1, nel senso che tra i «soggetti» ivi indicati siano ricompresi i Comitati promotori del *referendum*, ma resta fermo, anche per tali programmi di approfondimento, che i Comitati non possono essere discriminati rispetto agli altri soggetti di cui all'art. 3 della delibera parlamentare.

Ove, pertanto, i particolari programmi disciplinati dall'art. 7, comma 3, della delibera siano caratterizzati dalle «esposizioni e valutazioni», i responsabili di tali programmi, devono operare in modo tale che i rappresentanti dei Comitati promotori non ne siano esclusi sistematicamente.



In questo senso, l'adozione da parte della Commissione parlamentare dell'art. 7, commi 1 e 3, non ha dato luogo ad alcuna lesione delle attribuzioni costituzionali dei promotori dei *referendum*.

5. — I ricorrenti hanno chiesto che questa Corte dichiari che non spettava alla Commissione adottare gli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera del 14 maggio 2009, «nella parte in cui non prevedono che ai promotori del *referendum* debbano essere complessivamente destinati i medesimi spazi comunicativi e informativi e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto, di quelli che l'emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici parlamentari favorevoli al *referendum*».

In altri termini, le attribuzioni dei promotori sarebbero state menomate, in quanto la Commissione parlamentare non avrebbe garantito loro che «la concreta partecipazione dei rappresentanti del Comitato promotore debba essere almeno equivalente, sebbene non necessariamente contestuale, a quella dei rappresentanti dei gruppi politici parlamentari favorevoli al *referendum*».

Questa Corte ha peraltro già sottolineato, quanto al *referendum* abrogativo, «la complessa posizione che l'istituto assume nel sistema costituzionale: da un lato, manifestazione di sovranità popolare non mediata che, in quanto tale, postula un dibattito aperto nella società civile nel quale abbiano voce, oltre ai promotori, di norma favorevoli all'abrogazione, anche i soggetti che si organizzino per esprimere un orientamento contrario; dall'altro, deliberazione su una legge, che investe, cioè, un prodotto della rappresentanza politica e che non può pertanto vedere esclusi dal dibattito pubblico i gruppi parlamentari, riflesso istituzionale del pluralismo politico, che del sistema rappresentativo costituiscono struttura portante» (sentenze n. 502 del 2000 e n. 49 del 1998).

In conclusione, le censure dei ricorrenti sono in parte palesemente infondate, là dove auspicano anche rigide pre-determinazioni degli orari di trasmissione, ed in parte venute meno per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo all'art. 5. Quanto, invece, all'art. 7 le censure si fondano su un erroneo presupposto interpretativo, da cui discenderebbe la pretesa difformità dell'art. 7, commi 1 e 3, della delibera della Commissione parlamentare dal disegno costituzionale in tema di pluralismo informativo.

Una volta dimostratasi infondata tale premessa, viene a mancare ogni motivazione idonea ad illustrare e comprovare la denunciata menomazione delle attribuzioni dei promotori.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di cui in epigrafe, nella parte relativa all'adozione, da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dell'art. 5, commi 4 e 7, della delibera approvata il 14 maggio 2009, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 »;

Dichiara che spettava alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta nell'art. 7, commi 1 e 3, della medesima delibera approvata il 14 maggio 2009, in quanto da interpretare nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.


Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA



N. 175

Ordinanza 10 - 11 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso della Regione Veneto - Impugnazione di diverse disposizioni della legge finanziaria 2008 - Trattazione della questione relativa all'art. 3, comma 79 - Riserva a separata pronuncia della decisione sulle altre questioni.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 79 (che ha riformulato l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
- Costituzione, artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119.

Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Disciplina dell'utilizzo dei c.d. contratti flessibili di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni - Ricorso della Regione Veneto - Genericità e apoditticità della motivazione posta a sostegno dell'impugnazione della norma censurata, a fronte della disomogeneità delle disposizioni in essa contenute - Inottemperanza all'onere di illustrare adeguatamente le ragioni della dedotta violazione dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 79 (che ha riformulato l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
- Costituzione, artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5 marzo 2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008;


Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 2009 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e depositato il 5 marzo 2008, la Regione Veneto ha impugnato alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008);

che, fra esse, la Regione ha impugnato, con riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, l'art. 3, comma 79, della predetta legge n. 244 del 2007, con la quale è stata dettata una nuova formulazione dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), volto a regolare l'utilizzo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di lavoro flessibile;



che la ricorrente, dopo aver riportato pedissequamente la norma di cui al predetto art. 36, come riformulata dalla disposizione censurata, afferma che la stessa, nella parte in cui si indirizza anche alle Regioni, violerebbe l'art. 117, quarto comma, Cost., intervenendo in una materia, quella dell'«organizzazione amministrativa della Regione e del personale regionale e degli enti strumentali, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale», che, non essendo elencata né tra quelle di potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.), né tra quelle di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), non potrebbe che essere ascritta alla potestà legislativa residuale della Regione;

che, d'altra parte, prosegue la ricorrente, anche ammettendo che la norma *de qua*, nella parte in cui si indirizza alle Regioni, debba essere inquadrata nella materia di potestà legislativa concorrente «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», la stessa, per il suo carattere dettagliato, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. che impone che, nelle materie di potestà legislativa concorrente, lo Stato si limiti a determinare i principi fondamentali regolatori della materia;

che, peraltro, secondo la ricorrente, sia che la norma venga inquadrata nell'una materia (di potestà legislativa residuale), sia che venga inquadrata nell'altra (di potestà legislativa concorrente), essa comunque violerebbe l'art. 119 Cost.;

che secondo la Regione ricorrente, infatti, lo Stato, imponendo alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi dal 588 al 602 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l'anno 2008) finirebbe, nei fatti, per individuare singole voci di spesa da limitare, in palese contrasto sia con l'art. 117, terzo comma, Cost., che impone che lo Stato, nelle materie di potestà legislativa concorrente, quale è, per l'appunto, il «coordinamento della finanza pubblica», si limiti a fissare norme di principio, sia con lo stesso art. 119 Cost., che garantisce piena autonomia di spesa alle Regioni;

che, costituitosi nel giudizio di costituzionalità, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale, ha sostenuto la legittimità costituzionale della norma costituzionale impugnata, affermando che la stessa, in piena coerenza con la struttura e la finalità della legge finanziaria, conterrebbe principi inerenti all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di competenza statale secondo quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.;

che, con riferimento alla incidenza regionale, il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato che la norma impugnata si limita a dettare i principi fondamentali in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, mantenendosi, anche sotto tale profilo, entro i limiti delle competenze che lo stesso art. 117, terzo comma, Cost., affida alla legislazione statale;

che, con memoria depositata successivamente, la Regione Veneto, dopo aver dato atto dell'intervenuta ulteriore riformulazione della norma censurata ad opera dell'art. 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, affermando che il proprio interesse a coltivare lo stesso persiste in relazione al periodo di attuazione della norma, e ha illustrato ulteriormente le proprie conclusioni.

Considerato che la Regione Veneto, ha tra l'altro, impugnato, con riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, l'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) con la quale è stata dettata una nuova formulazione dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), volto a regolare, l'utilizzo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di lavoro flessibile;

che la ricorrente, dopo aver riportato pedissequamente l'intero nuovo testo dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, come riformulato dalla disposizione censurata, rivolge le proprie doglianze, in modo generico, a tutta la norma;

che, tuttavia, la norma censurata, nel disciplinare la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di ricorrere ai c.d. contratti flessibili di lavoro, contiene disposizioni tra loro eterogenee;

che, infatti, nei suoi diversi commi, la norma consente che l'utilizzazione di tali forme contrattuali avvenga solo per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi; ammette il loro impiego per sostituire a certe condizioni lavoratrici in maternità, vieta il rinnovo automatico di tali contratti alla scadenza; prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, per tutte le altre esigenze temporanee ed eccezionali, di far ricorso all'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni; stabilisce l'inderogabilità di tali principi da parte della contrattazione collettiva; ribadisce il divieto di trasformazione dei contratti flessibili stipulati al di fuori dei limiti in contratti a tempo indeterminato; contempla, infine, svariate eccezioni alle generali regole restrittive contenute nella prima parte, riferibili anche,



o esclusivamente, a enti pubblici diversi dalle Regioni (gli enti a cui è delegata la gestione delle aree marine protette e del Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, gli Enti del servizio sanitario nazionale, le Università e gli enti di ricerca);

che, a fronte di disposizioni così disomogenee, la motivazione del ricorso è, per contro, del tutto generica e apodittica, dato che non vengono in alcun modo specificati quali aspetti della stessa siano da considerare contrastanti con i diversi parametri invocati, specie con riferimento alla individuazione dei diversi ambiti materiali asseritamente violati;

che, in particolare, con riferimento al parametro di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione ricorrente si limita a richiamare le norme costituzionali e le materie ritenute disciplinate dalla disposizione in esame, senza tuttavia illustrare in alcun modo le ragioni per le quali, reputa la norma rientrante nelle materie da essa Regione indicate, mentre, con riguardo alle questioni riferite ai parametri di cui agli artt. 118, 32 e 97 della Costituzione, la motivazione è totalmente assente;

che, pertanto, il ricorso, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve essere dichiarato manifestamente inammissibile, dato che la ricorrente non ha ottemperato all'onere di illustrare adeguatamente le ragioni per le quali le disposizioni impugnate violano i parametri costituzionali (sentenze n. 54 del 2009, n. 326 del 2008, n. 38 del 2007 e n. 323 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), sollevata, con riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

09C0404

N. 176

Ordinanza 10 - 11 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Inappellabilità della sentenza pronunciata in primo grado - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Questione già dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile - Mancata prospettazione di argomenti diversi od ulteriori, sussistenza delle medesime lacune argomentative già rilevate, omessa considerazione della discrezionalità legislativa in materia - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 616, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (Riforma delle esecuzioni mobiliari), promosso dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento vertente tra Di Marco Maria e Biondi Giuseppe con ordinanza del 14 gennaio 2008, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Udito nella Camera di consiglio del 20 maggio 2009 il giudice relatore Paolo Grossi;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello avverso una sentenza di rigetto di opposizione all'esecuzione, pubblicata il 16 giugno 2007, con la quale, in parziale accoglimento di una opposizione all'esecuzione, veniva dichiarato il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, non per l'originario credito precettato, ma solo per la parte di esso non ancora soddisfatto, la Corte d'appello di Caltanissetta, con ordinanza emessa il 14 gennaio 2008, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, come sostituito (a far data dal 1º marzo 2006) dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, «nella parte in cui non consente di proporre appello avverso la sentenza di opposizione all'esecuzione»;

che, affermata la rilevanza della questione nel giudizio di appello *a quo*, la rimettente afferma di fare proprie le motivazioni circa la non manifesta infondatezza contenute nell'ordinanza di rimessione, integralmente trascritta, con la quale la Corte d'appello di Salerno ha sollevato identica questione (decisa con la sentenza n. 53 del 2008), sottolineando come, con la soppressione di un grado di giudizio di merito e l'equiparazione delle opposizioni all'esecuzione a quelle agli atti esecutivi nonostante la ontologica diversità dei presupposti e degli oggetti rispettivamente delle prime e delle seconde, risulti limitata la tutela del debitore;

che il rimettente osserva, in particolare, come, con l'inclusione tra i titoli esecutivi stragiudiziali delle scritture private autenticate e con la conseguente agevolazione dell'avvio della procedura esecutiva a favore del titolare del credito, anche prima ed a prescindere da un controllo giurisdizionale sul contenuto del titolo, si riducano le possibilità, per il debitore, di contestare il merito del rapporto, sostenendo, inoltre, la mancanza di tutela costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione;

che, secondo l'atto di promovimento fatto proprio dalla Corte d'appello di Caltanissetta, la tutela del diritto di difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale, di disciplinare i modi e i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine, non sembrando altresì giustificato il diverso trattamento che alle ragioni del debitore deriva con «il dimezzamento» dei gradi di cognizione di merito riservato alle opposizioni all'esecuzione;

che, infine, il principio di eguaglianza sarebbe violato anche sotto il profilo dell'incongrua equiparazione delle opposizioni all'esecuzione a quelle agli atti esecutivi, in quanto le prime hanno ad oggetto diritti soggettivi, mentre le seconde riguardano irregolarità formali di atti della procedura e difficilmente possono riverberare effetti sul diritto posto a base dell'esecuzione;

che il denunciato contrasto con gli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, deriverebbe anche dalla compressione del diritto del debitore alla piena tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive in un processo equo e giusto, ancorché a suo danno siano aumentate l'efficienza del processo esecutivo nel suo complesso e le ipotesi di aggressione del suo patrimonio in forza di titoli esecutivi non giudiziali, emessi, quindi, senza un preventivo controllo da parte del giudice.



Considerato che la Corte d'appello di Caltanissetta dubita della legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, nella parte in cui, dichiarando non appellabile la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione all'esecuzione, risulterebbe lesivo degli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che identica questione è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 53 del 2008 e manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 6 del 2009;

che tale ultima decisione ha, peraltro, riguardato un'ordinanza emessa dalla medesima Corte di appello di Caltanissetta, sulla base delle stesse motivazioni, in punto di non manifesta infondatezza, mutate ancora una volta dalla precedente ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Salerno (oggetto della declaratoria di inammissibilità di cui alla citata sentenza n. 53 del 2008), che l'odierna rimettente si limita a trascrivere integralmente, senza aggiungere argomenti diversi o ulteriori;

che, perciò, ricorrono nuovamente le medesime lacune argomentative, a suo tempo rilevate, circa la natura del titolo su cui si fonda l'opposizione all'esecuzione ed anche le stesse contraddizioni in ordine alla richiesta di una sentenza totalmente caducatoria della norma impugnata;

che altrettanto va detto in riferimento all'omessa considerazione della discrezionalità legislativa nell'individuare le differenti rationes di inappellabilità, modulandola di conseguenza;

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: GROSSI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

09C0405


N. 177

Sentenza 10 - 12 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare concessa a condannata madre di prole di età inferiore ad anni dieci che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni - Allontanamento dal domicilio - Punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. - Irragionevole mancata limitazione al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, sul presupposto (di cui all'art. 47-*quinquies*, comma 2, legge n. 354/1975) che non sussista concreto periodo di commissione di ulteriori delitti - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-*ter*, commi 1, lettera *a*), seconda parte, e 8.
- Costituzione, art. 3.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1 e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17 luglio 2008, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 maggio 2009 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza depositata il 17 luglio 2008, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1 e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui «non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 c.p. al solo allontanamento dal domicilio che si protragga per più di dodici ore».

La rimettente è investita del ricorso avverso una sentenza di condanna per evasione, deliberata nei confronti di una donna già ammessa al regime di restrizione domiciliare in quanto madre di prole di età inferiore a dieci anni, per aver violato l'orario di rientro nell'abitazione di «soli 40 minuti».

La Corte di cassazione riferisce che la difesa della ricorrente ha eccepito l'irrelevanza penale del fatto, in forza dell'applicazione analogica dell'art. 47-sexies, comma 1, della citata legge n. 354 del 1975, il quale, con riguardo alla detenuta ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, esclude che l'allontanamento non autorizzato dal domicilio per un tempo inferiore alle dodici ore integri la fattispecie punita dall'art. 385 del codice penale.

In subordine, la stessa ricorrente ha proposto questione di legittimità costituzionale della previsione contenuta nei commi 1 e 8 dell'art. 47-ter della legge n. 354 del 1975, in riferimento all'art. 3 Cost., per l'ingiustificato deterioro trattamento riservato alla condotta di allontanamento della madre che si trovi in regime di detenzione domiciliare «ordinaria» rispetto a quella che si trovi nella situazione, in tutto analoga, della detenzione domiciliare speciale.

La rimettente esclude di poter procedere all'invocata applicazione analogica della più favorevole disciplina prevista dall'art. 47-sexies della legge n. 354 del 1975, in quanto il comma 8 del precedente art. 47-ter inequivocabilmente qualifica come delitto di evasione la condotta di allontanamento dal domicilio nel quale il condannato si trovi in stato di detenzione (è richiamata in proposito la sentenza n. 173 del 1997 della Corte costituzionale), mentre condivide il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalla difesa e solleva la relativa questione, evidenziando che dall'accoglimento della stessa discenderebbe l'irrelevanza penale del fatto ascritto alla ricorrente.

La Corte di cassazione precisa anzitutto che non v'è contraddizione tra l'odierno atto di promovimento e la precedente pronuncia (Cass. penale, sentenza n. 31995 del 2003), di segno contrario, con la quale è stata ritenuta manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter della legge n. 354 del 1975 «nella parte in cui [...] determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento sia nei confronti del condannato ammesso al regime di semilibertà, sia nei confronti della madre di figli infradecenni ammessa alla deten-



zione domiciliare, per i quali opera un regime differenziato di sanzioni». Nella richiamata decisione, infatti, erano poste a raffronto le norme contenute rispettivamente negli artt. 47-ter e 51 della legge n. 354 del 1975, e la fattispecie in concreto esaminata non riguardava un caso di detenzione domiciliare di madre di prole infradecenne.

Nella vicenda odierna, invece, la ricorrente è una detenuta già ammessa alla misura della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1, lettera a), seconda parte, della legge n. 354 del 1975, e il termine di raffronto è costituito dalla disciplina dettata per la detenzione domiciliare speciale, misura alternativa riservata alle madri con prole infradecenne le quali, avendo riportato condanne superiori a quattro anni di reclusione, non possono beneficiare della misura della detenzione domiciliare ordinaria.

La Corte di cassazione evidenzia come, a fronte della identica finalità delle due misure alternative, volte a «favore un proficuo rapporto tra madre e figlio, al di fuori della restrizione carceraria», risulti privo di giustificazione il differente, più severo trattamento previsto dal comma 8 dell'art. 47-ter della legge n. 354 del 1975 per la condotta di allontanamento non autorizzato della madre ammessa alla detenzione domiciliare “ordinaria”, che integra immediatamente il delitto di evasione, senza il margine di tolleranza previsto nella disciplina della detenzione domiciliare speciale.

La disparità di trattamento appare alla rimettente ancor più ingiustificata in quanto la misura della detenzione domiciliare speciale si caratterizza per una situazione «soggettivamente più “critica” rispetto a quella di cui all'art. 47-ter e, quindi, non appare meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio in relazione alle condotte “trasgressive”».

Il differente trattamento, infine, non potrebbe trovare giustificazione neppure nella previsione, contenuta nel comma 3 dell'art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, secondo cui il tribunale di sorveglianza è chiamato non solo a fissare le modalità di esecuzione della misura, in base ai criteri indicati nell'art. 284 del codice di procedura penale, ma anche a precisare il periodo di tempo che la detenuta ammessa alla detenzione domiciliare speciale può trascorrere all'esterno. La richiamata disposizione, secondo la Corte rimettente, avrebbe il solo scopo di fissare «un limite generale invalicabile per le eventuali autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 284 c.p.p.», e in ogni caso non risulterebbe collegabile in alcun modo al disposto del comma 1 dell'art. 47-sexies della legge n. 354 del 1975, che prevede conseguenze soltanto disciplinari per l'allontanamento non autorizzato inferiore alle dodici ore.

2. — Con atto depositato in data 11 novembre 2008 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

La difesa erariale eccepisce in primo luogo la «mancata descrizione, da parte del giudice remittente, della fattispecie del giudizio a quo», con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza (sono richiamate le ordinanze numeri 447, 408 e 243 del 2007 e n. 376 del 2006 della Corte costituzionale). In particolare, l'Avvocatura segnala come l'ordinanza di rimessione riporti, in modo sintetico, «la sola prospettazione della ricorrente, impedendo così qualsiasi verifica in ordine alla effettiva riconducibilità della posizione processuale della parte interessata all'uno o all'altro degli istituti processuali [...] evocati».

Un ulteriore profilo di inammissibilità si connetterebbe al fatto che l'eventuale accoglimento della questione «sfocerebbe in una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato» (sono richiamate le ordinanze n. 233 del 2007 e n. 210 del 2006).

Nel merito, l'Avvocatura generale evidenzia come l'ammissione della detenuta madre di prole infradecenne alla misura della detenzione domiciliare speciale sia subordinata alla formulazione da parte del tribunale di sorveglianza di una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'interessata (art. 47-quinquies, comma 1), prognosi che invece non sarebbe richiesta ai fini dell'ammissione alla detenzione domiciliare “ordinaria”, cui si accederebbe «senza alcun previo apprezzamento in punto di esigenze preventive». Tale diversità, riguardante i presupposti di ammissione alle due misure, sarebbe sufficiente a giustificare la differente rilevanza, anche agli effetti penali, che il legislatore attribuisce ad «eventuali allontanamenti dal domicilio che si protraggano oltre l'orario consentito».

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1 e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui «non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 c.p. al solo allontanamento dal domicilio che si protragga per più di dodici ore».

2. — La questione è fondata nei termini di seguito specificati.



2.1. — Secondo il giudice rimettente, vi sarebbe identità di *ratio* tra le due discipline poste a confronto, e cioè il censurato art. 47-ter, nella unitaria considerazione dei commi 1 e 8, da una parte, e gli artt. 47-quinquies e 47-sexies della stessa legge n. 354 del 1975, dall'altra. In entrambi i casi il legislatore avrebbe inteso «favorire un proficuo rapporto tra madre e figlio, al di fuori della restrizione carceraria». Il punto di equilibrio tra l'esigenza di tutela sociale sottesa alla necessaria esecuzione di una pena inflitta in seguito alla commissione di un reato e l'interesse dei bambini a giovare dell'affetto e delle cure materne è stato individuato nella possibilità di concedere alla madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente, la possibilità di spiare la pena nella propria abitazione. Tale finalità generale è stata perseguita nella legislazione con due distinte discipline, succedutesi nel tempo.

La prima disciplina, introdotta nell'ordinamento penitenziario dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successivamente modificata dalla legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni), prende in considerazione — nel testo attualmente vigente — il caso della madre di prole di età non superiore ad anni dieci, con lei convivente, sul presupposto che la pena da scontare abbia durata pari od inferiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena.

La seconda misura (definita dal legislatore «detenzione domiciliare speciale») è stata introdotta dalla legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori) e — nel testo vigente — è disciplinata dall'ordinamento penitenziario con gli artt. 47-quinquies e 47-sexies. Tale normativa prende in considerazione i casi in cui non ricorra il presupposto di cui all'art. 47-ter, vale a dire che la pena da spiare non sia superiore a quattro anni, ed estende agli stessi la possibilità della concessione della detenzione domiciliare, allo scopo di «ripristinare la convivenza con i figli», purché la detenuta abbia espiaato almeno un terzo della pena, ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni, nel caso di condanna all'ergastolo.

2.2. — Come si può notare agevolmente, la finalità perseguita dal legislatore, con le due discipline, è identica, anche se diverse sono le fattispecie regolate. Nell'intento di perfezionare ed estendere la tutela dei minori in tenera età, visti nel loro essenziale rapporto con la madre, il legislatore ha ritenuto — con l'intervento attuato nel 2001 — di includere nel beneficio anche le condannate per delitti gravi, cui manchino più di quattro anni per la completa espiazione della pena. Il senso dell'estensione si rinviene nel rilievo preminente dell'interesse dei bambini, che non devono essere eccessivamente penalizzati dalla differenza di situazione delle rispettive madri in riferimento alla gravità dei reati commessi ed alla quantità di pena già espiaata. Una completa parificazione di tutti i casi è stata tuttavia esclusa; infatti restano fuori dalla possibilità di ottenere la detenzione domiciliare le madri detenute che abbiano da scontare più di quattro anni e non abbiano espiaato almeno un terzo della pena (o quindici anni, nel caso di ergastolo).


Mediante le due forme indicate di detenzione domiciliare, di cui la seconda integra e completa la prima, il legislatore ha perseguito un ragionevole bilanciamento tra le diverse esigenze ricordate al paragrafo 2.1, in una visione più attenta alla finalità di tutela delle persone deboli come i minori.

2.3. — Nell'introdurre la disciplina più recente, lo stesso legislatore ha subordinato la concessione del beneficio alle madri condannate per delitti anche molto gravi, che comunque abbiano davanti a sé un periodo di pena da spiare superiore a quattro anni, alla condizione che non sussista «un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» (art. 47-quinquies, comma 1). Tale condizione non è prevista esplicitamente nell'art. 47-ter, che regola la detenzione domiciliare «ordinaria», sia per l'ipotesi della madre di prole in tenera età — che viene in rilievo nel presente giudizio — sia per altre fattispecie elencate nella medesima disposizione.

Un ulteriore profilo di differenziazione è dato dall'art. 47-sexies, comma 2, che introduce una disciplina parzialmente diversa da quella valevole per la detenzione domiciliare «ordinaria», in quanto l'applicabilità dell'art. 385, primo comma, del codice penale (che prevede il reato di evasione) è limitata al caso in cui l'assenza della condannata dal proprio domicilio si protragga, senza giustificato motivo, per un tempo superiore a dodici ore. Per assenze di durata inferiore il comma 1 dello stesso articolo 47-sexies dispone che la contravveniente possa essere proposta per la revoca della misura.

Il comma 8 dell'art. 47-ter prevede invece semplicemente che il reato di evasione debba essere contestato per qualsiasi ipotesi di allontanamento dall'abitazione. Di conseguenza, quando la condannata sia stata autorizzata ad allontanarsi temporaneamente, qualsiasi pur minimo ritardo integra gli estremi del reato di evasione (come è avvenuto nel caso che ha dato luogo al giudizio *a quo*, in cui il ritardo è stato di circa quaranta minuti). In questo senso si è orientata l'interpretazione giurisprudenziale dominante e da tale presupposto ermeneutico muove il giudice rimettente.

3. — Occorre anzitutto considerare la stretta compenetrazione tra la previsione meno rigorosa, quanto all'ingiustificato ritardo, contenuta nella normativa, successiva nel tempo, dettata per la detenzione domiciliare speciale e l'ipotesi specifica della madre di prole di età non superiore a dieci anni. La legge n. 40 del 2001 ha come unico oggetto le misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e minori e recepisce, nel contesto di un intervento



legislativo mirato su tale specifica finalità etico-sociale, un'esigenza naturalmente connessa alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, che possono imporre l'allontanamento dal domicilio e che risentono inevitabilmente delle contingenze e degli imprevisti derivanti dal soddisfacimento dei bisogni di questi ultimi (frequenza scolastica, cure mediche, attività ludiche e socializzanti, etc.). Se non fosse consentito alla madre di sostenere i figli minori nelle loro primarie esigenze anche fuori dell'abitazione, verrebbe meno gran parte del fondamento della stessa previsione della misura alternativa alla detenzione.

Di ciò si è reso conto il legislatore del 2001, che ha introdotto un regime più flessibile per i ritardi, per i quali, specie se brevi, non sempre è possibile fornire adeguata e documentata giustificazione. La maggiore indulgenza è quindi legata alla situazione specifica della madre e del bambino e prescinde dallo status penitenziario della prima, che è stato già valutato al momento della concessione della misura alternativa. Da ciò deriva che la prognosi che non vi sia pericolo concreto che la condannata commetta altri delitti attiene alla predetta concessione, e non ha alcun collegamento con eventuali inosservanze degli orari di rientro, che invece sono da valutare in rapporto alle specifiche esigenze di cura della prole.

D'altra parte, come sopra ricordato, la disciplina della detenzione domiciliare speciale prevede che la condannata, anche nell'ipotesi di ritardi inferiori alle dodici ore, «può essere proposta per la revoca della misura». Escluso ogni automatismo, viene lasciato al giudice il compito di esaminare caso per caso — attribuendo il giusto peso all'interesse del minore — l'opportunità di sanzionare con la revoca comportamenti della condannata non giustificabili dal punto di vista della doverosa osservanza delle prescrizioni che accompagnano il regime di detenzione domiciliare.


4. — Chiarito il legame tra gli artt. 47-*quinquies* e 47-*sexies*, che si integrano a vicenda, risulta manifestamente irragionevole che la madre di prole di età non superiore ad anni dieci, che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni, subisca un trattamento sanzionatorio, per l'ipotesi di ritardo nel rientro nel domicilio, più severo di quella che, in uguali condizioni, abbia ancora da espiare una pena di durata maggiore. Se — come s'è visto sopra — la ragione della disciplina più indulgente introdotta nel 2001 è dovuta ad una valutazione specifica delle esigenze nascenti dalla cura dei bambini, la sua mancata estensione a chi deve affrontare gli stessi problemi è priva di giustificazione. Il comma 8 dell'art. 47-*ter*, infatti, è dettato in via generale per tutti i condannati che si trovino nelle situazioni di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del comma 1, che contengono figure eterogenee e non assimilabili a quella della madre di prole in tenera età.

Quando il legislatore ha deciso di introdurre un certo margine di elasticità nella valutazione dell'inadempienza all'obbligo di rientro, ha indebitamente escluso da tale nuova e più duttile previsione — meglio adeguata alle particolari ragioni morali e sociali dell'istituto — madri che, in ipotesi, abbiano commesso reati di gravità minore, e comunque debbano scontare una pena di durata inferiore. Per questo motivo, il *tertium comparationis* evocato dal giudice rimettente può essere ritenuto omogeneo e pertinente, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Omogeneo, perché si tratta di situazioni identiche rispetto alle finalità perseguite dalla legge; pertinente perché la disciplina evocata in via comparativa ha il medesimo contenuto, anche se variano i presupposti per la sua applicazione. L'irragionevolezza prima illustrata investe pertanto solo uno dei presupposti, che preclude ad una parte delle madri detenute con figli minori in tenera età il godimento di un beneficio predisposto dal legislatore a vantaggio precipuo dei minori stessi.

Le disposizioni censurate devono essere pertanto dichiarate illegittime — come richiesto dal giudice rimettente — nella parte in cui non limitano la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-*sexies*, comma 2, della legge n. 354 del 1975.

5. — L'irragionevole mancata estensione della nuova normativa, sul margine di tolleranza del ritardo, alla precedente previsione, riguardante la detenzione domiciliare "ordinaria", deve intendersi riferita al sistema costituito dagli artt. 47-*quinquies* e 47-*sexies*, che contengono norme simultaneamente introdotte dal legislatore, in obbedienza ad una logica unitaria e indivisibile, che, accanto ad una maggiore comprensione per le esigenze che nascono dai rapporti tra madre e figli in tenera età, pone una maggiore cautela nel richiedere, prima della concessione del beneficio, la formulazione di una prognosi di inesistenza del concreto pericolo che la condannata commetta altri delitti. Il bilanciamento tra le diverse e contrastanti esigenze si ricompone pertanto ad un altro livello, in cui si pongono in equilibrio da una parte una maggiore tutela della sicurezza sociale e dall'altra una più adeguata considerazione dei bisogni dei minori e delle attività delle madri destinate a soddisfarli. Per questo motivo, l'ampliamento di efficacia della norma evocata in comparazione deve intendersi riferito al necessario complemento della previa valutazione dell'inesistenza del rischio concreto che il soggetto ammesso alla misura possa commettere altri delitti.

Del resto, la giurisprudenza, pur in mancanza di una letterale previsione in questo senso, ha ritenuto debba ricorrere, anche nelle ipotesi di cui all'art. 47-*ter*, il presupposto dell'assenza del pericolo di recidiva escludendo qualsiasi automatismo nella concessione della predetta misura, sul rilievo che la *ratio* comune a tutte le misure alternative alla



detenzione — anche quando sono ammissibili perché rientranti negli specifici limiti previsti per ciascuna di esse — è quella di favorire il recupero del condannato e di prevenire la commissione di nuovi reati (da ultimo, Cassazione penale, sentenza n. 28555 del 2008). L'implicazione logica del presupposto di cui sopra è quindi insita nell'ordinamento, da cui questa Corte desume la necessità di abbinare all'estensione della disciplina più favorevole, connessa alla detenzione domiciliare speciale, anche l'esplicita previsione della ragionevole prognosi di non recidiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

09C0406


N. 178

Sentenza 10 - 12 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Misure alternative alla detenzione - Competenza a decidere sull'istanza - Sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona - Mancata previsione che la competenza a decidere resti attribuita al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che al momento della presentazione dell'istanza era competente per l'esecuzione - Dedotta violazione dei principi del giudice naturale preconstituito per legge, della ragionevole durata del processo e del buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa verifica, da parte del rimettente, della praticabilità di interpretazioni idonee a superare i dubbi di costituzionalità ed inosservanza dell'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata - Inammissibilità delle questioni.

- Cod. proc. pen., art. 656, comma 6.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 6, del codice di procedura penale promossi dal Tribunale di sorveglianza di Bari con ordinanze del 4 ottobre, del 10 luglio, del 16 ottobre e del 22 novembre 2007, rispettivamente iscritte ai nn. 839, 850, 851 del registro ordinanze 2007 e al n. 86 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 4, 5, 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 1º aprile 2009 il giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto


1. — Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con quattro ordinanze di analogo tenore emesse il 2 ottobre 2007 (r.o. n. 839 del 2007), il 14 giugno 2007 (r.o. n. 850 del 2007), l'11 ottobre 2007 (r.o. n. 851 del 2007) e il 22 novembre 2007 (r.o. n. 86 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli articoli 25, primo comma, 111, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nelle more della decisione sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, qualora sopravvengano altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte d'appello nei confronti della stessa persona ed il pubblico ministero competente determini la pena ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., la competenza a decidere rimanga ferma in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che — al momento della presentazione di detta istanza da parte del condannato «libero sospeso» ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. — era competente per l'esecuzione.

2. — Il giudice *a quo*, con la prima ordinanza, premette di essere chiamato a decidere in un procedimento concernente T. R., nei cui confronti il pubblico ministero del Tribunale di Trani, in seguito a sentenza di condanna pronunciata dal medesimo Tribunale il 7 novembre 2002 e riformata in parte dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 22 settembre 2003, ha emesso ordine di esecuzione, poi sospeso, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., per l'espiazione di una pena residua inferiore ai tre anni. In relazione a tale provvedimento il condannato ha presentato istanza diretta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47, 47-ter e 50, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni. Detta istanza è stata trasmessa al rimettente ma, nelle more della decisione, è avvenuto che:

a) la sentenza del Tribunale di Trani in data 7 novembre 2002, riformata dalla Corte di appello di Bari, è stata assorbita nel cumulo emesso il 16 settembre 2004 dalla Procura generale della Repubblica della Corte d'appello di Trento;

b) detto cumulo è stato, a sua volta, assorbito in quello emesso il 26 marzo 2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni e sospeso dallo stesso pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.;

c) la Corte di appello di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione del cumulo disposto dal Procuratore generale di Trento, con atto dell'11 ottobre 2006 ha concesso l'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto), per anni due, mesi sette e giorni dodici di reclusione;



d) il Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione della sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 13 marzo 2006, con provvedimento del 14 novembre 2006, ha applicato l'indulto, di cui alla menzionata legge, per mesi uno e giorni quindici di arresto;

e) infine, il Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione del cumulo emesso dal pubblico ministero di Terni in data 26 marzo 2007, cumulo in cui era stata nel frattempo assorbita la sentenza emessa dal Tribunale di Terni il 13 marzo 2006, ha concesso l'indulto, di cui alla legge citata, per ulteriori mesi tre e giorni tre di reclusione.

Tanto premesso, il rimettente dà atto che, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., il tribunale di sorveglianza competente per territorio, qualora il condannato, «libero sospeso» a norma del comma 5 di detta disposizione, abbia presentato istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che cura l'esecuzione del titolo in relazione al quale è stata inoltrata detta istanza.

Ritiene, tuttavia, che l'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., trovi applicazione soltanto nell'ipotesi in cui la pena da espiare sia stata inflitta con una o più sentenze definitive, in riferimento alle quali il pubblico ministero competente emetta apposito decreto di sospensione dell'esecuzione, ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e il condannato «libero sospeso» presenti, entro trenta giorni, apposita istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione. Infatti, evidenzia il rimettente, il tenore della disposizione testé richiamata è chiaramente nel senso di legare strettamente sul piano logico-temporale i seguenti atti procedurali: emissione dell'ordine di esecuzione e relativo provvedimento di sospensione da parte del pubblico ministero competente; concessione del termine di trenta giorni entro il quale è possibile presentare istanza per l'applicazione di misura alternativa alla detenzione e deposito di detta istanza da parte del condannato, esclusivamente in relazione a quelle sentenze definitive la cui esecuzione è stata già provvisoriamente sospesa dal pubblico ministero competente.

Invece l'art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., nulla prevede per l'ipotesi in cui, dopo la presentazione da parte del condannato dell'istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione, in riferimento alla pena inflitta con una o più sentenze definitive, sopraggiungano altre sentenze definitive di condanna emesse da giudici di diverso distretto di corte d'appello, e queste sentenze siano assorbite, come nella fattispecie *de qua*, in un apposito provvedimento di cumulo adottato dal pubblico ministero territorialmente competente ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen.


In tale particolare ipotesi, ad avviso del rimettente, trova applicazione il principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 655, comma 1, e 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui la competenza — qualora sopravvengano altre sentenze di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte d'appello — è del tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e, cioè, dell'ufficio del pubblico ministero che, avendo emesso apposito provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen., ne cura l'esecuzione.

A questa interpretazione si perviene sulla base del rilievo che, se il condannato abbia beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., «la normativa processuale penale (*cf.* il tenore dell'art. 656, VI comma, c. p. p. e dell'art. 677, II comma, ultimo periodo, c. p. p.) è chiaramente nel senso di agganciare e legare strettamente, sul piano territoriale, la competenza del tribunale di sorveglianza a quella del pubblico ministero che cura l'esecuzione della condanna definitiva, prevedendo espressamente che l'individuazione del tribunale di sorveglianza territorialmente competente è determinata dal luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto ad eseguire il titolo definitivo».

Applicando al caso di specie il suddetto criterio legale, si perviene alla conclusione che il tribunale di sorveglianza competente è quello del luogo in cui ha sede la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni e, segnatamente, il Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Il rimettente prosegue osservando che la questione in esame non può essere risolta applicando in via analogica il principio sancito dall'art. 5 del codice di procedura civile, secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto (*adde*: e alla legge vigente) esistente al momento della proposizione della domanda, restando quindi irrilevanti i successivi mutamenti dello stato medesimo (*perpetuatio jurisdictionis*).

Infatti, è noto che il ricorso alla cosiddetta *analogia legis* è possibile a condizione che la fattispecie non sia affatto disciplinata dalla legge, laddove, nel caso in esame, la questione della competenza territoriale, oggetto della procedura di sorveglianza, è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 655, comma 1, e 665, comma 4, cod. proc. pen.; né si può applicare al caso di specie — per *analogia juris* — il principio generale della *perpetuatio jurisdictionis*, in quanto, al riguardo, valgono le stesse ragioni che precludono il ricorso al criterio dell'*analogia legis* e, segnatamente, il fatto che negli artt. 655, comma 1, e 665, comma 4, cod. proc. pen. è contemplato il criterio legale da utilizzare ai fini dell'individuazione del tribunale di sorveglianza territorialmente competente; infine, non si può invocare il criterio della *perpetuatio jurisdictionis* sancito dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., perché tale disposizione disciplina la diversa ed autonoma ipotesi del condannato detenuto in istituto penitenziario, e non già quella del condannato «libero sospeso» a mente dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.



In definitiva, ad avviso del rimettente, «la questione della competenza territoriale nella presente procedura di sorveglianza va risolta secondo il principio enucleabile dal combinato disposto degli artt. 655, comma 1, e 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui la competenza — nel caso di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diversi distretti di corte d'appello — appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima; cioè, nel caso di specie, al Tribunale di sorveglianza di Perugia».

Tuttavia il giudice *a quo* ritiene che tale criterio sia estremamente «mobile», in quanto consente al Tribunale di sorveglianza, inizialmente competente ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., di dichiararsi incompetente e, perciò, di trasmettere gli atti della procedura a quel diverso tribunale di sorveglianza che, nel frattempo, a seguito della sopravvenienza di altra sentenza irrevocabile pronunciata da giudice di diverso distretto di corte d'appello, sia diventato competente; a sua volta, quest'ultimo tribunale di sorveglianza, qualora nelle more della decisione sopraggiungano altre sentenze definitive di altro distretto, sarà costretto a declinare la competenza in favore del tribunale di sorveglianza nel frattempo divenuto competente per territorio.

Questi continui spostamenti di competenza, destinata a cristallizzarsi soltanto allorché il tribunale di sorveglianza decida prima che giungano altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di altri distretti di corte d'appello, si pongono in oggettivo contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 25, primo comma, 111, secondo comma, e 97, primo comma, Cost.

Invero, lo spostamento della competenza territoriale da un tribunale di sorveglianza all'altro viola, in primo luogo, il principio del giudice naturale e precostituito per legge, perché rende impossibile individuare a priori il tribunale di sorveglianza territorialmente competente; dilata in modo irragionevole i tempi di definizione del procedimento; rischia di far girare «a vuoto», per un tempo più o meno lungo, la stessa attività giurisdizionale, in contrasto col principio costituzionale di buon andamento che informa l'attività di ogni amministrazione pubblica.

La questione, ad avviso del rimettente, è non manifestamente infondata, alla luce delle considerazioni esposte, ed è rilevante perché, qualora fosse ritenuta fondata, condurrebbe ad attribuire al tribunale di sorveglianza adito la competenza a decidere sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, presentata dal condannato; mentre, ove fosse ritenuta inammissibile o respinta, gli atti andrebbero trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Perugia.

3. — Il giudice *a quo*, con la seconda ordinanza (r.o. n. 850 del 2007), espone di essere chiamato a decidere nel procedimento relativo a M. L., anche quest'ultimo «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nei cui confronti il pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, dopo avere emesso, a seguito di provvedimento di cumulo, ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione, ha trasmesso al tribunale di sorveglianza tali atti unitamente all'istanza del condannato, diretta ad ottenere misure alternative alla detenzione.

Nelle more della decisione è avvenuto che:


a) il cumulo, emesso il 18 agosto 2004 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stato assorbito in quello emesso il 31 marzo 2005 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli, con provvedimento sospeso da detta procura generale ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.;

b) tale provvedimento è stato a sua volta assorbito nel cumulo emesso il 25 novembre 2006 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, con pena residua non eseguita per sospensione accordata ai sensi del citato art. 656, comma 5, cod. proc. pen.;

c) quest'ultimo ufficio, con istanza del 25 novembre 2006, ha chiesto al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, di concedere, sulla suddetta pena residua, l'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006.

Tanto premesso, il rimettente svolge considerazioni identiche a quelle contenute nella prima ordinanza (r.o. n. 839 del 2007), con la sola precisazione che, nel caso *de quo*, la competenza per territorio spetterebbe al tribunale del luogo in cui ha sede la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e, segnatamente, al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

4. — Il rimettente, con la terza ordinanza (r.o. n. 851 del 2007), premette di essere chiamato a pronunciare nel procedimento relativo a D. B. C., versante nella stessa posizione dei due condannati di cui alle ordinanze precedenti. Espone che il pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, in data 31 gennaio 2006, ha sospeso, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., l'ordine di esecuzione emesso in pari data nei confronti del D. B. C. in riferimento alla pena inflitta dal Tribunale di Foggia con sentenza dell'8 novembre 2000. Gli atti sono stati trasmessi l'11 aprile 2006 al rimettente, unitamente all'istanza, presentata dal condannato, diretta ad ottenere misure alternative alla detenzione.



Nelle more della decisione è avvenuto che:

a) la sentenza, emessa dal Tribunale di Foggia l'8 novembre 2000, è stata assorbita nel cumulo disposto il 18 aprile 2007 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Brindisi;

b) quest'ultimo, in data 18 aprile 2007, ha emesso ordine di sospensione dell'esecuzione della pena recata dal predetto cumulo e contestualmente ha chiesto al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, in funzione di giudice dell'esecuzione, di applicare l'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006 sulla pena residua;

c) il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, in funzione di giudice dell'esecuzione del cumulo disposto dal pubblico ministero di Brindisi, con provvedimento del 30 aprile 2007, ha concesso l'indulto per anni tre, sicché la pena residua da espiare è di mesi dieci e giorni ventiquattro di reclusione.

Tanto premesso, il rimettente svolge considerazioni identiche a quelle contenute nella prima ordinanza (r.o. n. 839 del 2007), con la sola precisazione che, nel caso *de quo*, la competenza per territorio spetterebbe al tribunale del luogo in cui ha sede la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e, segnatamente, al Tribunale di sorveglianza di Lecce.

5. — Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con la quarta ordinanza (r.o. n. 86 del 2008), espone di essere investito del procedimento relativo a S. A., versante nella stessa posizione dei condannati di cui alle tre ordinanze precedenti, avendo presentato istanza di concessione di affidamento in prova al servizio sociale, ex art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Riferisce che la Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, in data 13 febbraio 2002, ha sospeso, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. l'ordine di esecuzione emesso nei confronti di S. A. in riferimento alla pena inflitta dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 7 marzo 2001, cui ha fatto seguito l'istanza del condannato diretta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale.

Detta sentenza è stata poi assorbita nel cumulo emesso il 9 dicembre 2003 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza emessa all'udienza del 3 maggio 2004, si è dichiarato incompetente per territorio ed ha rimesso gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari, individuato come nuovo giudice territorialmente competente.

Nelle more della decisione di quest'ultimo è avvenuto quanto segue:

a) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, in data 28 novembre 2006, ha emesso un nuovo provvedimento di cumulo, nel quale è stato assorbito quello emesso il 9 dicembre 2003 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;


b) il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 13 febbraio 2007 ha concesso al condannato l'indulto per anni tre di reclusione, ai sensi della legge del 31 luglio 2006, n. 241, sicché la pena residua da espiare è di mesi due e giorni due di reclusione.

Il rimettente svolge, quindi, considerazioni identiche a quelle contenute nella prima ordinanza (r.o. n. 839 del 2007), con la sola precisazione che, nel caso *de quo*, la competenza per territorio spetterebbe al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e, segnatamente, al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

6. — Nei giudizi di cui sopra, con atti separati ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata manifestamente infondata, perché il rimettente ha preso le mosse da un presupposto interpretativo non condivisibile.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ritiene che qualora, dopo la presentazione da parte del condannato dell'istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione, sopraggiungano una o più sentenze definitive di condanna, in assenza di un'espressa disposizione in merito, trovi applicazione, per l'individuazione del tribunale di sorveglianza competente a decidere, il principio ricavabile dal combinato disposto degli artt. 655, comma 1, e 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui la competenza appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e, cioè, del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che, avendo emesso apposito provvedimento ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., ne cura l'esecuzione.

Ma il combinato disposto delle norme citate non prevede alcuna regola utilizzabile per l'individuazione della competenza nel caso in esame. Esse non disciplinano l'ipotesi dell'intervenuta irrevocabilità di un'ulteriore sentenza dopo la presentazione di un'istanza dinanzi al giudice dell'esecuzione nonché, in via d'interpretazione estensiva ed analogica, dinanzi al tribunale di sorveglianza.



Come la Corte di cassazione ha chiarito, l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. «non precisa il momento in cui la situazione che determina la competenza si cristallizza, e la questione è di primaria importanza essendo possibile e frequente il susseguirsi in fase esecutiva di nuove sentenze da eseguire che si aggiungono alle precedenti (in presenza o meno di provvedimenti di cumulo)» (Cass. sentenza n. 49256 del 2004). La stessa Corte, però, per quanto concerne il giudice dell'esecuzione, ha indicato la soluzione interpretativa da seguire, precisando nella medesima sentenza che «il sistema non sembra, peraltro, lasciare dubbi: la competenza si determina nel momento della presentazione della domanda e, in omaggio al principio della *perpetuatio jurisdictionis*, si radica definitivamente e non muta anche in caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi». La Corte di cassazione si è pronunciata in senso analogo anche per quanto concerne il giudizio di sorveglianza (Cass., sentenza n. 4957 del 2004).

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con le quattro ordinanze di analogo tenore indicate in epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli 25, primo comma, 111, secondo comma e 97, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nelle more della decisione sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, qualora sopravvengano altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte d'appello nei confronti della stessa persona e il pubblico ministero competente determini la pena ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., la competenza a decidere rimanga ferma in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che — al momento della presentazione di detta istanza da parte del condannato «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. — era competente per l'esecuzione.


Ad avviso del giudice *a quo*, l'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. si applica soltanto nell'ipotesi in cui la pena da espiare sia stata inflitta con una o più sentenze definitive, in riferimento alle quali il pubblico ministero competente prima emetta apposito ordine di sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e poi il condannato «libero sospeso» presenti, entro trenta giorni, apposita istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione.

Invece, la norma denunziata nulla prevede per il caso in cui, dopo la presentazione da parte del condannato dell'istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione, in relazione alla pena inflitta con una o più sentenze definitive, sopraggiungano altre sentenze definitive di condanna emesse da giudici di diverso distretto di corte d'appello, e queste siano assorbite — come nelle fattispecie *sub iudice* — in un apposito provvedimento di cumulo adottato dal pubblico ministero competente per territorio ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen.

In questa particolare ipotesi trova applicazione — secondo il rimettente — il principio, desumibile dal combinato disposto degli artt. 655, comma 1, e 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui la competenza — qualora sopravvengano altre sentenze di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte d'appello — è del tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e, cioè, del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che, avendo emesso apposito provvedimento ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., ne cura l'esecuzione.

Illustrate le ragioni di questo approdo ermeneutico, il rimettente afferma che le questioni in esame non potrebbero essere risolte applicando il principio della *perpetuatio jurisdictionis*, né sotto il profilo dell'*analogia legis*, né sotto quello dell'*analogia juris*, perché tale operazione interpretativa è possibile qualora la fattispecie *sub iudice* non sia disciplinata dalla legge, mentre nei casi in esame la competenza per territorio, oggetto delle procedure di sorveglianza, è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 655, comma 1, e 665, comma 4, cod. proc. pen., norme nelle quali è contemplato il criterio legale da utilizzare per individuare il tribunale di sorveglianza territorialmente competente.

Tuttavia, secondo il giudice *a quo*, il criterio relativo alla competenza territoriale, desumibile dagli artt. 655, comma 1, e 665, comma 4, cod. proc. pen. sarebbe molto «mobile», in quanto consente al tribunale di sorveglianza, inizialmente competente *ex art. 656, comma 6, cod. proc. pen.* di dichiararsi incompetente e di trasmettere gli atti della procedura al diverso tribunale di sorveglianza, nel frattempo divenuto competente per il sopravvenire di altra sentenza irrevocabile pronunciata da giudice di diverso distretto di corte d'appello. Ma tali ripetuti spostamenti della competenza per territorio, destinata a «cristallizzarsi» solo quando il tribunale di sorveglianza decida prima della sopravvenienza di altre condanne definitive pronunciate da giudici di altri distretti di corte d'appello, si pongono in contrasto con gli invocati parametri costituzionali e, segnatamente: con l'art. 25, primo comma, Cost., perché rendono impossibile individuare a priori il tribunale di sorveglianza competente per territorio a decidere sull'istanza diretta ad



ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione, presentata da chi è stato condannato con più sentenze emesse da giudici di diversi distretti di corte d'appello; con l'art. 111, secondo comma, Cost., perché dilatano in modo irragionevole i tempi di definizione dei procedimenti, non assicurandone quindi la ragionevole durata; con l'art. 97, primo comma, Cost., perché rischiano di far girare «a vuoto», per un tempo più o meno lungo, la stessa attività giurisdizionale, concretizzando così la violazione del principio costituzionale di «buon andamento», che informa l'attività di ogni amministrazione pubblica.

2. — Le ordinanze di rimessione sollevano questioni di costituzionalità inerenti alla medesima norma, svolgendo, altresì, censure nella sostanza identiche, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

3. — Le questioni sono inammissibili.

3.1. — Il rimettente muove dal presupposto che l'art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., nulla prevede per il caso in cui, dopo la presentazione, da parte del condannato, dell'istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione in riferimento alla pena inflitta con una o più sentenze definitive, sopraggiungano altre sentenze definitive di condanna emesse da giudici di diversi distretti di corte d'appello e tali sentenze siano assorbite in apposito provvedimento di cumulo adottato dal pubblico ministero territorialmente competente ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. Il giudice *a quo* ritiene che, in questa particolare ipotesi, debba trovare applicazione il principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 655, comma 1, e 665, comma 4, cod. proc. pen. (concernenti, peraltro, la fase dell'esecuzione e non il procedimento di sorveglianza), secondo cui la competenza, nel caso di sopravvenienza di altre sentenze di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte d'appello, è del tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, cioè del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che, avendo emesso apposito provvedimento ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., ne cura l'esecuzione.

In presenza di tale espresso criterio legale attributivo di competenza, il rimettente esclude che alla regola contenuta nell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., possa applicarsi il canone della *perpetuatio jurisdictionis*.

Se così fosse, però, i reiterati spostamenti di competenza, ritenuti in contrasto con i parametri costituzionali evocati, sarebbero da ascrivere non alla carente formulazione dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. (in relazione al quale si sollecita la pronuncia di sentenza additiva), bensì al criterio considerato applicabile nella fattispecie, desunto dal combinato disposto degli artt. 655, comma 1, e 665, comma 4, cod. proc. pen.; con la conseguenza che la questione sollevata, nei termini sopra indicati, andrebbe dichiarata manifestamente infondata per erroneità del presupposto interpretativo (*ex multis*, ordinanze n. 54 del 2005 e n. 100 del 2003).


In realtà, la ricostruzione operata dal rimettente si rivela non plausibile, perché il Tribunale non ha motivato adeguatamente le ragioni del convincimento espresso.

Invero, la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art. 677 cod. proc. pen. (soltanto fugacemente menzionato nelle ordinanze di rimessione), in relazione alla condizione in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del relativo procedimento. Nella specie, avuto riguardo ai casi trattati nei giudizi principali, risulta rilevante il comma 2 di detta norma, che così dispone: «Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima».

Come il testuale dettato della norma pone in luce, essa si applica «se la legge non dispone diversamente», sicché quelli previsti dalla citata disposizione assumono il rango di criteri generali di competenza, ai quali, peraltro, la legge può apportare deroghe.

Come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Cass., sentenze n. 38171 del 2008, n. 38047 del 2005 e n. 47881 del 2004), una di tali deroghe è la previsione contenuta nell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., secondo la quale l'istanza va trasmessa al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha promosso la sospensione dell'esecuzione, così ponendo un criterio specifico che determina la competenza del detto tribunale, in base ad un parametro diverso dal luogo di residenza o di domicilio.

L'individuazione di questo specifico criterio di determinazione della competenza del tribunale di sorveglianza rende, altresì, non congruo il riferimento che il rimettente compie all'ultima parte del comma 2 dell'art. 677 cod. proc. pen., in cui vi è una identificazione della competenza per territorio della magistratura di sorveglianza con quella funzionale del giudice dell'esecuzione (nell'ipotesi di più sentenze di condanna o di proscioglimento).



La disposizione individua un criterio generale residuale che, alla luce dell'espressa clausola di salvaguardia contenuta nella medesima disposizione («salvo che la legge non disponga altrimenti»), è destinato a non trovare applicazione laddove sussista una specifica regola di competenza, qual è quella contenuta nell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen.

Con riferimento a tale regola di competenza territoriale, la Corte di cassazione ha affermato che la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, radicatasi ai sensi della norma ora citata, rimane ferma anche qualora sopravvengano altri titoli esecutivi sulla base di sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte d'appello. Infatti essa ha ritenuto applicabile il principio della *perpetuatio jurisdictionis*, «secondo il quale, una volta radicatasi la competenza per territorio con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, tale competenza resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti» (Cass., sentenza n. 198 del 2005). La Corte di legittimità ha osservato, tra l'altro, che questo è «un criterio di orientamento certo ed obiettivo, che, in presenza della stessa domanda di concessione di una misura alternativa alla detenzione, consente di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi, in relazione al continuo aggiornamento della posizione esecutiva di un condannato». La *ratio* del criterio, del resto, è quella di realizzare l'esigenza che, una volta intervenuta la sospensione dell'esecuzione, siano garantite la celerità del procedimento ed il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione.

Detta sentenza, pronunciata proprio con riguardo al procedimento di sorveglianza, esprime, peraltro, un indirizzo che, quanto all'applicabilità del principio della *perpetuatio jurisdictionis*, risulta costante in tema di esecuzione penale (*ex multis*, Cass., sentenze n. 24339, n. 24438 del 2008 e n. 49256 del 2004).

Il rimettente, trascurando di considerare adeguatamente i profili ora indicati, da un lato, ha omesso di verificare la praticabilità di interpretazioni idonee a determinare il superamento dei dubbi di costituzionalità (sentenza n. 192 del 2007; ordinanze n. 193 del 2008 e n. 409 del 2007); dall'altro, non ha adempiuto all'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata (ordinanze n. 441 del 2008, n. 268 del 2008 e n. 32 del 2007), pur possibile alla luce delle considerazioni dianzi esposte e del diritto vivente desumibile dalla citata giurisprudenza di legittimità.

Tali carenze integrano autonome cause d'inammissibilità delle questioni, in relazione a tutti i parametri invocati (con riguardo all'art. 97, primo comma, Cost. va, peraltro, detto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, questo parametro non riguarda la disciplina dell'attività giurisdizionale: *ex multis*, sentenze n. 272 del 2008 e n. 117 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 6, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 25, primo comma, 111, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: CRISCUOLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA



N. 179

Sentenza 10 - 12 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio - Possibilità di nomina di un curatore d'ufficio nell'ipotesi di mancato esercizio della potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il quarto grado o del pubblico ministero - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza nonché dei principi di tutela e di protezione del minore - Insufficiente descrizione della fattispecie - Difetto di motivazione sulla rilevanza per omessa verifica di norme internazionali - Inammissibilità della questione .

- Cod. civ., art. 336.
- Costituzione, artt. 3, 30 e 31.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice civile promosso dal Tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento relativo a R.M. con ordinanza del 12 maggio 2008, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 55, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;


Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 il giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale per i minorenni di Ancona, con ordinanza depositata il 12 maggio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 30, 31 della Costituzione, dell'articolo 336 del codice civile, nella «parte in cui non prevede che il tribunale, in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d'ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest'ultimo».

2. — Il rimettente premette che, in data 25 settembre 2007, il pubblico ministero aveva chiesto che si aprisse procedimento amministrativo nei confronti della minore R. M., per sue condotte gravemente irregolari. In data 7 novembre 2007 il tribunale per i minorenni aveva disposto d'ufficio, ai sensi dell'art. 336 cod. civ., il suo collocamento in idonea comunità, alla luce delle condotte gravemente devianti tenute dalla medesima e dell'incapacità dei genitori di farvi fronte.



In particolare, dalla relazione dei servizi sociali del 19 settembre 2007, era emerso che la minore si sottraeva all'obbligo scolastico, rientrava a casa in ore notturne, aveva amicizie legate al mondo della droga e della devianza e, verosimilmente, faceva uso di droghe. La madre aveva abbandonato il nucleo familiare nel 1998, senza più dare notizie di sé, mentre il padre, per motivi di lavoro, aveva delegato la cura della figlia ai nonni paterni. Costoro mai avevano accettato il legame tra i genitori della minore e la nascita di quest'ultima la quale, in data 9 novembre 2007, su richiesta dello stesso padre, era stata inserita dai servizi sociali in idonea comunità educativa.

Il pubblico ministero ha chiesto, il 2 febbraio 2008, l'archiviazione degli atti in relazione al procedimento in cui il tribunale si era pronunciato di ufficio, «ritenendo ingiustificata e fondata su presupposti di merito errati la emanazione da parte del tribunale di provvedimento *ex art. 336 c. c.* nei confronti dei genitori della minore».

Con nota dell'11 febbraio 2008, il giudice delegato ha chiesto al pubblico ministero di rivalutare le proprie istanze, alla luce delle circostanze sopra indicate, nonché di quelle emergenti da un verbale di audizione della minore, nel corso della quale costei aveva dichiarato quanto segue: «fin da subito mio padre mi faceva crescere con i suoi genitori forse per attirare l'attenzione di quest'uomo che non riusciva ad abbracciarmi ed a dirmi che mi voleva bene ho cominciato a comportarmi all'opposto di come mi veniva chiesto».

Il pubblico ministero, con nota del 15 febbraio 2008, dopo aver ritenuto che le condotte dei genitori «non fossero obbiettivamente in gravi carenze o violenze o prevaricazioni ma fossero assimilabili a mere "inadeguatezze genitoriali o contrasti generazionali"», ha ribadito la propria richiesta di archiviazione del procedimento.

3. — Tanto premesso, il giudice *a quo* prospetta l'incostituzionalità dell'art. 336 cod. civ. (nell'interpretazione della giurisprudenza, che costituisce diritto vivente), là dove prevede che legittimati a proporre azione nell'interesse del minore siano soltanto le parti private o il pubblico ministero, riservando al tribunale soltanto la possibilità d'intervento in via di urgenza e provvisoria, con iniziativa destinata ad essere caducata, qualora nessuna delle dette parti ritenga di proporre azione ai sensi degli artt. 330 e ss. cod. civ.

Infatti, ad avviso del rimettente, la Costituzione (artt. 30 e 31) prevede la più ampia tutela per i soggetti in età minore, con norme che trovano poi riscontro nella normativa penale minorile (d.P.R. n. 488 [recte: n. 448] del 22 settembre 1988 «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»), improntata alla rieducazione dei minori che abbiano commesso illeciti ed al favore nei confronti dell'indagato/imputato minorenne, nonché nelle numerose convenzioni internazionali recepite nel sistema giuridico italiano ed intese a tutelare i diritti dei minori stessi (tra le altre: Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77).


Il giudice *a quo* prosegue osservando che la tutela del minore può rivelarsi inadeguata se nessuna delle parti eserciti l'azione davanti al tribunale oppure, qualora tale organo abbia agito d'ufficio in via d'urgenza, se nessuna delle parti ritenga di dare seguito alla relativa attività.

Invero, le parti private potrebbero essere responsabili di situazioni pregiudizievoli per il minore, e non offrire, così, garanzie circa l'efficace esercizio di un'azione a tutela del medesimo; il pubblico ministero è organo cui fanno capo poteri e doveri d'intervento a tutela del minore, ma il sistema non appresta rimedio nel caso di suo mancato tempestivo intervento, non essendo contemplata, nella prospettiva della suddetta tutela, la previsione di un'eventuale responsabilità disciplinare (peraltro estranea alla questione in esame).

Neppure sarebbe determinante il richiamo all'art. 403 cod. civ., nella parte in cui prevede l'intervento dell'autorità amministrativa a tutela del minore «moralmente o materialmente abbandonato». Tale intervento, per un verso, è strettamente provvisorio; per altro verso, prevede un solo tipo d'iniziativa («lo colloca in luogo sicuro»), e cioè un'attività che può non essere necessaria, in presenza di complesse situazioni richiedenti ben più ampie ed articolate determinazioni.

Per evitare un incostituzionale «vuoto di tutela», dunque, è necessario che il tribunale abbia il potere di nominare un curatore che, valutato l'interesse del minore, possa proporre ricorso all'autorità giudiziaria nell'interesse di quest'ultimo.

Alla luce delle considerazioni esposte, il rimettente dubita che la disciplina di cui all'art. 336 cod. civ. si ponga in contrasto con gli artt. 30 e 31 Cost. (intesi come norme di protezione e tutela del minore), nonché con l'art. 3 della stessa (sotto i profili dell'uguaglianza e della ragionevolezza).



Ad avviso del rimettente, la questione è rilevante nel giudizio *a quo*, perché: *a*) le asserzioni del pubblico ministero — secondo cui l'allontanamento della madre da oltre dieci anni, durante i quali ella non ha più dato notizie di sé causando alla figlia gravissimi traumi psicologici, ovvero l'affidamento da parte del padre ad avi che non hanno mai accettato la bimba come parte della famiglia, sarebbero circostanze inidonee ad integrare gravi carenze genitoriali — non potrebbero essere condivise; *b*) è necessario garantire idonea tutela alla minore nei confronti di genitori (in particolare, la madre) che hanno mostrato gravi limiti educativi ed affettivi, assicurandole idonea collocazione in ambito eterofamiliare; *c*) l'apertura di un procedimento amministrativo nei confronti della minore non fa venir meno il fondamento delle considerazioni esposte. Infatti, tale iniziativa non è in grado di porre rimedio alle riscontrate carenze genitoriali, essendo rivolta unicamente alla minore, con conseguente "stigmatizzazione" della stessa a causa di condotte aventi matrice in un contesto familiare carente e inadeguato sotto vari profili.

4. — Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 13 gennaio 2009.

L'Avvocatura osserva che nell'ordinanza di rimessione non sarebbe stata valutata e motivata in modo adeguato la rilevanza della questione, perché il giudice *a quo* si sarebbe limitato ad affermare che gli argomenti, addotti dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di archiviazione, sarebbero "non condivisibili".

Altro profilo d'inammissibilità andrebbe ravvisato nel rilievo che, in sostanza, il Tribunale, attraverso la nomina di un curatore, si sarebbe sovrapposto al pubblico ministero, assumendo, così, un ruolo vicario delle parti legittimate ad intraprendere eventuali iniziative a tutela della minore.

La questione sarebbe altresì inammissibile, o comunque infondata, perché questa Corte, richiamando anche i principi della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge n. 176 del 1991, ha già affermato (sentenza n. 1 del 2002) che «il fanciullo capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa», sicché la sua posizione si configura come quella di "parte" del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 del codice di procedura civile.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale per i minorenni di Ancona, con l'ordinanza richiamata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale — in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione — dell'art. 336 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il tribunale, «in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d'ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest'ultimo».


Il rimettente — nell'ambito del procedimento promosso dal pubblico ministero, nei confronti della minore R. M. per condotte gravemente irregolari, procedimento del quale lo stesso pubblico ministero aveva poi chiesto l'archiviazione — osserva che la tutela del minore «può restare priva di concreto riscontro», qualora nessuna delle parti eserciti l'azione davanti al tribunale oppure se detto organo, che abbia agito d'ufficio in via di urgenza e cautela, ritenga di non dare seguito a tale iniziativa.

Del resto, da un lato le parti private potrebbero essere responsabili di condotte pregiudizievoli per il minore e non offrire così garanzie per l'esercizio efficace di azioni a tutela di quest'ultimo, dall'altro è pur vero che il sistema non appresta rimedio alcuno per il caso di mancato intervento del pubblico ministero, non essendo al riguardo previste, nella prospettiva qui considerata, eventuali responsabilità disciplinari, peraltro estranee al caso concreto.

In questo quadro, ad avviso del giudice *a quo*, per evitare un incostituzionale vuoto di tutela sarebbe necessario che il tribunale per i minorenni avesse il potere di nominare un curatore che, valutato l'interesse del minore, potesse proporre ricorso all'autorità giudiziaria a tutela di questo.

2. — La questione è inammissibile.

2.1. — In primo luogo, il giudice *a quo* non descrive in modo sufficiente la fattispecie oggetto del procedimento principale.



In particolare, non indica la data di nascita della minore (circostanza non irrilevante, avuto riguardo agli effetti collegabili al raggiungimento di soglie minime di età da parte di coloro che non hanno compiuto i 18 anni), nulla dice in ordine alle sue capacità di discernimento, lascia indeterminata la posizione del padre, cui si addebita soltanto di avere delegato, «per motivi di lavoro», la cura della minore ai nonni paterni, i quali non avrebbero accettato il legame dell'uomo con la madre di R. M., né la nascita di quest'ultima, senza però individuare specifiche carenze educative, affettive o assistenziali, non chiarisce in modo adeguato le ragioni che avrebbero indotto il pubblico ministero a chiedere l'archiviazione degli atti, limitandosi a definirle «non condivisibili». Inoltre nulla riferisce in ordine alle azioni di tutela che dovrebbero essere adottate, a parte un generico riferimento ad una «idonea collocazione in ambito eterofamiliare».

Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'insufficiente descrizione della fattispecie si risolve in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, determinandone l'inammissibilità (*ex plurimis*, ordinanze n. 93 e n. 35 del 2009, n. 441 e n. 433 del 2008).

2. 2. — Sotto altro profilo, il giudice *a quo* non ignora la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77. Trascura però qualsiasi analisi della normativa introdotta con tali convenzioni, dotate di efficacia imperativa nell'ordinamento interno e quindi recanti una disciplina integrativa rispetto alla previsione dell'art. 336 cod. civ., col quale vanno coordinate.


In particolare, l'art. 9, comma 2, della Convenzione di New York stabilisce che, «in tutti i casi previsti nel paragrafo 1» del medesimo articolo, dedicato ai rapporti del minore con i genitori, «tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni». Inoltre l'art. 12 della stessa, dopo aver disposto, nel comma 1, che gli Stati parti garantiscono al fanciullo «capace di discernimento» il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, aggiunge, nel comma 2, che: «A tal fine si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

In coerente sviluppo con tali disposizioni normative, l'art. 336, quarto comma, cod. civ., aggiunto dall'art. 37, comma 3, della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), dispone che: «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore». Dal coordinamento tra le norme ora citate è desumibile che, nei procedimenti di cui all'art. 336 cod. civ., sono parti non soltanto entrambi i genitori, ma anche il minore, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 del codice di procedura civile (sentenza n. 1 del 2002).

Va poi considerata la Convenzione di Strasburgo che, nell'art. 1, comma 2, così definisce il proprio oggetto: «promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria». L'art. 4, comma 1, attribuisce al minore, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della possibilità di rappresentarlo a causa di un conflitto d'interessi, il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria. L'art. 9, comma 1, dispone poi che, nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto d'interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.

Il rimettente non ha verificato l'incidenza della suddetta normativa sulla fattispecie concreta al suo esame e, quindi, non ha spiegato le ragioni che, ad onta di essa, determinerebbero l'asserito vuoto di tutela, pur spettando al giudice della controversia l'interpretazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie medesima.

Tali omissioni si risolvono in un ulteriore difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, da cui discende un autonomo profilo d'inammissibilità della stessa.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE


Il redattore: CRISCUOLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

09C0408



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 33

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 maggio 2009
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Comuni, province e città metropolitane - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Istituzione del Comune di Ledro mediante la fusione dei Comuni che hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valle di Ledro - Gestione transitoria del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali - Attribuzione agli organi dell'Unione dei Comuni della Valle di Ledro, che sostituiscono il sindaco, la giunta e il consiglio comunale dei Comuni interessati - Lamentata incidenza su compiti e funzioni dei sindaci quali Ufficiali di Governo, disciplinati dalla legislazione statale - Contrasto con lo Statuto speciale che prevede la nomina di commissari straordinari «quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare» - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie dell'ordine pubblico e sicurezza, della cittadinanza, dello stato civile e anagrafe, della legislazione elettorale, esorbitanza dalla competenza statutaria della Regione e violazione dello statuto.

- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 13 marzo 2009, n. 1, art. 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *h)*, *i)* e *p)*; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 54, n. 5).

Ricorso *ex art.* 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;


Contro la Regione Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della regione *pro-tempore* per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della l.r. 13 marzo 2009, n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 24 marzo 2009, recante l'istituzione del Comune di Ledro mediante la fusione dei Comuni che hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valle di Ledro, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2009 e sulla base di quanto specificato nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.

Sul B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 13 del 24 marzo 2009 è stata pubblicata la legge regionale 13 marzo 2009, n. 1 recante «Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei Comuni che hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valle di Ledro».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nella disposizione contenuta nell'art. 6 e pertanto propone questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lettere *h)*, *i)*, *p)* e dell'art. 54, n. 5) dello Statuto speciale, ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost., per i seguenti

M O T I V I

La legge della Regione Trentino-Alto Adige del 13 marzo 2009, n. 1 è volta alla costituzione, dal 1° gennaio 2010, del comune di Ledro, che raccoglie, per fusione, i comuni trentini che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro sorta per la gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi comunali.



L'Unione è stata istituita per promuovere la progressiva integrazione dei comuni che la costituiscono mediante la fusione in un unico comune, sulla base della volontà delle rispettive popolazioni. Ciò ha comportato il trasferimento a favore dell'Unione di una pluralità di compiti e funzioni comunali e la concentrazione presso la stessa di tutti gli uffici comunali, i quali hanno poi operato sia per l'Unione (relativamente alle attività trasferite dai comuni) sia per i comuni associati (per le funzioni conservate ai comuni stessi) creando un'unica struttura organizzativa.

Tuttavia, la legge in esame presenta vizi di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 6 del Capo II il quale, dettando norme transitorie, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino all'elezione degli organi comunali, alla gestione del nuovo comune provvedono gli organi dell'Unione dei comuni della Valle di Ledro, «intendendosi sostituiti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale rispettivamente il Presidente, la Giunta e il Consiglio dell'Unione».

Si rileva che, sebbene la regione abbia competenza esclusiva in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», ai sensi dell'articolo 4, comma 1, punto 3) dello Statuto di autonomia, l'attribuzione di poteri *extra ordinem* agli organi dell'Unione incide su compiti e funzioni che riguardano i sindaci quali Ufficiali di Governo, sia in materia di ordine pubblico e sicurezza, sia in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafe, nonché in materia di legislazione elettorale (1), attribuite alla competenza esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere *h*), *i*) e *p*) della Costituzione.

Tali funzioni sono esercitate dagli organi legittimamente eletti oppure, in loro sostituzione, dagli organi straordinari previsti dalla normativa vigente (su quest'ultimo punto si tornerà in seguito); in altro modo, tutti gli atti posti in essere dal Presidente dell'Unione, in sostituzione del sindaco, quale ufficiale di Governo, possono essere considerati nulli o annullabili.

(1) Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale»: «1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.


8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco



Pertanto la disposizione contenuta nell'articolo 6 della l. r. n. 1/2009 risulta eccedere la competenza statutaria della Regione in quanto, con la sua ampia formulazione, devolve al Presidente dell'Unione anche le funzioni di Ufficiale di Governo che la legislazione dello Stato attribuisce ai sindaci, per questa parte invadendo una competenza statale che non è stata attribuita alla regione neanche da norme di attuazione.

La Regione Trentino-Alto Adige non può invocare la clausola di favore per la maggiore autonomia che le viene riconosciuta dall'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. Infatti, sebbene il legislatore della regione ad autonomia speciale possa disciplinare le funzioni degli enti locali anche in modo differenziato rispetto alla corrispondente normativa statale, in base alla competenza in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (articolo 4, comma 1, punto 3 dello Statuto) esso non può tuttavia derogare alle competenze che i sindaci esercitano, quali ufficiali di Governo, sia in materia di ordine pubblico e sicurezza, sia in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafe, nonché in materia di legislazione elettorale e che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *h*), *i*) e *p*) della Costituzione. Sulla carica di sindaco confluiscono funzioni attinenti sia alle competenze del comune, quale ente di autonomia locale, che dello Stato, nell'esercizio delle quali il sindaco agisce come ufficiale del Governo (art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000; *cf.* Corte cost. 5 luglio 1991, ud. del 19 giugno 1991, n. 310), queste ultime non disciplinabili, né derogabili dalla legislazione regionale.

La censurata disposizione attribuisce al Presidente dell'Unione, ossia ad un organo diverso dal sindaco, (anche) le funzioni di ufficiale di Governo dal 1° gennaio 2010 e fino all'elezione degli organi del nuovo Comune di Ledro.

Per i suesposti motivi si ritiene che l'art. 6 della legge regionale n. 1/2009, nella parte in cui non esclude dalla propria sfera di applicazione la disciplina delle funzioni di ufficiale di Governo attribuite ai sindaci dalla legislazione statale, debba essere dichiarato incostituzionale.

Vi è poi un profilo di doglianza che attiene alla violazione dello Statuto speciale.

Infatti, l'articolo 54 dello Statuto speciale, al n. 5), attribuisce alla Giunta provinciale la nomina di commissari straordinari, «quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare».

Pertanto, dovrebbe applicarsi tale articolo e non già procedere all'attribuzione di compiti e funzioni statali a Presidente, Giunta e Consiglio dell'Unione, come altresì confermato dal d.p. reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige», il quale prevede espressamente all'articolo 83 che, in caso di scioglimento e sospensione dei consigli comunali, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del comune, la giunta provinciale, in base all'articolo 54 dello Statuto di autonomia, provvede alla nomina di un Commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.

L'art. 6 della l. r. n. 1/2009, quindi, nel demandare agli organi dell'Unione dei comuni la gestione del comune di Ledro, dal 1° gennaio 2010 fino all'elezione del sindaco e del consiglio del nuovo comune, viola l'art. 54, n. 5 dello statuto speciale che prevede la nomina di un commissario, da parte della Giunta provinciale, nei casi nei quali non sia possibile assicurare il normale e regolare funzionamento delle amministrazioni comunali «per qualsiasi motivo».


P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositerà estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2009 con l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni.

Roma, addì 22 maggio 2009.

L'Avvocato dello Stato: Fabrizio FEDELI



N. 162

Ordinanza del 12 settembre 2008 emessa dalla Commissione tributaria regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Carturan Filippo contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Thiene ed altro

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso in appello proposto da contribuente destinatario di cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza della ritenuta sanatoria delle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, sotto il duplice profilo dell'ingiustificata violazione del principio di irretroattività della legge e dell'irrazionale esercizio di attribuzioni riservate all'amministrazione - Asserita disparità di trattamento dei contribuenti discriminati in ragione della data di consegna dei ruoli agli agenti della riscossione - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio del contribuente - Incidenza sui principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di giusto processo.

- Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo [*recte*: decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31].
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 1812/2007, proposto dal signor Filippo Carturan, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Stella, presso il cui studio in Peraga di Vigonza (Padova), via Germania n. 19, domicilio elettivamente giusta delega in calce;

Contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Thiene, nella persona del direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dal funzionario delegato; la società Equitalia Nomos, S.p.A., già Riscossione Uno S.p.A., Concessionario del servizio nazionale di riscossione dei tributi per la provincia di Vicenza nella persona dell'amministratore delegato dott. Antonio Piras, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Emanuela Grecu, in Venezia Mestre (Venezia), via Brenta Vecchia n. 7, per la riforma della sentenza n. 127/05/2007 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza in data 21 novembre 2007;

Visto l'appello del signor Filippo Carturan;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Thiene e di Equitalia Nomos, S.p.A.;

Viste le memorie dell'appellante;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 giugno 2008 il pres. Cesare Lamberti e uditi l'avv. Stella per l'appellante, la dott.ssa Scoti per l'Agenzia delle Entrate e l'avv. Rodà per Equitalia Nomos, S.p.A.;

Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.

F A T T O

1. — Con atti regolarmente notificati al contribuente, signor Filippo Carturan, l'Agenzia delle Entrate di Thiene contestò la mancata dichiarazione di redditi posseduti all'estero per gli anni d'imposta dal 2000 a 2004 per l'ammontare complessivo di € 566.860,71. I ricorsi del signor Carturan furono respinti dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza con le sentenze n. 276, 277, 278, 279 e 280 del 2006. L'Amministrazione finanziaria iscrisse a ruolo le somme dovute a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/1992. In conformità al ruolo, n. 118/07 reso esecutivo il 29 gennaio 2007, il Concessionario del servizio nazionale di riscossione dei tributi per la provincia di Vicenza, Riscossione Uno S.p.A., all'epoca competente all'esazione, notificò la cartella di pagamento n. 1242007000790063, in data 24 marzo 2007.



2. — La cartella di pagamento fu impugnata alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza sia per difetto di requisiti formali, perché riferita al solo anno d'imposta 2002, sia per illegittimità sostanziale, perché carente della sottoscrizione, degli atti a monte del procedimento e dell'indicazione del responsabile, come necessario in forza della legge n. 212/2000, statuto del contribuente, e della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990, applicabile alla cartella di pagamento per il suo contenuto provvedimentale affermato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione nella sentenza n. 18415/2005. Costituitosi il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria e l'Agente delle riscossione, la Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso.

3. — È ora adita la Commissione tributaria regionale di Venezia con rituale appello che riporta gli stessi vizi disattesi nel primo grado, sostanziatisi, per un verso, nel difetto di motivazione della cartella di pagamento e nell'omessa allegazione degli atti d'imposizione e, per altro verso, nella omessa sottoscrizione e nella omessa indicazione del responsabile del procedimento. È costituita in giudizio Equitalia Nomos S.p.A. con atto dell'11 gennaio 2008, recante appello incidentale nei confronti della omessa declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per l'inesatta indicazione nella cartella del solo anno d'imposta 2002, essendo l'eventuale errore da ascrivere alla sola Amministrazione finanziaria. È poi costituita l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Vicenza, con atto del 4 febbraio 2008, che chiede la conferma della sentenza impugnata.

4. — L'appellante deduce, in particolare, la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, per omessa indicazione dell'Ufficio competente a rilasciare informazioni sull'atto e del responsabile del procedimento di riscossione. Sia pure indicando l'ufficio che ha emesso il ruolo, la cartella di pagamento non riporta il nome del soggetto responsabile del procedimento al quale rivolgersi per ottenere informazioni precise in merito all'atto notificato.

5. — Con memoria del 29 aprile 2008, l'appellante richiama la giurisprudenza del giudice territoriale (C.T.R. Venezia n. 61/2002) e della Corte di cassazione (sez. I, n. 1923/1999) sulla legittimità della sostituzione, nei documenti meccanizzati, della firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento e riafferma la nullità della cartella di pagamento impugnata perché del tutto priva di tale indicazione. Con specifico richiamo all'obbligo di indicare il nominativo del responsabile nella cartella di pagamento, l'appellante richiama quanto riportato nella ordinanza n. 377/2007 della Corte costituzionale, circa la finalità della citata indicazione di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007 (c.d. Milleproroghe), nel quale è disposta la sanatoria delle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del 10 giugno 2008, privi dell'indicazione del responsabile del procedimento. L'eccezione è specificata, anche sotto l'aspetto della rilevanza ai fini del decidere, nella memoria depositata il 29 maggio 2008. Equitalia Nomos S.p.A. e l'Agenzia delle entrate replicano con atti depositati rispettivamente il 3 e il 5 giugno 2008.


D I R I T T O

1. — Secondo l'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, la cartella di pagamento di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Tali disposizioni si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Non è causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data.

2. — Della sanatoria delle cartelle di pagamento mancanti dell'indicazione del responsabile, contenuta nell'ultimo inciso della norma, sopravvenuta nel corso dell'appello in esame, è eccepita l'illegittimità costituzionale alla stregua degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. perché sottrae irragionevolmente al contraddittorio e al giusto processo l'esame della nullità delle cartelle di pagamento emanate anteriormente al 1° giugno 2008.

3. — La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento è oggetto del quarto motivo del ricorso introduttivo, specificamente rigettato dalla sentenza e altrettanto specificamente riproposto in sede impugnatoria. La cartella, notificata il 24 marzo 2007, segue al ruolo recante il numero 2007/118 che è stato reso esecutivo il 29 gennaio 2007 e pertanto nel periodo in cui opera la sanatoria della nullità disposta dall'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008 per le cartelle di pagamento emesse sino al 1° giugno 2008, mancanti del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione. La sanatoria comporta inevitabilmente il rigetto dell'appello in esame in relazione alla sopravvenuta infondatezza *ex lege* dell'eccezione di nullità della cartella priva del nominativo del responsabile del procedimento.



4. — L'attrazione da parte del legislatore di oggetti o materie normalmente affidati all'azione amministrativa, con l'adozione di c.d. leggi provvedimento (Corte cost., 21 luglio 1995, n. 347) non estende la propria efficacia alle situazioni già regolate con provvedimenti dall'amministrazione, secondo la regola della irretroattività stabilita dall'art. 11 delle preleggi. Rispetto all'obbligo, introdotto dall'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, di indicare nella cartella, a pena di nullità, il nominativo del responsabile del procedimento a decorrere dalla data del 1° giugno 2008, la sanatoria, da parte dello stesso legislatore, delle nullità delle cartelle emesse prima di tale data senza la citata indicazione viola il principio d'irretroattività della legge e rappresenta irragionevole esercizio di attribuzioni riservate in via esclusiva all'Amministrazione.

4.1. — Nel prescrivere che la cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, l'art. 25, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973 ha istituito una vera e propria riserva di potestà in favore dell'Amministrazione finanziaria che ha approvato, con d.m. 28 giugno 1999, i modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602/1973.

4.2. — All'Amministrazione spetta sia di conformare per l'avvenire la propria azione ai nuovi obblighi provvedimentali imposti dal legislatore, sia di regolare per il passato gli effetti della propria attività svolta in assenza di tali obblighi, in applicazione della regola del buon andamento e dell'imparzialità stabilita dall'art. 97 Cost. che non può essere travalicata dalla sanatoria generalizzata dell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008.

4.3. — Nei termini in cui è stata introdotta, la sanatoria delle cartelle di pagamento prive dell'indicazione del responsabile, relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, non consente all'Amministrazione alcuna valutazione sull'esercizio dell'autotutela e priva il giudice del sindacato che gli è proprio sull'azione amministrativa illegittima.

4.4. — La sottrazione generalizzata al sindacato giurisdizionale della legalità della riscossione, qualora il giudice sia stato adito dal contribuente prima dell'emanazione della sanatoria, è difforme dalla neutralità della funzione legislativa nei confronti della funzione giurisdizionale, cui devono comunque adeguarsi le leggi-provvedimento, a norma degli artt. 24 e 111 Cost.


5. — Così come formulata nell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008 la sanatoria presuppone l'assimilazione della cartella di pagamento all'atto amministrativo e l'esistenza dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento a pena di nullità. Implica un'opzione interpretativa diversa dalle tendenze manifestatesi nella giurisprudenza sulla natura della cartella di pagamento e sulla sua illegittimità, se priva dell'indicazione del responsabile.

5.1. — In disparte le opposte opinioni dei giudici di merito, tributari e amministrativi, di cui è esauriente compendio negli scritti difensivi, l'equiparazione della cartella all'atto amministrativo è specificamente affermata, a quanto consta, in una sola decisione del Giudice della legittimità, peraltro riguardante carenza di motivazione e di istruttoria di una cartella non preceduta da avviso di accertamento motivato (Cass., sez. trib., 16 settembre 2005, n. 18415). L'obbligo generalizzato del concessionario di indicare il responsabile del procedimento, è ricondotto da codesta Corte costituzionale, alla soggezione della cartella alla legge n. 241/1990, modificata dalla legge n. 15/2005, applicabile anche alla formazione della cartella di pagamento, in quanto risultato di un procedimento, sia pure il più scarso ed elementare ma richiedente, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicità (Corte cost., ord. 9 novembre n. 377).

5.2. — Nella legge generale sull'azione amministrativa, l'omessa indicazione del responsabile non è causa di per sé della nullità del provvedimento ma la determina solo quando non assicuri «... la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.» (Corte cost., ord. 9 novembre 2007, n. 377).

5.3. — Per le cartelle di pagamento emanate in relazione ai ruoli antecedenti al 1° giugno 2008 e delle quali sia pendente l'impugnazione, la sanatoria generalizzata introdotta dall'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, si pone in netto contrasto con la garanzia della tutela giurisdizionale, perché sottrae indiscriminatamente le cartelle di pagamento al sindacato del giudice, al quale spetta di accertare, caso per caso, la loro conformità alla trasparenza e all'informazione attuate in concreto e comprovate con le allegazioni del soggetto emittente, da valutare in contraddittorio nell'ambito del giusto processo.

6. — Tenuto conto dell'obbligo disposto dall'art. 7, comma 2 della legge n. 212/2000 nei confronti degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari nella riscossione di indicare tassativamente «... (a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento ...»; l'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008 nulla innova nell'ordinamento, salvo esplicitare, per il futuro, la sanzione della nullità del vizio di omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento e sanare contemporaneamente il medesimo vizio per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione in epoca antecedente al 1° giugno 2008. Oltre che palesemente illogica, la discriminante temporale è lesiva del precetto di uguaglianza che, come più volte affermato dal giudice delle leggi, non consente di trattare in maniera differenziata identiche situazioni oggettive (*ex plurimis* Corte cost. 22 giugno 1972, n. 120; Corte cost. 16 aprile 1985, n. 104).



6.1. — L'intervento del legislatore manca poi di ragionevole significato anche in relazione alle cartelle da emanare per i ruoli successivi al 1° giugno 2008, non essendo certo sufficiente la formale indicazione del responsabile per sottrarre la cartella dall'illegittimità, che comunque persiste e va dichiarata dal giudice, allorché non sia sostanzialmente ed effettivamente garantita la possibilità del contribuente di interloquire con il soggetto indicato quale responsabile, ad onta della sua formale indicazione, facilmente realizzabile nei provvedimenti elettronici e «di massa».

6.2. — Anche per il futuro, l'obbligo generalizzato di indicazione del responsabile dell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, non sottrae l'operato dell'amministrazione e dell'agente della riscossione al doveroso controllo giurisdizionale prescritto dagli artt. 24 e 111 Cost. La garanzia dell'interazione fra il contribuente e il responsabile del procedimento non può essere predicata in astratto con la sola indicazione del responsabile prescritta a pena di nullità, ma deve essere accertata in concreto, con l'esame da parte del giudice dell'effettivo procedimento dal quale ha tratto origine la cartella di pagamento e delle allegazioni delle parti sulle modalità di realizzazione della trasparenza e della garanzia della difesa del contribuente dall'operato dell'amministrazione.

7. — Il presente giudizio deve essere conclusivamente sospeso e va disposto l'invio degli atti alla Corte costituzionale affinché valuti la conformità agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. dell'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, nella parte in cui dispone che non è causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.

P. Q. M.

Sollewa la questione di legittimità costituzionale alla stregua degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. dell'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, nella parte in cui dispone che non è causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008;

Sospende il giudizio in corso.

Così deciso in Venezia - Mestre, nella Camera di consiglio del 27 giugno 2008.

Il Presidente estensore: LAMBERTI


09C0385

N. 163

Ordinanza del 22 gennaio 2009 emessa dalla Commissione tributaria regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Pesce Willy contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Venezia n. 2 ed altra

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso in appello proposto da contribuente destinatario di cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza della ritenuta sanatoria delle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, sotto il duplice profilo dell'ingiustificata violazione del principio di irretroattività della legge e dell'irrazionale esercizio di attribuzioni riservate all'amministrazione - Asserita disparità di trattamento dei contribuenti discriminati in ragione della data di consegna dei ruoli agli agenti della riscossione - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio del contribuente - Incidenza sui principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di giusto processo.

- Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo [*recte*: decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31].
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1816/07, depositato il 20 dicembre 2007, avverso la sentenza n. 49/12/2006, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia contro Concessionario Equitalia Polis S.p.A., difeso da: Schiavon Luca, via Miranese, 3 - Mestre 30171 Venezia, proposto dal ricorrente: Pesce Willy, via Noalese sud, 16/2 - 30033 Noale (Venezia), difeso da: Sartori Giuliano e Andrea Codemo, viale G. Verdi, 15D - 31100 Treviso;

Contro: Concessionario Equitalia Polis S.p.A. Agenzia Entrate - Ufficio Venezia 2, proposto dal ricorrente: Pesce Willy, via Noalese sud, 16/2 - 30033 Noale (Venezia), difeso da: Sartori Giuliano e Andrea Codemo, viale G. Verdi 15D - 31100 Treviso.

Atti Impugnati: cartella di pagamento n. 11920050010296773 IVA+IRPEF+ILOR 2003; cartella di pagamento n. 11920050010296773 IVA+IRPEF+ILOR 2003.

Con tempestivo ricorso ai primi giudici il contribuente Pesce Willy impugna la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate di Venezia 2 relativa al recupero di somme dovute e non corrisposte a seguito dell'adesione agli istituti definatori recati dall'art. 15 legge n. 289/2002.

La società ricorrente secondo l'ufficio ha versato solo la prima rata del condono omettendo di versare le rate successive.

Con il ricorso introduttivo, notificato all'Agenzia delle Entrate suddetta ed alla Gest Lines S.p.A., la ricorrente chiede l'annullamento della cartella per i seguenti motivi:

a) violazione della procedura di notifica, violazione dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 148 c.p.c ed art. 3, legge n. 890/1982;

b) vizi propri della cartella; in merito alla mancanza di motivazione; alla mancanza di sottoscrizione; omessa indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell'art. 7, legge n. 212/2000;

c) violazione della procedura di riscossione;

d) violazione dell'art. 6, legge n. 212/2000 circa l'obbligo di preventiva comunicazione e richiesta informazioni;

e) errata determinazione delle somme richieste;

f) in merito alla comunicazione delle sanzioni; carenza di motivazione; applicabilità del cumulo.

Si costituisce la Gest Line S.p.A. e l'ufficio che contestano i singoli punti del ricorso introduttivo.

La Commissione tributaria provinciale di Venezia con sentenza 48/12/2006 del 16 giugno 2006 respinge il ricorso e condanna la parte al pagamento delle spese liquidate per € 500,00 a favore della Gest Line ed € 1.500,00 a favore dell'ufficio.

A sostegno di detta decisione i primi giudici ritengono infondate le singole argomentazioni della ricorrente per i seguenti motivi:

a) la cartella è stata notificata mediante consegna della stessa a mani del destinatario, come riscontrabile nell'originale della relata prodotta agli atti;

b) la mancata motivazione e sottoscrizione della cartella non possono essere considerati vizi in quanto la cartella stessa è conforme al modello ministeriale di cui al d.m. 26 giugno 1999;

c) relativamente alle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, nel caso in esame, secondo i primi giudici, non sussisteva alcuna incertezza sulla liquidazione della dichiarazione dei redditi in quanto la ricorrente non ha versato le imposte regolarmente indicate come dovute.


Di conseguenza non doveva essere inviato un avviso bonario come eccepisce la ricorrente;

d) in riferimento ai punti relativi alla violazione della legge n. 212/2000, la cartella di pagamento notificata contiene tutte le indicazioni necessarie previste dall'art. 7 legge succitata;

e) l'attenuazione delle sanzioni non è prevista per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973.

In caso di omessi o ritardati pagamenti, come nel caso di specie, si applica la sanzione nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997.

Propone tempestivo appello in data 20 dicembre 2007 il contribuente che contesta i singoli punti della sentenza riproponendo le argomentazioni già formulate in primo grado e conclude per la totale riforma della sentenza impugnata ed annullamento, per effetto, della cartella esattoriale.



In particolare, viene ribadita l'inesistenza della notifica della cartella in quanto la relata non presenta i requisiti essenziali previsti dal legislatore nonché l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell'art. 7, legge n. 212/2000.

Si costituisce l'ufficio che conclude per la conferma del proprio operato nella parte non riguardante gli eventuali vizi propri della cartella.

Si costituisce e presenta controdeduzioni Equitalia Polis S.p.A. (già Gest Line S.p.A.), che conclude per la conferma della sentenza di primo grado.

Alla pubblica udienza del 15 maggio 2008 i difensori del contribuente avv. Franco Fedozzi del foro di Rovigo ed il dott. Giuliano Sartori di Treviso sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31 in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 111 della Costituzione richiamati dagli artt. 1 e 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), nella parte in cui prevede che «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse».

In detta udienza:

a) l'avv. Mananna Mattei, in rappresentanza dell'agente della riscossione, chiede il rigetto della questione di legittimità costituzionale per infondatezza;

b) il dott. Ivan Teso, in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Venezia 2, chiede termini per osservazioni.

La Commissione dispone il rinvio della trattazione ed autorizza la produzione di memorie.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Venezia 2 con memoria aggiuntiva presentata in data 11 giugno 2008 conclude per la reiezione della richiesta di rinvio alla Corte costituzionale.

Il concessionario Equitalia Polis S.p.A. (già Gest line S.p.A.) con memoria depositata il 24 giugno 2008 conclude chiedendo alla Commissione di disattendere la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte appellante.

D I R I T T O


1. — Secondo l'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, la cartella di pagamento di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Tali disposizioni si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Non è causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data.

2. — Della sanatoria delle cartelle di pagamento mancanti dell'indicazione del responsabile, contenuta nell'ultimo inciso della norma, sopravvenuta nel corso dell'appello in esame, è eccepita l'illegittimità costituzionale alla stregua degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. perché sottrae irragionevolmente al contraddittorio e al giusto processo l'esame della nullità delle cartelle di pagamento emanate anteriormente al 1° giugno 2008.

3. — La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento è oggetto del secondo motivo del ricorso introduttivo, specificamente rigettato dalla sentenza e altrettanto specificamente riproposto in sede impugnatoria. La cartella, segue al ruolo e, pertanto, nel periodo in cui opera la sanatoria della nullità disposta dall'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008 per le cartelle di pagamento emesse sino al 1° giugno 2008, mancanti del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione. La sanatoria comporta inevitabilmente il rigetto dell'appello in esame in relazione alla sopravvenuta infondatezza *ex lege* dell'eccezione di nullità della cartella priva del nominativo del responsabile del procedimento.

4. — L'attrazione da parte del legislatore di oggetti o materie normalmente affidati all'azione amministrativa, con l'adozione di c.d. leggi provvedimento (Corte cost., 21 luglio 1995, n. 347) non estende la propria efficacia alle situazioni già regolate con provvedimenti dall'amministrazione, secondo la regola della irretroattività stabilita dall'art. 11 delle preleggi. Rispetto all'obbligo, introdotto dall'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, di indicare nella cartella, a pena di nullità, il nominativo del responsabile del procedimento a decorrere dalla data del 1° giugno 2008, la sanatoria, da parte dello stesso legislatore, delle nullità delle cartelle emesse prima di tale data senza la citata indicazione viola il principio d'irretroattività della legge e rappresenta irragionevole esercizio di attribuzioni riservate in via esclusiva all'Amministrazione.



4.1. — Nel prescrivere che la cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, l'art. 25, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973 ha istituito una vera e propria riserva di potestà in favore dell'Amministrazione finanziaria che ha approvato, con d.m. 28 giugno 1999, i modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602/1973.

4.2. — All'Amministrazione spetta sia di conformare per l'avvenire la propria azione ai nuovi obblighi provvedimentali imposti dal legislatore, sia di regolare per il passato gli effetti della propria attività svolta in assenza di tali obblighi, in applicazione della regola del buon andamento e dell'imparzialità stabilita dall'art. 97 Cost. che non può essere travalicata dalla sanatoria generalizzata dell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008.

4.3. — Nei termini in cui è stata introdotta, la sanatoria delle cartelle di pagamento prive dell'indicazione del responsabile, relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, non consente all'Amministrazione alcuna valutazione sull'esercizio dell'autotutela e priva il giudice del sindacato che gli è proprio sull'azione amministrativa illegittima.

4.4. — La sottrazione generalizzata al sindacato giurisdizionale della legalità della riscossione, qualora il giudice sia stato adito dal contribuente prima dell'emanazione della sanatoria, è difforme dalla neutralità della funzione legislativa nei confronti della funzione giurisdizionale, cui devono comunque adeguarsi le leggi-provvedimento, a norma degli artt. 24 e 111 Cost.

5. — Così come formulata nell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008 la sanatoria presuppone l'assimilazione della cartella di pagamento all'atto amministrativo e l'esistenza dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento a pena di nullità. Implica un'opzione interpretativa diversa dalle tendenze manifestatesi nella giurisprudenza sulla natura della cartella di pagamento e sulla sua illegittimità, se priva dell'indicazione del responsabile.


5.1. — In disparte le opposte opinioni dei giudici di merito, tributari e amministrativi, di cui è esauriente compendio negli scritti difensivi, l'equiparazione della cartella all'atto amministrativo è specificamente affermata, a quanto consta, in una sola decisione del giudice della legittimità, peraltro riguardante carenza di motivazione e di istruttoria di una cartella non preceduta da avviso di accertamento motivato (Cass., sez. trib., 16 settembre 2005, n. 18415). L'obbligo generalizzato del concessionario di indicare il responsabile del procedimento, è ricondotto da codesta Corte costituzionale, alla soggezione della cartella alla legge n. 241/1990, modificata dalla legge n. 15/2005, applicabile anche alla formazione della cartella di pagamento, in quanto risultato di un procedimento, sia pure il più scarso ed elementare ma richiedente, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicità (Corte cost., ord. 9 novembre 2007, n. 377).

5.2. — Nella legge generale sull'azione amministrativa, l'omessa indicazione del responsabile non è causa di per sé della nullità del provvedimento ma la determina solo quando non assicuri «... la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.» (Corte cost., ord. 9 novembre 2007, n. 377).

5.3. — Per le cartelle di pagamento emanate in relazione ai ruoli antecedenti al 1° giugno 2008 e delle quali sia pendente l'impugnazione, la sanatoria generalizzata introdotta dall'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, si pone in netto contrasto con la garanzia della tutela giurisdizionale, perché sottrae indiscriminatamente le cartelle di pagamento al sindacato del giudice, al quale spetta di accertare, caso per caso, la loro conformità alla trasparenza e all'informazione attuate in concreto e comprovate con le allegazioni del soggetto emittente, da valutare in contraddittorio nell'ambito del giusto processo.

6. — Tenuto conto dell'obbligo disposto dall'art. 7, comma 2 della legge n. 212/2000 nei confronti degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione di indicare tassativamente ... «a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento ...», l'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008 nulla innova nell'ordinamento, salvo esplicitare, per il futuro, la sanzione della nullità del vizio di omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento e sanare contemporaneamente il medesimo vizio per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione in epoca antecedente al 1° giugno 2008. Oltre che palesemente illogica, la discriminante temporale è lesiva del precetto di uguaglianza che, come più volte affermato dal giudice delle leggi, non consente di trattare in maniera differenziata identiche situazioni oggettive (*ex plurimis* Corte cost. 22 giugno 1972, n. 120; Corte cost. 16 aprile 1985, n. 104).

6.1. — L'intervento del legislatore manca poi di ragionevole significato anche in relazione alle cartelle da emanare per i ruoli successivi al 1° giugno 2008, non essendo certo sufficiente la formale indicazione del responsabile per sottrarre la cartella dall'illegittimità, che comunque persiste e va dichiarata dal giudice, allorché non sia sostanzialmente ed effettivamente garantita la possibilità del contribuente di interloquire con il soggetto indicato quale responsabile, ad onta della sua formale indicazione, facilmente realizzabile nei provvedimenti elettronici e «di massa».



6.2. — Anche per il futuro, l'obbligo generalizzato di indicazione del responsabile dell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, non sottrae l'operato dell'amministrazione e dell'agente della riscossione al doveroso controllo giurisdizionale prescritto dagli artt. 24 e 111 Cost.

La garanzia dell'interazione fra il contribuente e il responsabile del procedimento non può essere predicata in astratto con la sola indicazione del responsabile prescritta a pena di nullità, ma deve essere accertata in concreto, con l'esame da parte del giudice dell'effettivo procedimento dal quale ha tratto origine la cartella di pagamento e delle allegazioni delle parti sulle modalità di realizzazione della trasparenza e della garanzia della difesa del contribuente dall'operato dell'amministrazione.

7. — Il presente giudizio deve essere conclusivamente sospeso e va disposto l'invio degli atti alla Corte costituzionale affinché valuti la conformità agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. dell'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, nella parte in cui dispone che non è causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale alla stregua degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. dell'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, nella parte in cui dispone che non è causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008;

Sospende il giudizio in corso.

Così deciso in Venezia - Mestre, nella Camera di consiglio del 27 giugno 2008.

Il Presidente: LAMBERTI

Il relatore: SCIUTO


09C0386

N. 164

Ordinanza del 22 gennaio 2009 emessa dalla Commissione tributaria regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Adria Trading S.r.l. in liquidazione contro Concessionario Equitalia Polis S.p.A. ed altra

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso in appello proposto da contribuente destinatario di cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza della ritenuta sanatoria delle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, sotto il duplice profilo dell'ingiustificata violazione del principio di irretroattività della legge e dell'irrazionale esercizio di attribuzioni riservate all'amministrazione - Asserita disparità di trattamento dei contribuenti discriminati in ragione della data di consegna dei ruoli agli agenti della riscossione - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio del contribuente - Incidenza sui principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di giusto processo.

- Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo [*recte*: decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31].
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1815/07 depositato il 20 dicembre 2007, avverso la sentenza n. 48/12/2006, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia;

Contro Concessionario Equitalia Polis S.p.A difeso da Schiavon Luca, via Miranese, 3 - 30171 Mestre (Venezia), proposto dalla ricorrente Adria Trading S.r.l. in liquidazione via Frattin, 4 - 30037 Scorzè (Venezia), difeso da Sartori Giuliano e Andrea Codemo, viale G. Verdi, 150 - 31100 Treviso;

Contro Concessionario Equitalia Polis S.p.A. Agenzia Entrate - Ufficio Venezia n. 2, proposto dalla ricorrente: Adria Trading S.r.l. in Liquidazione Via Frattin, 4 - 30037 Scorzè (Venezia), difeso da Sartori Giuliano e Andrea Codemo, viale G. Verdi, 15D - 31100 Treviso.

Atti impugnati: Cartella di pagamento n. 11920050010721442 IVA+IRPEG+ILOR 2003; Cartella di pagamento n. 11920050010721442 IVA,IRPEG+ILOR 2003.

Con tempestivo ricorso ai primi giudici la Società Adria Trading S.r.l. impugna la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate di Venezia 2 relativa al recupero di somme dovute e non corrisposte a seguito dell'adesione agli istituti definatori recati dall'art. 15, legge n. 289/2002.

La società ricorrente secondo l'ufficio ha versato solo la prima rata del condono omettendo di versare le rate successive.

Con il ricorso introduttivo, notificato all'Agenzia delle Entrate suddetta ed alla Gest Lines S.p.A., la ricorrente chiede l'annullamento della cartella per i seguenti motivi:

a) violazione della procedura di notifica, violazione dell'art. 26, d.P.R. 602/1973, dell'art. 148 c.p.c ed art. 3 legge n. 890/1982;

b) vizi propri della cartella in merito alla mancanza di motivazione; alla mancanza di sottoscrizione; omessa indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell'art. 7, legge n. 212/2000;

c) violazione della procedura di riscossione;

d) violazione dell'art. 6, legge n. 212/2000 circa l'obbligo di preventiva comunicazione e richiesta informazioni;

e) errata determinazione delle somme richiesta;

f) in merito alla comunicazione delle sanzioni; carenza di motivazione; applicabilità del cumulo.

Si costituisce la Gest Line S.p.A. e l'ufficio che contestano i singoli punti del ricorso introduttivo.

La Commissione tributaria provincia di Venezia con sentenza n. 48/12/2006 del 16 marzo 2006 respinge il ricorso e condanna la parte al pagamento delle spese liquidate per € 500,00 a favore della Gest Line ed € 1.500,00 a favore dell'ufficio.

A sostegno di detta decisione i primi giudici ritengono infondate le singole argomentazioni della ricorrente per i seguenti motivi:

a) la cartella è stata notificata mediante consegna della stessa a mani del destinatario, come riscontrabile nell'originale della relata prodotta agli atti;

b) la mancata motivazione e sottoscrizione della cartella non possono essere considerati vizi in quanto la cartella stessa è conforme al modello ministeriale di cui al d.m. 26 giugno 1999;

c) relativamente alle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, nel caso in esame, secondo i primi giudici, non sussisteva alcuna incertezza sulla liquidazione della dichiarazione dei redditi in quanto la ricorrente non ha versato le imposte regolarmente indicate come dovute.

Di conseguenza non doveva essere inviato un avviso bonario come eccepisce la ricorrente;

d) in riferimento ai punti relativi alla violazione della legge 21 febbraio 2000, la cartella di pagamento notificata contiene tutte le indicazioni necessarie previste dall'art. 7 legge succitata;

e) l'attenuazione delle sanzioni non è prevista per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973.

In caso di omessi o ritardati pagamenti, come nel caso di specie, si applica la sanzione nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 471/97.

Propone tempestivo appello in data 20 dicembre 2007 la società che contestano i singoli punti della sentenza riproponendo le argomentazioni già formulate in primo grado e conclude per la totale riforma della sentenza impugnata ed annullamento, per effetto, della cartella esattoriale.



In particolare, viene ribadita l'inesistenza della notifica della cartella in quanto la relata non presenta i requisiti essenziali previsti dal legislatore nonché l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell'art. 7, legge n. 212/2000.

Si costituisce l'Ufficio che conclude per la conferma del proprio operato nella parte non riguardante gli eventuali vizi propri della cartella.

Si costituisce e presenta controdeduzioni Equitalia Polis S.p.A. (già Gest Line S.p.A.) che conclude per la conferma della sentenza di primo grado.

Alla pubblica udienza del 15 maggio 2008 i difensori della società avv. Franco Fedozzi del foro di Rovigo ed il dott. Giuliano Sartori di Treviso sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31 in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 111 della Costituzione richiamati dagli artt. 1 e 3 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), nella parte in cui prevede che «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse».

In detta udienza:

a) l'Avv. Marianna Mattei, in rappresentanza dell'agente della riscossione, chiede il rigetto della questione di legittimità costituzionale per infondatezza;

b) il dott. Ivan Teso, in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Venezia 2, chiede termini per osservazioni.

La Commissione dispone il rinvio della trattazione ed autorizza la produzione di memorie.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Venezia 2 con memoria aggiuntiva presentata in data 11 giugno 2008 conclude per la reiezione della richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale.

Il concessionario Equitalia Polis S.p.A. (già Gest line S.p.A.) con memoria depositata il 24 giugno 2008 conclude chiedendo alla Commissione di disattendere la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte appellante.

D I R I T T O

1. — Secondo l'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, la cartella di pagamento di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Tali disposizioni si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Non è causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data.

2. — Della sanatoria delle cartelle di pagamento mancanti: dell'indicazione del responsabile, contenuta nell'ultimo inciso della norma, sopravvenuta nel corso dell'appello in esame, è eccepita l'illegittimità costituzionale alla stregua degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. perché sottrae irragionevolmente al contraddittorio e al giusto processo l'esame della nullità delle cartelle di pagamento emanate anteriormente al 1° giugno 2008.

3. — La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento oggetto del secondo motivo del ricorso introduttivo, specificamente rigettato dalla sentenza e altrettanto specificamente riproposto in sede impugnatoria. La cartella, segue al ruolo e, pertanto, nel periodo in cui opera la sanatoria della nullità disposta dall'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008 per le cartelle di pagamento emesse sino al 1° giugno 2008, mancanti del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione. La sanatoria comporta inevitabilmente il rigetto dell'appello in esame in relazione alla sopravvenuta infondatezza *ex lege* dell'eccezione di nullità della cartella priva del nominativo del responsabile del procedimento.

4. — L'attrazione da parte del legislatore di oggetti o materie normalmente affidati all'azione amministrativa, con l'adozione di c.d. leggi provvedimento (Corte cost., 21 luglio 1995, n. 347) non estende la propria efficacia alle situazioni già regolate con provvedimenti dall'amministrazione, secondo la regola della irretroattività stabilita dall'art. 11 delle preleggi. Rispetto all'obbligo, introdotto dall'art. 36 comma 4-ter della legge n. 31/2008, di indicare nella cartella, a pena di nullità, il nominativo del responsabile del procedimento a decorrere dalla data del 1° giugno 2008, la sanatoria, da parte dello stesso legislatore, delle nullità delle cartelle emesse prima di tale data senza la citata indicazione viola il principio d'irretroattività della legge e rappresenta irragionevole esercizio di attribuzioni riservate in via esclusiva all'Amministrazione.



4.1. — Nel prescrivere che la cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, l'art. 25, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973 ha istituito una vera e propria riserva di potestà in favore dell'Amministrazione finanziaria che ha approvato, con d.m. 28 giugno 1999, i modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli art. 25 e 50 del d.P.R. n. 602/1973.

4.2. — All'Amministrazione spetta sia di conformare per l'avvenire la propria azione ai nuovi obblighi provvedimentali imposti dal legislatore, sia di regolare per il passato gli effetti della propria attività svolta in assenza di tali obblighi, in applicazione della regola del buon andamento e dell'imparzialità stabilita dall'art. 97 Cost. che non può essere travalicata dalla sanatoria generalizzata dell'art. 36, comma 44-ter della legge n. 31/2008.

4.3. — Nei termini in cui è stata introdotta, la sanatoria delle cartelle di pagamento prive dell'indicazione del responsabile, relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, non consente all'Amministrazione alcuna valutazione sull'esercizio dell'autotutela e priva il giudice del sindacato che gli è proprio sull'azione amministrativa illegittima.

4.4. — La sottrazione generalizzata al sindacato giurisdizionale della legalità della riscossione, qualora il giudice sia stato adito dal contribuente prima dell'emanazione della sanatoria, è difforme dalla neutralità della funzione legislativa nei confronti della funzione giurisdizionale, cui devono comunque adeguarsi le leggi-provvedimento, a norma degli artt. 24 e 111 Cost.

5. — Così come formulata nell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008 la sanatoria presuppone l'assimilazione della cartella di pagamento all'atto amministrativo e l'esistenza dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento a pena di nullità. Implica un'opzione interpretativa diversa dalle tendenze manifestatesi nella giurisprudenza sulla natura della cartella di pagamento e sulla sua illegittimità, se priva dell'indicazione del responsabile.

5.1. — In disparte le opposte opinioni dei giudici di merito, tributari e amministrativi, di cui è esauriente compendio negli scritti difensivi, l'equiparazione della cartella all'atto amministrativo è specificamente affermata, a quanto consta, in una sola decisione del Giudice della legittimità, peraltro riguardante carenza di motivazione e di istruttoria di una cartella non preceduta da avviso di accertamento motivato (Cass., sez. trib., 16 settembre 2005, n. 18415). L'obbligo generalizzato del concessionario di indicare il responsabile del procedimento, è ricondotto da codesta Corte costituzionale, alla soggezione della cartella alla legge n. 241/1990, modificata dalla legge n. 15/2005, applicabile anche alla formazione della cartella di pagamento, in quanto risultato di un procedimento, sia pure il più scarso ed elementare ma richiedente, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicità (Corte cost., ord. 9 novembre 2007, n. 377).

5.2. — Nella legge generale sull'azione amministrativa, l'omessa indicazione del responsabile non è causa di per sé della nullità del provvedimento ma la determina solo quando non assicuri la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'int. 97, primo comma, Cost.» (Corte cost., ord. 9 novembre 2007, n. 377).

5.3. — Per le cartelle di pagamento emanate in relazione ai ruoli antecedenti al 1° giugno 2008 e delle quali sia pendente l'impugnazione, la sanatoria generalizzata introdotta dall'art. 36 comma 4-ter della legge n. 31/2008, si pone in netto contrasto con la garanzia della tutela giurisdizionale, perché sottrae indiscriminatamente le cartelle di pagamento al sindacato del Giudice, al quale spetta di accertare, caso per caso, la loro conformità alla trasparenza e all'informazione attuate in concreto e comprovate con le allegazioni del soggetto emittente, da valutare in contraddittorio nell'ambito del giusto processo.

6. — Tenuto conto dell'obbligo disposto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000 nei confronti degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione di indicare tassativamente ...«a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento...»; l'art. 36 comma 4-ter della legge n. 31/2008 nulla innova nell'ordinamento, salvo esplicitare, per il futuro, la sanzione della nullità del vizio di omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento e sanare contemporaneamente il medesimo vizio per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione in epoca antecedente al 1° giugno 2008. Oltre che palesemente illogica, la discriminante temporale è lesiva del precetto di uguaglianza che, come più volte affermato dal giudice delle leggi, non consente di trattare in maniera differenziata identiche situazioni oggettive (*ex plurimis* Corte cost. 22 giugno 1972, n. 120; Corte cost. 16 aprile 1985, n. 104).

6.1. — L'intervento del legislatore manca poi di ragionevole significato anche in relazione alle cartelle da emanare per i ruoli successivi al 1° giugno 2008, non essendo certo sufficiente la formale indicazione del responsabile per sottrarre la cartella dall'illegittimità, che comunque persiste e va dichiarata dal Giudice, allorché non sia sostanzialmente ed effettivamente garantita la possibilità del contribuente di interloquire con il soggetto indicato quale responsabile, ad onta della sua formale indicazione, facilmente realizzabile nei provvedimenti elettronici e «di massa».



6.2. — Anche per il futuro, l'obbligo generalizzato di indicazione del responsabile dell'art. 36 comma 4-ter della legge n. 31/2008, non sottrae l'operato dell'amministrazione e dell'agente della riscossione al doveroso controllo giurisdizionale prescritto dagli artt. 24 e 111 cost.. La garanzia dell'interazione fra il contribuente e il responsabile del procedimento non può essere predicata in astratto con la sola indicazione del responsabile prescritta a pena di nullità, ma deve essere accertata in concreto, con l'esame da parte del giudice dell'effettivo procedimento dal quale ha tratto origine la cartella di pagamento e delle allegazioni delle parti sulle modalità di realizzazione della trasparenza e della garanzia della difesa del contribuente dall'operato dell'amministrazione.

7. — Il presente giudizio deve essere conclusivamente sospeso e va disposto l'invio degli atti alla Corte costituzionale affinché valuti la conformità agli artt. 3, 24, 97 e 111 cost. dell'art. 36 comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, nella parte in cui dispone che non è causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale alla stregua degli artt. 3, 24, 97 e 111 cost. dell'art. 36 comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, nella parte in cui dispone che non è causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008;

Sospende il giudizio in corso.

Così deciso in Venezia - Mestre, nella Camera di consiglio del 27 giugno 2008.

Il Presidente: LAMBERTI

Il relatore: SCIUTO

09C0387

N. 165

Ordinanza del 6 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Biella nel procedimento civile promosso da Dimet s.a.s. di De Giovanni & C. contro Ge. Ber. s.n.c. di Aguiari Renata & C.

Procedimento civile - Interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di fallimento di parte costituita - Termine di sei mesi per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto - Decorrenza dalla data dell'interruzione determinata, ai sensi dell'art. 43, comma terzo, della legge fallimentare, dall'apertura del fallimento - Ecceputa estinzione del giudizio per intempestività della riassunzione effettuata dalla parte interessata - Decorrenza del termine per la riassunzione del processo, ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (ovvero diversa dai soggetti che comunque abbiano partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento), dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura del fallimento ex art. 43, comma terzo, della legge fallimentare, anziché dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo - Ingiustificata disparità di trattamento tra il fallito (e i creditori partecipanti alla fase prefallimentare) e la parte in lite nel processo interrotto, che sia rimasta estranea alla procedura prefallimentare - Incidenza sul diritto di difesa della parte interessata alla prosecuzione del giudizio e, tuttavia, esposta alla sanzione dell'estinzione pur nell'incolpevole ignoranza dell'evento interruttivo - Asserita violazione del principio di parità delle parti processuali.

- Codice di procedura civile, art. 305.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.



IL TRIBUNALE

Letti gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I N F A T T O

Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2005 la Dimet s.a.s. di De Giovanni & C. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 412/05 emesso da questo tribunale su istanza della Ge.Ber. s.n.c. di Aguiari Renata & C. per il pagamento della somma di euro 16.768,08 oltre interessi e spese a titolo di prezzo di merce fornita, che parte attrice opponente contestava di avere mai acquistato.

Con comparso depositata alla udienza di prima comparizione, si costituiva in giudizio parte convenuta opposta, contestando *in toto* le allegazioni attoree.

Concessi all'udienza di prima trattazione i richiesti termini per il deposito di memorie *ex artt.* 183 e 184 c.p.c. (disciplina previgente), all'udienza del 17 maggio 2007, fissata per l'ammissione delle prove, il difensore di parte convenuta opposta dichiarava l'intervenuta pronuncia di fallimento della Ge.Ber. s.n.c. (e dei soci illimitatamente responsabili) con sentenza di questo tribunale depositata il 17 gennaio 2007.

Alla stessa udienza veniva dichiarata l'interruzione del processo.

Con ricorso depositato in data 14 settembre 2007 la Dimet s.a.s. di De Giovanni & C., dichiarandosi interessata alla prosecuzione del giudizio, chiedeva la fissazione di nuova udienza.

Notificato il ricorso e il pedissequo decreto in data 29 ottobre 2007, all'udienza 12 febbraio 2008 il fallimento della Ge.Ber. s.n.c. di Aguiari Renata & C. si costituiva in giudizio, eccependo pregiudizialmente l'estinzione del giudizio, per non avere parte attrice opponente riassunto tempestivamente la causa. Allegava in particolare che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo doveva essere riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione e, tenuto conto che ai sensi dell'art. 43 comma 3 l.f. (comma introdotto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5/2006) l'interruzione doveva ritenersi automatica a seguito dell'apertura del fallimento, la riassunzione dove ritenersi tardiva, essendo stato il fallimento dichiarato in data 17 gennaio 2007 e la riassunzione operata con ricorso depositato il 14 settembre 2007. Gradatamente chiedeva il rigetto nel merito dell'opposizione.

Parte attrice opponente insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate, chiedendo il rigetto dell'eccezione di estinzione e chiedendo comunque termine per il deposito di memorie *ex art.* 170 c.p.c.

Il giudice istruttore, con ordinanza datata 22 ottobre 2008, invitava le parti alla trattazione della questione di diritto ivi evidenziata (possibile contrarietà dell'art. 305 c.p.c. con riferimento alle ipotesi disciplinate dall'art. 43 comma 3 l.f. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, anche per la parte in lite che non è quella fallita, fa decorrere il termine stabilito per la riassunzione dalla data dell'apertura del fallimento, anziché dalla data della effettiva conoscenza dell'evento interruttivo).


I procuratori delle parti depositavano quindi memorie autorizzate e venivano sentiti alla successiva udienza, ove il giudice si riservava di provvedere.

I N D I R I T T O

Questo ufficio intende sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di fallimento *ex art.* 43, comma 3 l.f. (comma introdotto dall'art. 41, d.lgs. n. 5/2006), e non dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (ovvero diversa dai soggetti che comunque hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento).

La rilevanza della questione.

La questione è rilevante nel presente giudizio, tenuto conto che il disposto dell'art. 43, comma 3 l.f. *supra cit.* (il quale stabilisce che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo») si applica alla presente fattispecie, ove la materia del contendere ha ad oggetto rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa dichiarata fallita in corso di causa.



La questione è inoltre rilevante nel presente giudizio, perché il disposto dell'art. 43, comma 3 l.f. *supra* cit. è nella specie applicabile *ratione temporis*.

Ai sensi dell'art. 153, d.lgs. n. 5/2006 la norma appena citata si applica infatti a partire dal 16 luglio 2006 (decorsi sei mesi dalla pubblicazione del d.lgs.) e quindi era già vigente alla data del 17 gennaio 2007, data in cui è stato aperto il fallimento di parte convenuta opposta (doc. 1, fasc. fallimento).

A nulla rileva il richiamo contenuto alla disciplina transitoria regolata dall'art. 150, d.lgs. n. 5/2006 (ove è stabilito che i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore), perché nella specie non si tratta di applicare le norme che regolano la procedura concorsuale — nella specie comunque avviata successivamente al 16 luglio 2006 e quindi regolata dalle nuove disposizioni (v. doc. 1, fasc. fallimento), — ma di applicare ai processi pendenti la nuova disciplina processuale già in vigore all'epoca della dichiarazione di fallimento.

La questione è altresì rilevante nel giudizio in corso, perché ai sensi del novellato art. 43, comma 3 c.f. l'interruzione del processo a seguito di fallimento di una delle parti opera automaticamente dalla dichiarazione di fallimento, a prescindere dalla dichiarazione in udienza o dalla notifica che ne faccia il procuratore della parte fallita, e deve pertanto essere anche rilevata d'ufficio, sicché, tenendo come *dies a quo* per il computo del termine di riassunzione la data della apertura di fallimento (17 gennaio 2007), senza dubbio la riassunzione nella specie operata da parte attrice opponente risulta tardiva, avendo quest'ultima depositato il relativo ricorso in data 14 settembre 2007 mentre avrebbe dovuto depositarlo entro il 17 luglio 2007.

L'automaticità dell'effetto interruttivo dell'apertura del fallimento è senza dubbio espressione della volontà del legislatore, interessato ad imprimere una certa accelerazione ai processi in cui sono coinvolti soggetti dichiarati falliti, mediante la previsione di un meccanismo che impone agli organi della procedura di decidere subito che cosa fare del giudizio in corso. Nella relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 5/2006 si legge infatti che «in sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l'apertura del fallimento determina l'interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice *ex art. 300 c.p.c.*». (1)

Concorde nel ritenere l'automatica interruzione del processo è l'interpretazione fornita dalla dottrina dominante e dalla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sia pure incidentalmente sul punto (v. Cass., s.u., 20 marzo 2008 n. 7443, ove, relativamente ad un giudizio instaurato in primo grado nel 1989, la suprema Corte di cassazione ha ribadito che il termine semestrale per la riassunzione del processo interrotto per intervenuto fallimento decorre dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione dell'evento interruttivo, e non dal momento in cui l'interruzione è dichiarata dal giudice, precisando tuttavia in un passaggio della motivazione — tra parentesi — che il sopra riportato principio di diritto vale «fino alla modifica dell'art. 43 l.fall. ad opera dell'art. 41 del d.lgs. n. 5/2006 che prevede invece l'interruzione automatica del processo a seguito dell'apertura del fallimento»).

La questione è rilevante nel giudizio in corso, perché nella specie non risulta in alcun modo che parte attrice abbia avuto conoscenza della intervenuta dichiarazione di fallimento di parte convenuta prima della dichiarazione effettuata all'udienza del 17 maggio 2007, non risultando neppure che abbia partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento (v. doc. 1, fasc. conv. depositato all'udienza del 12 febbraio 2008).

Non ha infatti alcun valore la circostanza che parte attrice avrebbe comunque potuto depositare tempestivamente il ricorso per riassunzione nel periodo compreso tra il 17 maggio 2007, data in cui il difensore di parte convenuta opposta ha dichiarato in udienza l'intervenuta dichiarazione di fallimento, e il 17 luglio 2007, data in cui scadeva il termine perentorio per la riassunzione, dovendosi infatti ritenere che il problema dell'adeguatezza di un termine legale di deliberazione sorge quando la norma non pone ogni soggetto cui essa si riferisce in grado di utilizzare nella sua interezza il tempo da essa assegnato (così Corte cost. 6 luglio 1971 n. 159; 15 dicembre 1967 n. 139).

Neppure assume rilievo la circostanza che ai sensi dell'art. 16 l.f. (sul punto identico al testo previgente), gli effetti della sentenza di fallimento «nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese», così richiamando implicitamente l'operatività dell'art. 2193 c.c.

(1) Si consideri infatti che la giurisprudenza maturata prima che venisse novellato l'art. 43 l.f. assimilava la dichiarazione di fallimento ai casi di morte o di perdita della capacità della parte, con la conseguenza che l'interruzione del processo si verificava, per la parte costituita, soltanto se e quando tali eventi venivano dichiarati in udienza o notificati alle altre parti dal procuratore della parte stessa (v. da ultimo Cass., sez. un., 20 marzo 2008, n. 7443, ove si è anche specificato che in questi casi l'interruzione opera dal momento della dichiarazione o della notificazione del procuratore e non dal momento della eventualmente successiva dichiarazione effettuata dal giudice che ha valore meramente ricognitivo). Costituiva dunque un'eventualità che il processo venisse interrotto e comunque poteva decorrere moltissimo tempo prima che il difensore della parte fallita effettuasse la dichiarazione o la notificazione dell'evento interruttivo così provocando un inutile dispendio di tempi e risorse processuali.



In primo luogo si deve infatti considerare che nella specie parte convenuta non ha allegato se e quando è stata effettuata tale iscrizione, sicchè nella specie, tenuto conto delle preclusioni maturate (v. *supra* lo svolgimento del processo), deve escludersi la possibilità di valutare ai fini della decisione se e quando detta iscrizione sia avvenuta.

In secondo luogo, e gradatamente, si deve tenere presente che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2193 c.c. non opera in campo processuale, che è regolato da norme speciali (Cass. 5 luglio 2007 n. 15234; 5 luglio 2007 n. 15234; 22 marzo 2007 n. 6948; 6 luglio 2004 n. 12387; 11 maggio 2004 n. 8908). Ovviamente tale giurisprudenza è maturata prima della modifica dell'art. 43 l.f., quando la dichiarazione di fallimento veniva ricondotta alla disciplina fornita dall'art. 300 c.p.c., ma deve escludersi che essa debba essere ora rivista, tenuto conto che la novellazione dell'art. 43 l.f. conferma la specialità della disciplina prevista per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento nei rapporti processuali pendenti.

La questione è infine rilevante nel giudizio in corso, perché, trattandosi di processo di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eventuale accoglimento dell'eccezione di estinzione del giudizio, in forza dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 43 l.f. e 305 c.p.c. comporterebbe l'acquisto da parte del decreto ingiuntivo opposto dell'efficacia esecutiva prevista all'art. 653 c.p.c.

La non manifesta infondatezza.

La questione non è manifestamente infondata con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui è stabilito che «la difesa è in diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» tenuto conto che, applicando *sic et simpliciter* l'art. 305 c.p.c. all'ipotesi disciplinata dall'art. 43, comma 3 l.f., la parte in lite che non ha avuto notizia dell'intervenuta dichiarazione di fallimento rischia, come nella specie è in concreto avvenuto, di subire gli effetti del decorso del termine semestrale per la riassunzione del processo, e quindi la sanzione dell'estinzione dello stesso (nella specie con l'acquisto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto), senza che sia ad essa imputabile alcuna inerzia colpevole, non avendo avuto notizia dell'evento interruttivo. (2)

La questione non è manifestamente infondata neppure con riferimento all'art. 3 Cost., perché vi è un'evidente disparità di trattamento tra l'impresa fallita (ed anche gli eventuali creditori che abbiano partecipato alla fase prefallimentare) e la parte in lite nel processo poi interrotto che invece a tale procedura prefallimentare non ha partecipato.

La questione infine non è manifestamente infondata neppure con riferimento all'art. 111, secondo comma Cost., laddove stabilisce che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, perché non vi è parità tra la parte dichiarata fallita (e le altre parti che hanno partecipato alla fase prefallimentare) e l'altra parte in lite che non ha partecipato alla procedura prefallimentare, tenuto conto che la prima non può non essere a conoscenza della intervenuta dichiarazione di fallimento, che determina l'automatica interruzione del processo, e quindi può attivarsi nel termine di sei mesi per riassumere il procedimento, mentre la seconda vede decorrere questo termine senza che sia a conoscenza della verificazione del fatto interruttivo. Si deve infatti tenere presente che l'esigenza di accelerazione del processo; espressione del principio fondamentale ad una ragionevole durata dello stesso (derivante sempre dall'art. 111, secondo comma Cost.) va di pari passo con il rispetto delle fondamentali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e del diritto dei soggetti, nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti, alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma Cost.).


La questione di legittimità costituzionale sollevata non incide peraltro sul decorso del termine semestrale per la prosecuzione o la riassunzione del processo ex art. 305 c.p.c. per il fallimento, che decorre dalla pubblicazione della sentenza che ne dichiara la apertura, sicché la funzione di accelerazione cui il novellato art. 43 l.f. mira (v. *supra*) deve comunque ritenersi soddisfatta.

Statuizioni conseguenti.

Tanto premesso in fatto e in diritto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale come sopra rilevata in quanto rilevante e non manifestamente infondata.

Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

(2) Occorre rilevare che l'art. 43 l.f. nuovo testo introduce un meccanismo identico a quello che si verificava nei casi di morte (o perdita della capacità) della parte prima della costituzione, di morte (o perdita di capacità) della parte costituita personalmente ed anche nei casi di morte, radiazione e sospensione del procuratore, tutti costituenti causa di interruzione automatica del processo, in relazione ai quali è dovuta intervenire espressamente per due volte la Corte costituzionale (pronunce n. 159/71 e n. 139/67) che ha appunto dichiarato incostituzionale per violazione dell'art. 24 Cost. l'art. 305 c.p.c. nella parte in cui faceva decorrere il termine semestrale per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto dalla verificazione degli eventi contemplati negli articoli 299, 300, comma 3 e 301 c.p.c. anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.



P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento ex art. 43 comma 3 l.f. (comma introdotto dall'art. 41 d.lgs. n. 5/2006) e non dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (ovvero diversa dai soggetti che comunque hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento);

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso.

Si comunichi.

Biella, addì 5 marzo 2009

Il giudice: REGGIANI

09C0388

N. 166

Ordinanza del 28 gennaio 2009 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da D.G.M. contro Ministero della giustizia

Disabile - Figlio convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza per il diverso trattamento rispetto al genitore, con riferimento al beneficio della detenzione domiciliare, per effetto della sentenza n. 350/2003, e al coniuge convivente con il portatore di handicap grave, per effetto della sentenza n. 158/2007 - Violazione del diritto al lavoro, del principio di tutela della famiglia, dei principi di tutela della salute e di tutela del lavoro.

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.
- Costituzione, artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 9050 del 2008, proposto da: D.G.M., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Carloni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia n. 39/F;


Contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del provvedimento con il quale è stato negato alla ricorrente il diritto ad usufruire del congedo retribuito previsto dall'art. 42 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;



Relatore nella pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2009 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La sig.ra D. è dipendente del Corpo di Polizia penitenziaria, in qualità di assistente.

Essendo sua madre affetta da «encefalite virale con sindrome vertiginosa», con un'invalidità del 100%, così come attestato dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile presso l'Unità sanitaria locale RM./5 in data 5 maggio 1999, la stessa, con istanza del 21 aprile 2008, ha chiesto che le fosse concesso il periodo di congedo parentale retribuito per anni due previsto dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, evidenziando che la suddetta madre, rimasta vedova e senza ulteriori figli, non avesse altri parenti o affini che potessero prestarle assistenza.

Con nota 14 luglio 2008, prot. n. PR09-0062500-2008, la richiamata istanza è stata rigettata, sul rilievo che la «sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 15 aprile 2007 estende al solo coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità la possibilità di fruire dei due anni di aspettativa previsti dal comma 5 dell'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001».

Avverso detta nota è stato proposto il ricorso in esame, fondato sui seguenti motivi di censura:

violazione dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza manifesta e disparità di trattamento: la disposizione citata dispone il diritto del genitore a fruire del congedo per assistere il figlio con handicap o, dopo la scomparsa di entrambi i genitori, il medesimo diritto, in capo a uno dei fratelli o sorelle conviventi con lo stesso invalido e la Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2007, n. 158, ha esteso l'ambito applicativo della richiamata previsione al coniuge convivente; stante la *ratio* sottesa, che è quella di garantire la continuità nelle cure e nell'assistenza, in assenza di genitori, fratelli o coniuge, dovrebbe operarsi l'ulteriore estensione anche al figlio convivente con il genitore handicappato, per cui il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione della norma in parola.

In via subordinata, in caso di ritenuta mancata interpretazione analogica dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, si deduce la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., evidenziandosi che, in mancanza del coniuge, il figlio convivente sarebbe «il primo soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio genitore» e che l'interesse primario, cui è preposta la norma in questione, sarebbe quello «di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nelle assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare».

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

Nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2008, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare ed è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito.

Nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

D I R I T T O

1. — Con il ricorso all'esame del Collegio si contesta il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria, con cui non è stato concesso alla ricorrente il congedo parentale per poter assistere la propria madre, invalida al 100 %, priva di ulteriori parenti ed affini che se ne potessero occupare, sul rilievo che la «sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 15 aprile 2007 estende al solo coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità la possibilità di fruire dei due anni aspettativa previsti dal comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001».

2. — Ai sensi della menzionata disposizione normativa, «la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertata» dall'unità sanitaria locale competente, mediante la precipua commissione medica, «e che abbiano titolo a fruire» del congedo parentale, fino a tre anni, per assistere minori con handicap in situazione di gravità accertata e di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, e successivamente, se comunque con handicap in situazione di gravità, di tre giorni di



permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, per la sua assistenza «hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53», vale a dire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro.

È evidente che la disposizione riserva il beneficio unicamente al genitore — alternativamente la madre o il padre — ed, in caso di scomparsa del genitore, da considerarsi, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 233, alla stregua dell'accertata impossibilità dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato, ad uno dei fratelli o sorelle conviventi di quest'ultimo.

2.1. — Il giudice delle leggi, con sentenza 15 aprile 2007, n. 158, ha poi esteso l'ambito applicativo della richiamata previsione al coniuge convivente.

2.2. — L'odierna istante chiede che, alla luce dell'estensione operata dalla Corte costituzionale, venga data un'interpretazione della disposizione sopra menzionata più ampia, tale da ricomprendere, tra i soggetti che possano fruire del beneficio de quo, in assenza degli altri parenti o affini in grado di assistere l'handicappato, anche i figli conviventi. In proposito rileva che la *ratio* sottesa sarebbe la medesima, essendo in ogni caso rappresentata dalla necessità di garantire le cure e l'assistenza necessarie al soggetto affetto da handicap in situazione di gravità.

2.3. — A parere del Collegio, tale interpretazione estensiva non è ammissibile, atteso che, trattandosi di un beneficio, che, seppure strettamente funzionale alla tutela della salute e della famiglia di cui, rispettivamente, all'art. 32 e 29 della Costituzione, determina una deroga rispetto alla disciplina generale del rapporto lavorativo, le ipotesi contemplate dalla legge, nonché quella riconosciuta, con la menzionata sentenza additiva, dalla Corte costituzionale devono considerarsi tassative.

Perciò, non può *sic et simpliciter* attraverso una mera interpretazione estensiva, ammettersi detto beneficio, nei confronti di un ulteriore soggetto non previsto *ex lege*, neppure a seguito dell'intervento additivo del giudice delle leggi, sopra rammentato.

3. — Tuttavia ritiene il Collegio che sussistano ambedue i presupposti per poter sollevare la questione di legittimità costituzionale, in relazione non solo agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, per la quale ciò viene chiesto dalla parte ricorrente, bensì altresì agli artt. 4 e 35 della Costituzione.

4. — Segnatamente, si ravvisa la rilevanza, per il presente giudizio, della questione della legittimità costituzionale della disposizione di cui si lamenta la violazione — art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — in quanto, come sopra rimarcato, detta disposizione, per come è formulata e stante l'impossibilità di attribuirvi un significato ermeneutico diverso, non consentirebbe all'odierna ricorrente di conseguire il congedo parentale retribuito per due anni, ivi previsto solo per soggetti diversi — genitore, fratello e coniuge convivente — e tuttavia alla stessa necessario, per poter assistere la propria madre, affetta da handicap grave, rimasta vedova, senza ulteriori figli, nonché fratelli e sorelle.

5. — Ad avviso di questo giudice remittente, sussiste, altresì, la non manifesta infondatezza della questione, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione.

5.1. — In particolare, l'art. 32 della Costituzione fa assurgere il diritto alla salute, di cui si assume la tutela, quale fondamentale diritto dell'individuo.

Detta tutela va intesa anche in senso propositivo ed attivo, quale approntamento di tutti gli strumenti possibili per consentire che la salute sia effettivamente protetta, sia a livello preventivo, per impedire che la stessa ne sia pregiudicata, sia in via successiva, quando siano insorte malattie, per rendere possibili le relative cure e l'assistenza.

5.1.1 — In particolare, quest'ultima, che nella specie assume puntuale rilievo, costituisce un'importante forma di tutela, la quale deve essere garantita in modo diretto e, per quanto qui interessa, altresì in via indiretta, attraverso la rimozione degli ostacoli che, altrimenti, vi si frapporterebbero. In tale ottica si muove anche la disposizione primaria in esame, che, mediante la concessione del congedo retribuito, rende possibile l'assistenza di persone affette da handicap gravi, debitamente accertati e certificati, da parte di altre, specificamente e tassativamente individuate, che svolgano attività lavorativa e che, in assenza, non potrebbero invece provvedervi.

5.2. — Essa garantisce, altresì, il diritto-dovere al lavoro, sancito dall'art. 4 della Costituzione, che lo Stato italiano tutela in tutte le sue forme, così come statuito dall'art. 35 della Costituzione.

5.3. — L'assistenza di che trattasi rappresenta una forma di tutela della famiglia, la cui rilevanza è pure di livello costituzionale, essendo i relativi diritti riconosciuti (il termine adoperato — «riconosciuti» — ne presuppone la preesistenza nella società naturale prima ancora che nello Stato di diritto) dall'art. 29 della Costituzione.



Infatti, i soggetti ammessi a fruire del congedo sono tutti in rapporto di parentela e, per effetto dell'intervento additivo della Corte costituzionale, avvenuto con la sentenza n. 158 del 2007, altresì di affinità con la persona affetta da patologia grave, ed inoltre tale assistenza permette all'handicappato la sua piena integrazione nell'ambito del nucleo familiare.

6. — Tuttavia l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, in ordine alla cui legittimità costituzionale si chiede una pronuncia alla Corte costituzionale, appare in contrasto con i menzionati articoli della Costituzione.

6.1. — Esso, infatti, esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, pur essendo il medesimo, sulla base del vincolo naturale o adottivo che lo lega al proprio genitore, tenuto all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale di quest'ultimo, peraltro al secondo posto, perciò prima ancora dello stesso genitore nei confronti del figlio, secondo quanto stabilito dal nostro ordinamento e, segnatamente, dall'art. 433 del codice civile.

In tal modo, sembra integrata una violazione dell'art. 29 della Costituzione, anche perché si determina un impedimento all'effettività dell'integrazione del disabile, nell'ambito di un nucleo familiare.

6.2. — Appaiono violati, altresì, gli artt. 4 e 35 della Costituzione, in quanto il figlio del soggetto handicappato, per poterlo assistere, è costretto a rinunciare alla propria attività lavorativa o a ridurne il numero di ore o a sceglierne una diversa, che sia compatibile con l'assistenza.

6.3. — Di fronte ad una posizione sostanzialmente identica del figlio rispetto a quella degli altri soggetti sopra elencati, detta esclusione appare un'ingiustificata discriminazione, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

6.4. — Per le ragioni sopra esposte, per la norma in esame la questione di legittimità costituzionale non risulta manifestamente infondata neppure nei riguardi degli artt. 32 e 2 della Costituzione, in quanto essa, per come è allo stato formulata, determina una *deminutio* di tutela della salute, intesa nel senso di assistenza e cure materiali, ed una compromissione alla dignità della persona, la quale in tal modo risulta privata dell'assistenza e, presumibilmente, abbandonata a sé stessa.

7. — In conclusione questo Tribunale sospende il presente giudizio e solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, nella parte in cui, per l'ipotesi di assenza di genitore, fratello o sorella o coniuge convivente, esso non consente al figlio convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, nella parte in cui, per l'ipotesi di assenza di genitore, fratello o sorella o coniuge convivente, esso non consente al figlio convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;


Sospende il giudizio in esame sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con la presente ordinanza;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2009.

Il Presidente: GUERRIERI

L'estensore: TRICARICO



N. 167

Ordinanza del 23 marzo 2009 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Papadia Agata contro Comune di Sogliano Cavour ed altri 2

Comuni, province e città metropolitane - Regione Puglia - Modifica della circoscrizione territoriale dei comuni - Modifica effetto di permuta e/o di cessione di terreni tra contermini - Adozione con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale - Referendum consultivo delle popolazioni interessate - Mancata previsione - Contrasto con il principio della consultazione delle popolazioni interessate sancito dalla Costituzione.

- Legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26, art. 5, quarto alinea, come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 28.
- Costituzione, art. 133, comma secondo; legge 22 maggio 1971, n. 349, art. 63.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza.

A) Sul ricorso numero di registro generale 293 del 2007, proposto da Agata Papadia, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Bruno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Carrozzo in Lecce, via Trinchese 126;

Contro Comune di Sogliano Cavour, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Casarano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria 9; Comune di Galatina, non costituito; Regione Puglia, non costituita, per l'annullamento:

del provvedimento n. 47/06 del 30 novembre 2006, con cui il responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Sogliano Cavour ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di costruire, presentata dalla ricorrente in data 7 novembre 2006;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare del decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia n. 326 del 23 aprile 2004, e per la condanna del Comune di Sogliano Cavour al risarcimento dei danni relativi alle spese sostenute per la progettazione e per la presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire;

B) Sui motivi aggiunti al predetto ricorso, notificati in data 1-2 ottobre 2007 e depositati in data 25 ottobre 2007, per l'annullamento del provvedimento del Servizio urbanistica del Comune di Sogliano Cavour n. 174 dell'11 giugno 2007, recante la revoca del certificato di destinazione urbanistica del 3 ottobre 2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sogliano Cavour;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2009 il dott. Tommaso Capitano e uditi per le parti gli avv. Bruno e Casarano.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

I) La ricorrente, proprietaria di un fondo insistente in agro di Sogliano Cavour, in data 7 novembre 2006 presentava al comune domanda di rilascio di un permesso di costruire, relativo ai lavori di costruzione di un fabbricato rurale. Prima di presentare la domanda, la ricorrente si era fatta rilasciare dallo stesso Comune un certificato di destinazione urbanistica (documento allegato n. 6 al ricorso introduttivo), dal quale risulta che il fondo ricade in agro di Sogliano Cavour, Contrada Pilamuzza, in zona classificata dal vigente strumento urbanistico E1 - agricola.

In data 30 novembre 2006, però, l'istanza della sig.ra Papadia veniva rigettata, sul presupposto che il fondo in questione non ricade più nel territorio di Sogliano Cavour, bensì nel territorio di Galatina, e ciò a seguito della modifica delle circoscrizioni territoriali dei due comuni contermini, approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 326/2004, adottato ai sensi dell'art. 5, quarto alinea, della l.r. pugliese 20 dicembre 1973, n. 26, come modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. pugliese 30 settembre 1986, n. 28, e pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 27 aprile 2004.



L'art. 5 della l.r. n. 26/1973 dispone che «I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitanti e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei comuni contermini.

La regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate.

All'accertamento delle condizioni di cui al primo comma provvederà la competente commissione consiliare.

Quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui al successivo art. 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima».

Nel caso di specie, si è fatta applicazione proprio di quest'ultima disposizione, atteso che i due comuni interessati erano addivenuti ad un accordo per la permuta di terreni (vedasi le deliberazioni consiliari allegate al ricorso).

II) La sig.ra Papadia, che aveva confidato nel rilascio del titolo edilizio e che non era a conoscenza della modifica delle circoscrizioni comunali approvata dal Presidente della regione, impugna il diniego e il presupposto decreto n. 326/2004, evidenziando in primo luogo che l'interesse ad agire discende dalla circostanza che la normativa urbanistica vigente nel Comune di Galatina (molto più restrittiva di quella operante nel Comune di Sogliano Cavour) le impedisce allo stato la realizzazione dell'intervento edilizio in questione.

Il ricorso è affidato alle seguenti doglianze:

violazione dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

incompetenza assoluta del Comune di Sogliano Cavour a pronunciarsi sulla domanda di rilascio del titolo edilizio; contraddittorietà con il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data 3 ottobre 2006;

difetto di istruttoria e disparità di trattamento;

illegittimità del decreto n. 326/2004 per contrasto con l'art. 5 della l.r. n. 26/1973 e con gli artt. 97 e 133 Cost.;

incostituzionalità dell'art. 5, quarto alinea, della l.r. n. 26/1973.

III) Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato l'atto con cui il Comune di Sogliano Cavour ha, nelle more del giudizio, revocato (*rectius*, annullato d'ufficio) il certificato di destinazione urbanistica del 3 ottobre 2006.

IV) Si è costituito solo il Comune di Sogliano Cavour, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso, nella parte in cui è impugnato il decreto P.G.R. n. 326/2004 (decorrendo il termine decadenziale dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.P.) e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.


V) Ciò Premesso in punto di fatto, il tribunale ritiene che la decisione della causa presuppone una pronuncia della Corte costituzionale sulla dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto alinea, della l.r. pugliese n. 26/1973.

VI) Ciò impone in primo luogo, al fine della valutazione della rilevanza dell'incidente di costituzionalità, l'esame dell'eccezione preliminare sollevata dal Comune di Sogliano Cavour, la quale appare infondata in quanto:

se è vero che il decreto P.G.R. n. 326/2004 è stato pubblicato sul B.U.R.P. del 27 aprile 2004 (dal che discende una presunzione di conoscenza dell'atto nei riguardi di tutti i cittadini), è altrettanto vero che il provvedimento in questione si atteggia come atto a carattere generale idoneo ad incidere altrui posizioni giuridiche solo attraverso la intermediazione di un atto applicativo;

in effetti, affinché la modifica delle circoscrizioni territoriali dei due comuni contermini odiernamente intimati produca effetti lesivi per gli interessi di un cittadino che posseda beni immobili a Galatina o a Sogliano Cavour debbono verificarsi due condizioni (ovviamente, ci si riferisce alla lesione dello *ius aedificandi*, ben potendo la modifica incidere su altri interessi ugualmente rilevanti — ad esempio, l'aumento dell'importo dell'I.C.I. —, che però non vengono in evidenza nel presente giudizio). In primo luogo, è necessario che l'interessato avvii il procedimento finalizzato al rilascio di un titolo edilizio, in secondo luogo, che la normativa urbanistica vigente *ratione temporis* nel Comune in cui viene a ricadere il bene immobile sia più restrittiva di quella vigente nel comune in cui il bene ricadeva prima della modifica. È ovvio infatti che alcuna lesione può verificarsi se tale normativa sia identica o, addirittura, più favorevole;

pertanto, il decreto P.G.R. n. 326/2004 ha prodotto effetti lesivi nella sfera giuridica della sig.ra Papadia solo al momento in cui di esso ha fatto applicazione il Comune di Sogliano Cavour.



VII) Proseguendo nella trattazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, il Collegio è dell'avviso che la norma in argomento influisce sull'esito del ricorso dato che questo sarebbe accolto se la norma venisse espunta dall'ordinamento.

In effetti, dato il chiaro disposto legislativo, non appare possibile dare alla norma contenuta nel quarto alinea un'interpretazione *secundum Constitutionem*, e ciò soprattutto se la si raffronta con le disposizioni contenute nei primi due alinea dell'art. 5.

Il Legislatore regionale pugliese ha infatti ritenuto di individuare due fattispecie distinte, regolate in maniera diversa:

a) nel caso in cui la modifica (in senso accrescitivo per uno degli enti coinvolti) della propria circoscrizione territoriale sia richiesta da uno dei comuni interessati ed essa sia giustificata dall'esigenza di disporre di ulteriori porzioni del territorio ove insediare impianti produttivi, oppure che siano reputati necessari per il miglioramento dei pubblici servizi e/o per lo sviluppo economico in generale, il procedimento è «rinforzato». L'art. 5, al riguardo, prevede infatti che sull'istanza si provvede con legge regionale, sentite le popolazioni interessate. Viene quindi assicurato il rispetto del precetto costituzionale sancito dall'art. 133, secondo comma, Cost. (il quale prevede che «La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni»);

b) nel caso in cui la modifica delle circoscrizioni comunali sia invece il frutto di una permuta di terreni fra gli enti interessati, il procedimento è semplificato, visto che non è previsto il coinvolgimento delle popolazioni interessate e che la determinazione finale è assunta con decreto del Presidente della regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Che questa sia l'unica interpretazione possibile della norma è confermato del resto dal concreto svolgersi del procedimento che ha portato all'adozione del decreto n. 326/2004: in effetti, né dagli atti consiliari assunti dai Comuni di Galatina e Sogliano Cavour, né dal decreto n. 326/2004 emerge che i cittadini interessati alla permuta sono stati coinvolti nel procedimento, neanche ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990.

Pertanto, i provvedimenti impugnati, del tutto conformi alla vigente legislazione regionale, non potrebbero essere annullati dal tribunale finché l'art. 5, quarto alinea, della l.r. n. 26/1973 è vigente nella sua attuale formulazione, e ciò anche in considerazione dell'infondatezza degli altri motivi di ricorso (in particolare, ed in applicazione del principio di cui all'art. 21-*octies* della legge n. 241/1990, si appalesa irrilevante l'assenta violazione dell'obbligo di adottare il c.d. preavviso di rigetto *ex art. 10-bis* della stessa legge n. 241/1990, non potendo il provvedimento finale avere contenuto dispositivo diverso).


VIII) Per quanto concerne, invece, la non manifesta infondatezza della questione, il tribunale ritiene che l'art. 5, quarto alinea, confligge con l'art. 133, secondo comma, Cost., oltre che con l'art. 63 della legge 22 maggio 1971, n. 349, recante l'approvazione del previgente Statuto della Regione Puglia (sostituito dallo Statuto approvato con l.r. 12 maggio 2004, n. 7, pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 in pari data). La formulazione dell'art. 133 è stata riportata al precedente punto VII, mentre l'art. 63 del previgente Statuto stabiliva che «L'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale sentite le popolazioni interessate».

Per inciso, nel caso di specie l'analoga disposizione contenuta nell'art. 19, comma 2, del nuovo Statuto regionale (il quale prevede che «Sono, altresì, sottoposte a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali») non è rilevante, in quanto, anche a volerne ipotizzare una portata parzialmente abrogatrice dell'art. 5 della l.r. n. 26/1973, essa è entrata in vigore dopo che il decreto n. 326/2004 era stato pubblicato sul B.U.R.P.

Tornando alla delibazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, il convincimento del tribunale poggia sulle seguenti considerazioni:

né l'art. 133 Cost., né l'art. 63 della legge n. 349/1971 operano una distinzione fra le varie ipotesi in cui si può addivenire ad una modificazione delle circoscrizioni comunali (e cioè fra i casi in cui la modificazione discenda da un accordo fra gli enti interessati e quelli nei quali essa è in qualche modo «subita» da uno dei comuni coinvolti), ponendo essi il generale principio per cui le popolazioni interessate debbono essere in ogni caso sentite;

né si potrebbe sostenere che, in caso di accordo fra gli enti territoriali, tale diritto partecipativo possa essere in qualche modo obliterato in considerazione del fatto che la «convenienza» della permuta viene valutata dai consigli comunali dei comuni coinvolti. In questo modo i cittadini proprietari dei terreni permutati verrebbero sostanzialmente espropriati del loro diritto di proprietà, senza avere nemmeno la possibilità di interloquire, il che, come detto in precedenza, viola financo i principi generali del procedimento amministrativo, sanciti dalla legge n. 241/1990



la Corte costituzionale, in numerose occasioni (vedasi, senza pretesa di esaustività, le sentenze n. 453 del 1989, n. 279 del 1994, n. 433 del 1995, n. 94 del 2000, n. 47 del 2003 e n. 237 del 2004) ha avuto modo di occuparsi di vicende analoghe, affermando il principio generale per cui «... L'obbligo di sentire le popolazioni interessate, che l'art. 133, secondo comma, della Costituzione sancisce come presupposto della legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei comuni, è espressione di un "generale principio ricevuto dalla tradizione storica" che vuole la partecipazione delle comunità locali a "talune fondamentali decisioni che le riguardano". Tale rilevanza del precetto costituzionale si coglie nel senso di garanzia che essa assume a tutela dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle regioni, al fine di "evitare che queste possano addivenire a compromissioni dell'assetto preesistente senza tenere adeguato conto delle realtà locali e delle effettive esigenze delle popolazioni direttamente interessate" (sentenza n. 453 del 1989).

Con specifico riguardo alle regioni a statuto ordinario, questa Corte ha altresì ribadito più volte il carattere di indispensabile forma che il *referendum* consultivo riveste per appagare l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate (cfr: sentenze nn. 204 del 1981 e 107 del 1983).

3. — Nel caso in esame i mutamenti delle circoscrizioni non risultano deliberati nel rispetto di detta fondamentale garanzia (riaffermata anche nell'art. 46, secondo comma, dello statuto della Regione Calabria approvato con legge 28 luglio 1971, n. 519). E non valgono certo il numero dei soggetti in ipotesi interessati e la scarsa entità dell'intervento ad esimere la regione dall'osservare le forme referendarie, costituzionalmente vincolate, con sostituzione ad esse di deliberazioni dei consigli comunali, pur sempre vertendosi in ipotesi di modifica delle circoscrizioni territoriali e non già di mera rettifica di confini ...» (sentenza n. 279 del 1994). Tra l'altro, la sentenza n. 453 del 1989 si è occupata proprio di una norma regionale (adottata, in quel caso, dalla Regione Sicilia) che aveva disegnato un procedimento del tutto analogo a quello previsto dall'art. 5, quarto alinea, della l.r. pugliese n. 26/1973. Ebbene, la Consulta ha statuito che non è sufficiente l'assenso dei consigli comunali interessati, l'art. 133 cost. prescrivendo la consultazione delle «popolazioni interessate»;

infine, per quanto riguarda la procedura delineata dall'art. 5, quarto alinea, della l.r. pugliese n. 26/1973, non appare conforme a Costituzione nemmeno lo strumento normativo che chiude il procedimento «semplificato», ossia il decreto del Presidente della regione. Al riguardo, sia l'art. 133 Cost., sia l'art. 63 della legge n. 349/1971 e sia l'art. 19 del nuovo Statuto regionale prevedono espressamente che alle modificazioni delle circoscrizioni comunali e delle denominazioni si deve provvedere con legge regionale, il che anche è funzionale al massimo rispetto delle garanzie partecipative che le norme dianzi richiamate intendono tutelare.

Pertanto, si deve ritenere che la riserva di legge prevista dall'art. 133 cost. è assoluta.

IX) Premesso quanto sopra, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, terza sezione di Lecce, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto alinea, della l.r. pugliese n. 26/1973, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 28/1986, per contrasto con l'art. 133 Cost.

Il presente giudizio va quindi sospeso nelle more della decisione della Corte costituzionale.

Visti gli artt. 134 cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.


Sospende il giudizio;

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 quarto alinea, della l.r. pugliese 20 dicembre 1973, n. 26, come modificato dall'art. 1 della l.r. pugliese 30 settembre 1986, n. 28;

Dispone che, a cura della segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti e al Presidente della Giunta regionale della Puglia, e sia comunicato al Presidente del Consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Lecce, nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2009.

Il Presidente: CAVALLARI



N. 168

*Ordinanza del 16 marzo 2009 emessa dal Tribunale regionale giustizia amministrativa di Bolzano
sul ricorso proposto da Dissertori Pichler Erica contro Provincia autonoma di Bolzano*

Maso chiuso - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Svincolo del maso chiuso - Presupposti per lo svincolo - Attribuzione alla commissione locale per i masi chiusi del potere di revocare la qualifica di maso chiuso, su richiesta del proprietario o della proprietaria o di chiunque ne abbia interesse, qualora il reddito del maso, a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze, subisca una riduzione permanente tale da non garantire nemmeno la metà del reddito medio annuo - Obbligo della detta commissione di disporre, contestualmente all'atto di revoca, l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi, salvi casi eccezionali e debitamente fondati - Previsione dell'obbligatoria aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi anche nell'ipotesi in cui l'interessato non sia proprietario di altri masi chiusi - Irragionevolezza - Violazione della libertà di iniziativa economica privata - Incidenza sul libero godimento della proprietà privata - Lesione della tutela garantita al diritto di proprietà dall'art. 1 del primo Protocollo CEDU e dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, art. 36, comma 3 [*recte*: comma 1], come sostituito dalla legge provinciale 23 giugno 2007, n. 6, art. 34, comma 3 [*recte*: legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6, art. 33, comma 3].
- Costituzione, artt. 3, 41, 42, 97 e 117; protocollo n. 1 alla convenzione europea per i diritti dell'uomo, art. 1; carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 17.

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 179 del registro ricorsi 2008 presentato da Dissertori Pichler Erica (Erika), rappresentata e difesa dall'avv. Jürgen Köllenspergher con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, via Leonardo da Vinci n. 8, giusta mandato speciale a margine del ricorso, ricorrente;

Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro tempore*, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20 dicembre 2004 rappresentata e difesa dall'avv. Hansjörg Silbernagl, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, Ufficio affari legali dell'agricoltura e delle foreste, con sede presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n. 3, giusta delega in calce all'atto di costituzione, resistente per l'annullamento della decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi n. 1863 del 17 marzo 2008, notificata in data 12 aprile 2008, ad oggetto: «Ricorso di Dissertori Erica in Pichler, Caldaro, avverso la decisione delle commissione locale per i masi chiusi di Caldaro del 7 dicembre 2007 - svincolo del maso chiuso "Weinhof" in P.T. 22/I C.C. Egna», con la quale la Commissione provinciale per i masi chiusi ha accolto il ricorso, autorizzando lo svincolo del predetto maso chiuso «Weinhof», ma disponendo la contestuale aggregazione delle pp.ff. 3076, 5741, 1897/1, 1897/2, 2012, 2013/1 e 2013/2 ad altri masi chiusi.

Visto il ricorso notificato il 10 giugno 2008 e depositato in segreteria il 25 giugno 2008 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 2 luglio 2008;


Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 17 dicembre 2008 il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l'avv. J. Köllenspergher per la ricorrente e l'avv. L. Plancker, in sostituzione di H. Silbernagl, per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

È impugnata la decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi n. 1863 del 17 marzo 2008, con la quale la stessa Commissione, in accoglimento del ricorso dell'odierna ricorrente, ha autorizzato lo svincolo del maso chiuso «Weinhof» in P.T. 22/I c.c. Egna disponendo però la contestuale aggregazione ad altri masi chiusi delle pp.ff. 3076, 5741, 1897/1, 2012, 2013/1 e 2013/2.



Viene dedotto un unico motivo di legittimità:

«Illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1 della l.p. 28 novembre 2001 n. 17 "Legge sui masi chiusi" per contrasto con gli artt. 3, 10, 41, 42 e 117 della Costituzione - violazione dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 1 del 1° Protocollo CEDU».

Chiede quindi, in via pregiudiziale, che la predetta norma sia sottoposta al vaglio di costituzionalità e di conformità alla CEDU n. 17 nella parte in cui prevede che la commissione locale (o provinciale) per i masi chiusi in caso di revoca della qualifica di maso chiuso deve, contestualmente, all'atto di revoca, disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi. Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano ed ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente.

All'udienza del 17 dicembre 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O

Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1 della l.p. di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (come sostituito dall'art. 34, comma 3 della l.p. 23 giugno 2007, n. 6) alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.

La norma in questione dispone letteralmente:

«Qualora il reddito del maso, a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze, subisse una riduzione permanente tale da non garantire nemmeno la metà del reddito medio annuo ai sensi dell'art. 2, su richiesta del proprietario o della proprietaria o di chiunque ne abbia interesse, la commissione locale per i masi chiusi procede alla revoca della qualifica di maso chiuso. Contestualmente all'atto di revoca la commissione deve disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi. Solo in casi eccezionali e debitamente fondati si può prescindere da tale aggregazione ...».

La censura di incostituzionalità riguarda la parte della norma evidenziata in grassetto.

La ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 36 della legge sui masi chiusi, *in parte qua*, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione.

Il precetto normativo obbligando il proprietario di un maso chiuso, in sede di svincolo per sopravvenuto difetto di presupposti di reddito, ad aggregare le particelle del maso «ad altri masi chiusi», implicherebbe una sorta di vendita forzata o di espropriazione in palese violazione dei diritti fondamentali di libertà dell'iniziativa economica e del libero godimento della proprietà privata, diritti che possono essere limitati soltanto per il perseguimento di interessi prioritari di natura sociale.


Il Collegio ritiene la questione, come dedotta, rilevante e non manifestamente infondata nei limiti delle precisazioni qui di seguito esposte.

La disposizione censurata impone al proprietario di un maso chiuso che richieda la revoca della qualifica di maso chiuso per difetto oggettivo di redditività dello stesso, quale *conditio qua non* («deve»), l'aggregazione delle particelle già facenti parte del maso «ad altri masi», il che significa che il proprietario del maso svincolato, laddove egli non sia proprietario anche di altri masi (il che è la regola) verrebbe costretto ad alienare a terzi (a titolo di compravendita, donazione o altro titolo) tutte le particelle produttive del ex maso chiuso.

Ad avviso di questo giudice può dubitarsi della legittimità costituzionale della citata disposizione sia in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, sia in relazione al principio di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione, applicabile non solo agli atti amministrativi, ma anche agli atti legislativi).

Per quanto riguarda il primo profilo questo giudice si rende ben conto che i principi di massima della libertà dell'iniziativa economica (art. 41) e del libero godimento della proprietà privata (art. 42) consentono che agli stessi siano imposti dal legislatore dei limiti, ai fini di farli armonizzare con l'utilità sociale e rendere in tal modo possibile quella funzione sociale che non può disgiungersi dal godimento della proprietà, compresa la facoltà di poterne disporre liberamente.

Non pare dubbio quindi che l'esigenza del conseguimento di tali fini potrebbe anche giustificare l'imposizione di condizioni restrittive allo svolgimento dell'autonomia contrattuale (come in buona sostanza la disposizione censurata imporrebbe costringendo il proprietario di un maso chiuso in fase di svincolo ad alienare le particelle fondiari del maso a terzi proprietari di altri masi chiusi).



Non pare a questo giudice che l'obbligo di aggregazione ad altri masi possa essere in qualche modo collegato alla funzione sociale dell'istituto del maso chiuso — e quindi giustificato dalla stessa — laddove la stessa dev'essere individuata nell'esigenza di garantire, attraverso la salvaguardia dell'unità del maso, per quanto sufficientemente redditizio, «la funzione oggettiva del maso nell'ambito della famiglia».

Solo tale funzione economico-sociale del maso chiuso può giustificare deroghe al principio di eguaglianza (tra gli eredi) davanti alla legge (cf: Corte costituzionale n. 505/1988 e n. 340/1996).

Orbene, nella fattispecie in esame, l'obbligo incondizionato di aggregare le particelle «svincolate» ad altri masi chiusi, porterebbe alla conseguenza — almeno nell'ipotesi che il proprietario non disponesse di altri masi chiusi o non si trovassero terzi proprietari interessati all'acquisto — che il maso rimarrebbe «chiuso» senza averne i presupposti di redditività e finirebbe in tal modo a snaturare irrimediabilmente la *ratio* sottesa all'istituto del maso chiuso.

Da quanto precede sorgono seri dubbi circa la legittimità costituzionale della disposizione anche sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità.

La norma appare di dubbia attuabilità o addirittura inattuabile, oltre che nel caso della necessità dell'aggregazione delle particelle a masi chiusi di terzi, nel caso — tutt'altro che teorico — che nelle vicinanze non si trovino affatto dei masi chiusi a cui aggregare le particelle.

La sollevata questione di costituzionalità è l'unico motivo di ricorso, per cui non c'è spazio di mettere in discussione la rilevanza, per la decisione, della questione.

Non appare, infine, possibile, un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione, attesa la sua formulazione letteralmente chiara e apodittica.

Va quindi dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 3 della legge provinciale di Bolzano del 28 novembre 2001 n. 17, come sostituito dall'art. 34, comma 3 della legge provinciale 23 giugno 2007, n. 6, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione) nella parte in cui contestualmente all'atto di revoca della qualifica di maso chiuso la commissione locale per i masi chiusi deve disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi, anche nei casi in cui l'interessato non sia proprietario di altri masi chiusi.

Alla segreteria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge il marzo 1953 n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

Dichiara, nei termini di cui in motivazione, rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione nonché in relazione al principio di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 3 della legge provinciale di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, come sostituito dall'art. 34, comma 3 della legge provinciale di Bolzano 23 giugno 2007, n. 6, nella parte in cui contestualmente all'atto di revoca della qualifica di maso chiuso la commissione locale per i masi chiusi deve disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi, anche nel caso in cui l'interessato non sia proprietario di altri masi chiusi.

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano, al Presidente della provincia ed alle parti del presente giudizio.


Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Così deciso, nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

Il Presidente ff.: MOSNA

L'estensore: DEMATTIO



N. 169

*Ordinanza del 6 novembre 2008 emessa dal Tribunale di Pistoia
nel procedimento civile promosso da Bolognini Riccardo contro C.I.S. S.p.A.*

Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata del contratto di lavoro subordinato - Previsione, per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e in favore del lavoratore di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento di fattispecie identiche discriminate in ragione della pendenza o meno di un giudizio alla data di entrata in vigore della legge censurata - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi del giusto processo - Violazione dei vincoli derivanti dalla CEDU.

- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 21, comma 1-*bis*, della legge 6 agosto 2008, n. 133 [*recte*: art. 21, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133].
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma.


IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 ottobre 2008, rileva quanto segue.

Bolognini Riccardo, con ricorso depositato il 1° aprile 2008, premesso di essere stato assunto con contratto a termine alle dipendenze della C.I.S. S.p.A., con mansioni di operaio di livello II B, dal 1° giugno 2005 al 30 novembre 2005, con proroga al 30 maggio 2006; che, a giustificazione della previsione del termine (e della successiva proroga), era stata addotta la seguente motivazione: «per esigenze straordinarie connesse all'aumento temporaneo dei servizi prestati ai comuni consorziati»; che con lettera del 28 dicembre 2005 la C.I.S. S.p.A. aveva comunicato al lavoratore il conferimento del ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione dei pubblici servizi alla C.I.S. S.r.l.; che la giustificazione addotta era generica, in quanto non indicava quali erano i servizi oggetto del dedotto aumento né i comuni che ne erano interessati e non consentiva in concreto di stabilire l'entità dell'aumento di lavoro, l'intervallo temporale in cui si articolava e, in conseguenza, il numero e la durata delle assunzioni a termine giustificate da tale fattore; tutto ciò premesso, ha chiesto, nei confronti della C.I.S. S.r.l. la declaratoria della nullità della clausola appositiva del termine, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 1° giugno 2005, l'accertamento del suo diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità contrattuale dal 1° giugno 2005 e la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento della somma corrispondente alle retribuzioni non percepite a far data dalla messa in mora, ossia dal 22 novembre 2006, oltre accessori di legge.

Nel costituirsi in giudizio, la C.I.S. S.r.l., per dimostrare il fondamento giustificativo dell'apposizione del termine, ha prodotto scrittura privata del 31 marzo 2004, con la quale erano state poste le basi per la costituzione di una società consortile denominata «Manutenzione Ambientale Urbana», con lo scopo di coordinare l'attività di manutenzione delle aree urbane, affidando l'esecuzione dei relativi servizi ai soci. L'aumento temporaneo dei servizi sarebbe disceso dal fatto che, nelle more della costituzione della società consortile, la società C.I.S. avrebbe dovuto garantire provvisoriamente lo svolgimento dei servizi stessi. La resistente ha aggiunto che il ricorrente sarebbe risultato inidoneo per impieghi operativi nell'ambito delle attività svolte dalla società C.I.S., con conseguente pericolo per l'incolumità sua e dei suoi colleghi.

Ciò posto, quanto alla rilevanza della questione che si va a prospettare, si osserva che la scrittura privata del 31 marzo 2004 nulla prevede, quanto allo svolgimento provvisorio, da parte della società resistente dei servizi altrimenti destinati ad essere posti a carico della costituenda società. L'accordo sindacale del successivo 9 dicembre 2004 dà atto dell'attivazione da parte della resistente di non precisati «nuovi servizi» e, nel quadro della riorganizzazione aziendale programmata, prevede la copertura dei posti vacanti da attuarsi prioritariamente con la trasformazione dei



contratti a tempo determinato in essere in contratti a tempo indeterminato e, per le attività di nuova istituzione (anche in questo caso non precisate in alcun modo) l'assunzione di personale «in funzione delle definizioni anche temporali, che verranno date ai servizi di volta in volta affidati». Anche in questo caso, manca ogni specificazione idonea a dimostrare la riconducibilità causale del contratto del quale si discute a specifiche esigenze organizzative del datore di lavoro. Quanto all'affermata inidoneità al lavoro del ricorrente, la relazione del dr. Brettoni ribadisce che il Bolognini, al momento della visita medica, non si presentava in condizioni psico-fisiche ostative al rilascio del certificato di idoneità alla mansione.

Ciò posto, l'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 368/2001 prevede che è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il comma 2 aggiunge che l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

Ritiene il giudicante che il generico riferimento all'aumento temporaneo dei servizi non risponda alle esigenze di specificazione contenute nell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 368/2001.

La scelta legislativa di imporre un generale onere di specificazione comporta invece la necessità di verificare quando in concreto esso possa dirsi assolto.

Al fine di evitare che tale verifica non poggia su alcuna base obiettiva, è necessario prendere le mosse dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP e dal contenuto dell'accordo medesimo, dal quale emerge, in primo luogo, che l'utilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo per prevenire gli abusi (punto 7 delle considerazioni generali) e, in secondo luogo, che il contratto deve essere determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico (clausola n. 3).

Appare allora evidente, in una lettura della norma interna coerente con il significato della fonte sovraordinata, che la specificazione delle ragioni impone (non solo il riscontro obiettivo, ma anche) la puntualizzazione di quale sia l'evento concreto che giustifica l'apposizione del termine. Al contrario, il mero riferimento all'esistenza di un temporaneo aumento di lavoro non è altro che una modalità appena più articolata di esprimere le esigenze sostitutive, nulla aggiunge alla generica previsione del comma 1 dell'art. 1 e, in definitiva, non consente di predeterminare le ragioni che giustificano la conclusione del contratto a tempo determinato e di esercitare alcun controllo preventivo sulla stessa obiettiva esistenza delle ragioni poste a fondamento della scelta negoziale.

Peraltro, nella specie, come s'è visto, a riprova del carattere tautologico dell'espressione, è pure mancata la prova (e, a ben guardare, sinanche la deduzione) dei servizi che sarebbero «aumentati» nel previsto arco temporale di durata del contratto *de quo*.

Alla stregua di tali premesse, alla luce del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente avrebbe diritto alla declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine, all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e a ottenere la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno dell'offerta della prestazione lavorativa sino all'intervento di una legittima causa di risoluzione del rapporto (Cass. 15628/2001; Cass. 12985/2008).

Queste, in conclusione, nel caso concreto sarebbero state le conseguenze della eventuale declaratoria di illegittimità del contratto, conseguenze oggi precluse per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 21, comma 1-bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 che ha introdotto nel decreto legislativo n. 368/2001 l'art. 4-bis.

La norma concentra la tutela del lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, nullo per violazione degli art. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, nella corresponsione di un indennizzo compreso tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Non solo, quindi, sarebbe esclusa la possibilità di ripristinare il rapporto di lavoro, ma l'indennità riconoscibile sarebbe necessariamente limitata nel minimo a 2,5 e nel massimo a 6 mensilità.

Argomentato in ordine alla rilevanza, deve osservarsi a questo punto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 comma 1-bis della legge n. 133/2008, per contrasto con gli artt. 3,



24 comma 1, 111 comma 1 e 117 comma 1, della Costituzione, nel significato che assumono anche per effetto delle proclamazioni contenute nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e negli artt. 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, alle quali la Corte costituzionale ha indubbiamente assegnato il valore di parametro di riferimento nel giudizio di costituzionalità (v. Corte cost. n. 135/2002), implicitamente riconoscendo che i diritti e le libertà fondamentali derivanti dalle fonti di convenzioni e trattati sovranazionali, affiancandosi quali valori-diritti alla dignità delle persone, compongono un quadro di proclamazioni assimilabili al livello costituzionale.

In particolare, si osserva, quanto al contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che tutti i poteri pubblici, anche quelli di rango costituzionale, possono e devono essere esercitati unicamente per il perseguimento dei fini in relazione ai quali il potere è attribuito. È questo il connotato dei poteri costituzionali delle moderne democrazie poiché si tratta di poteri discrezionali, ma non liberi nei fini, secondo la definizione di accreditata dottrina costituzionalista.

Ne consegue che gli organi cui sono affidate le massime funzioni nelle quali si esprime la sovranità dello Stato non possono espletare le potestà loro attribuite per scopi diversi da quelli cui le funzioni stesse sono finalizzate, tantomeno in via strumentale per ledere diritti e principi stabiliti dalla Costituzione.

In particolare, il potere legislativo, subordinato com'è al pari degli altri poteri costituzionali all'impero delle norme e dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, incontra nel suo esplicarsi, il limite della ragionevolezza dell'intervento legislativo (cfr. Corte cost. n. 72/1964 e n. 346/1991).

Tanto Premesso, va aggiunto che la disposizione denunciata è stata introdotta, per i contratti regolati dal decreto legislativo n. 368/2001, rispetto ai quali sia pendente un giudizio circa la legittimità del termine apposto, una regolamentazione diversa rispetto a quella in via generale applicabile ai contratti a termine, secondo quanto generalmente affermato in materia dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 133 del 2008, infatti, ove sia pendente un giudizio (e salvi dunque solo i giudicati), la tutela accordata ai contratti a tempo determinato, stipulati nella vigenza del decreto legislativo n. 368 del 2001 e che siano illegittimi in quanto stipulati in violazione dell'art. 1, 2 e 4 del decreto stesso, è limitata al solo pagamento di una «indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e successive modificazioni».

La norma censurata non contiene alcun riferimento all'obbligo per il datore di lavoro, pur previsto dall'art. 8 della legge n. 604/1966, di procedere al pagamento dell'indennizzo solo ove non provveda nel termine di tre giorni a riassumerlo, ma limita il richiamo ai soli criteri da seguire per l'esatta quantificazione dell'indennità.


Così facendo il legislatore ha ridotto la tutela accordata, avendo riguardo al solo discrimine temporale della attuale pendenza di un giudizio.

Per tutti quei contratti a termine stipulati nel regime del decreto legislativo n. 368/2001 il cui ricorso introduttivo della lite sia stato depositato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 133/2008 (che ex art. 1, ultimo comma è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, dunque, per essere stata pubblicata sul S.O. n. 196 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008, dal 22 agosto 2008) le conseguenze restano quelle già previste e sopra diffusamente riportate (ripristino del rapporto e risarcimento del danno).

Il discrimine per individuare la normativa applicabile è, dunque, del tutto casualmente ancorato al fatto che il lavoratore avesse o meno iniziato un giudizio.

Ritiene il giudicante che non vi sia alcun elemento per ritenere che la scelta del legislatore sia stata determinata da un meditato ripensamento delle tutele da accordare, in generale, ai contratti a tempo determinato.

Sono noti i principi affermati dal giudice delle leggi il quale in più occasioni ha precisato che ben può il legislatore applicare alla stessa categoria di soggetti, trattamenti differenziati in momenti diversi nel tempo. La Corte costituzionale ha, infatti, ancora di recente, ribadito che tale scelta non contrasta di per sé con il principio di eguaglianza posto che proprio il fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. La demarcazione temporale consegue, come effetto naturale, alla generalità delle leggi e non comporta, di per sé, una lesione del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione (v. Corte cost. n. 234/2007 e ordinanze nn. 342/2006, 216/2005 e 121/2003).



Tuttavia la legge in esame non rappresenta una rimeditazione complessiva degli effetti con riferimento alla generalità dei soggetti, canone di eguaglianza che deve permanere ove il tempo determini una modifica della disciplina, ma, piuttosto, contiene la previsione di una deroga temporalmente limitata delle conseguenze generali rispetto ad un contenzioso definito (cause pendenti alla data del 22 agosto 2008), ma certo non esaurito per il futuro.

È ben possibile che il legislatore detti norme aventi contenuto concreto e particolare dalle quali possano derivare effetti nei riguardi dei procedimenti giudiziari in corso ovvero sui provvedimenti giurisdizionali. Non è ravvisabile, in via generale, un'illegittima invasione da parte della funzione legislativa nell'ambito riservato dalla Costituzione all'autorità giudiziaria, posto che la norma di diritto sostanziale che regola una situazione anche pregressa, senza violare il giudicato, non sottrae al giudice alcuna controversia, ma gli fornisce, appunto, la regola di diritto che egli deve applicare.

Ma con la norma in esame il legislatore non ha regolato diversamente — come bene avrebbe potuto — gli effetti rispetto a tutti i contratti stipulati da una certa data in poi, ma ha scelto in maniera del tutto irragionevole, di limitarne gli effetti alle sole controversie pendenti.

Non è infatti ravvisabile alcuna giustificazione razionale nel fatto che la disposizione modifichi la regola sostanziale rispetto ad una categoria di soggetti, riducendo la tutela mentre pendono i giudizi, proprio e solo per il fatto di avere una causa in corso, mentre se avessero tardato a proporla, il loro diritto sarebbe stato fatto salvo.

Con l'aggravante che proprio per il modo in cui interviene «con riferimento ai soli giudizi in corso», il comma 1-*bis* dell'art. 21 della legge n. 133 del 2008 finisce per amplificare ulteriormente, anche sul piano dell'utilizzo degli strumenti processuali di tutela e pertanto sul piano del diritto alla difesa e dell'«equo processo» (artt. 3, 24 comma 1 e 111, primo comma, 117 Cost.), gli effetti, già illustrati e per loro stessi discriminatori, dell'intervento provvedimentale mirato alle applicazioni del sistema sanzionatorio relativo agli artt. 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Va poi sottolineato il contrasto con gli artt. 24, primo comma, 111, primo comma e 117, primo comma della Costituzione.


Va premesso che, dal complessivo tenore delle norme richiamate e dall'interpretazione che delle stesse ha ripetutamente offerto la Corte costituzionale, emerge con evidenza l'esistenza, nel nostro ordinamento costituzionale, di un principio immanente del giusto processo, che, proclamato dall'art. 111, primo comma Cost., si manifesta in maniera complessa e poliedrica e che ha stretta correlazione con il diritto ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi (art. 24, primo comma Cost.), con il diritto ad disporre di regole giuste nel processo (art. 111, primo comma Cost.), a tutela del contraddittorio, della terzietà ed imparzialità del giudice (art. 111, secondo comma Cost.), con il diritto del cittadino di vedere esercitato il potere legislativo da parte dello Stato e delle Regioni non solo nel rispetto della Costituzione italiana ma anche dei vincoli dettati dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma Cost.).

L'art. 4-*bis* del decreto legislativo n. 368/2001 viola il principio costituzionale del giusto processo perché nel corso del procedimento giudiziario modifica la tutela sostanziale accordabile al diritto azionato senza che siano ravvisabili ragioni oggettive e generali che sostengono tale scelta del legislatore.

Ritiene infatti il giudicante che nel caso in esame l'intervento legislativo determini un'alterazione della condizione di parità nell'esercizio del diritto di difesa tra la parti in causa, condizione che, al contrario, deve essere sempre assicurata.

Ed infatti, è evidente che il legislatore, a fronte del consistente contenzioso pendente in tutti gli uffici giudiziari italiani, è intervenuto allo scopo di favorire una definizione delle controversie in termini di minor impatto economico per le parti datoriali, senza che tuttavia tale scelta risulti sorretta da quelle imperiose ragioni d'interesse generale, che, ad esempio, la Corte europea di Strasburgo richiede come condizione per superare il divieto d'ingerenza in tal senso si legga l'ordinanza della Corte cass. n. 22260/2008, relativamente all'art. 1, comma 218, legge n. 266/2005).

Ed, infatti, nessuna traccia di ciò è riscontrabile nel procedimento legislativo che ha condotto all'approvazione ditale disposizione. È sintomatico, anzi, che la norma, inizialmente pensata proprio per definire il contenzioso dei contratti a termine con Poste Italiane S.p.A., sia stata in corso d'opera estesa a tutti i contratti a tempo determinato, proprio per rimediare ad una evidente violazione, quanto meno, dell'art. 3 della Costituzione.



Ma anche nel testo approvato, ed oggi esaminato, non sono rintracciabili quelle ragioni oggettive a tutela di un interesse generale che, in ipotesi, avrebbero potuto giustificare l'adozione.

Al contrario, si potrebbe dire che l'inesistenza di una simile *ratio* è *in re ipsa* per il solo fatto che la ridotta tutela è limitata temporalmente ai soli giudizi pendenti e nessuna ragione di interesse generale risulta in qualche modo espressa neppure nei lavori parlamentari.

Con ciò, e senza che per questo sia ravvisabile alcuna esigenza concreta a cui il legislatore abbia inteso sopperire, viene ribaltata la stessa ordinaria ed elementare logica del processo «equo» e improntato all'effettività della tutela giurisdizionale; giacché sarebbe logico, al contrario di quel che discende dalle previsioni del comma 1-*bis* dell'art. 21 della legge n. 133 del 2008, che nei «giudizi in corso» le certezze sulla difesa dei propri diritti tanto più siano acquisite, e non passibili di essere rimesse in gioco da capo, quanto più il processo sia pervenuto in una fase avanzata e sfociato in pronunciamenti esecutivi, o perfino eseguiti.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla violazione dell'art. 117, primo comma Cost.

Nell'esaminare la rilevanza della questione con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., si può dare valore interpretativo ai principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), sia in relazione ai parametri costituzionali di cui tenere conto che alle norme censurate (*cf.* Corte cost. n. 505/1995; ord. n. 305/2001), ben potendosi richiamare, per avvalorare una determinata esegesi, le indicazioni normative, anche di natura sovranazionale (*cf.* di recente Corte cost. n. 349/2007 ma anche Corte cost. n. 231/2004).

In taluni casi la Corte costituzionale ha richiamato norme della CEDU, svolgendo argomentazioni espressive di un'interpretazione conforme alla Convenzione (*cf.* sentenze n. 376 del 2000 e n. 310 del 1996), ovvero richiamando dette norme, e la *ratio* ad esse sottesa, a conforto dell'esegesi accolta (*cf.* sentenze n. 299 del 2005 e n. 29 del 2003) che risultava così avvalorata anche in ragione della sua conformità con i «valori espressi» dalla Convenzione, «secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo» (v. sentenze n. 299 del 2005; n. 299 del 1998). Si è infatti sottolineato come un diritto garantito da norme costituzionali sia «protetto anche dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti (...) come applicato dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo» (*cf.* sentenza n. 154 del 2004).


Avvalorata e confermata la possibilità di utilizzare il parametro richiamato per valutare la compatibilità della norma censurata con l'art. 6 della CEDU e dunque con l'art. 117, primo comma Cost., ancora una volta si deve rilevare che, come più volte statuito anche dalla Corte di Strasburgo (*cf.* per tutte Scordino c. Italia, 29 marzo 2006), gli Stati aderenti alla Convenzione devono astenersi dall'esercitare ingerenze normative finalizzate ad ottenere una determinata soluzione delle controversie in corso, salvo che l'intervento retroattivo sia giustificato da motivi di carattere imperioso e generale.

Ne consegue che nel caso in esame il legislatore, con una disposizione che non interpreta norme di legge esistenti ma muta il quadro normativo di riferimento, esclude quelli che nel diritto vivente sono i normali effetti della declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto e così impedisce al giudice di adottare la tutela prevista dall'ordinamento generale (tutela irragionevolmente temporaneamente sospesa).

In tal modo la norma in esame determina una ingiustificata modificazione della tutela dei diritti azionati e incide, come si è evidenziato, solo e soltanto sui giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge realizzando una inammissibile intromissione del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia allo scopo d'influire sulla risoluzione di una specifica categoria di controversie.

In conclusione, ed alla luce delle esposte considerazioni, ritiene il giudicante di dover ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma indicata in dispositivo in relazione ai profili sopra esposti.

Il giudizio in corso deve quindi essere sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale.



P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma 2 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, con il quale dopo l'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 è stato inserito l'art. 4-bis, per contrasto con gli artt. 3, 24 primo comma, 111, primo comma e 117, primo comma della Costituzione.

Sospende il presente giudizio.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle comunicazioni prescritte.

Pistoia, addì 6 novembre 2008

Il giudice: DE MARZO

09C0392

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUR-024) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 6,00

